CODICE CIVILE

DI

NAPOLEONE

PEL

REGNO D'ITALIA

TOMO I.

Prima Edizione Siciliana con le citazioni delle Leggi Romane.

IN PALERMO

Dalla Tipografia di Francesco Abbate.

1813.

CODICE CIVILE

TITOLO PRELIMINARE

Della Pubblicazione, degli Effetti e dell' Applicazione delle leggi in generale.

ARTICOLO PRIMO

Le leggi hanno esecuzione in tutto il territorio italiano in forza della promulgazione fatta dal Re.

Sono osservate in qualunque parte del Regno dal momento, in cui può esserne conosciuta la promulgazione.

La promulgazione fatta dal Re dovrà ritenersi conosciuta nel dipartimento, in cui risederà il Governo, trascorso un giorno dopo quello della promulgazione; ed in ciascuno degli altri dipartimenti dopo lo stesso termine coll' aggiunta di altrettanti giorni, quante decine di miriametri (circa 60 miglia comuni) sarà distante il capo-luogo di ciaschedun dipartimento, dalla città dove sarà stata fatta la promulgazione.

2. La legge non dispone, che per l' avvenire; essa non può avere effetto retroattivo.

3. Le leggi di Polizia e di sicurezza ob-

bligano tutti quelli, che dimorano nel territorio.

I beni immobili ancorchè posseduti da stranieri, soggiacciono alle leggi del Regno.

Gl'italiani, tuttochè residenti in paese straniero, sono soggetti alle leggi, che risguardano lo stato, e la capacità delle persone.

4. Se un giudice ricuserà di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità o difetto della legge, si potrà agire contro di lui come colpevole di negata giustizia.

5. E' proibito ai giudici di pronunziare in via di disposizione generale, o di regolamento nelle cause di loro competenza.

6. Le leggi, che interessano l' ordine pubblico, od il buon costume, non possono essere derogate da particolari convenzioni.

---

1. *Novell.* 66. *cap.* 1.

2. *Leg.* 7. *cod. de legibus.* — *Novell.* 115 *cap.* 1. — *Leg.* 27. *cod. de usuris.*

4. *Argum. ex Novella* 115. *cap.* 1.

5. *Argum. ex leg.* 14. §. 1. *cod. de legibus.*

6. *Leg.* 28. *in pr. leg.* 38. *ff. de pactis leg.* 20. *in pr. de religiosis et sumptibus funerum. leg.* 1. §. 9. *ff. de magistratibus conveniendis, leg.* 15. §. 1. *ff. ad legem falcidiam. leg.* 45. §. 1. *ff. de diversis regulis juris.*

LIBRO PRIMO

DELLE PERSONE

TITOLO PRIMO.

Del Godimento e della Privazione de' Diritti Civili.

CAPO I.

Del Godimento dei Diritti Civili.

L' esercizio dei diritti civili è indipendente dalla qualità di *Cittadino*, la quale non si acquista, nè si conserva, che in conformità della legge costituzionale.

8. Qualunque Italiano gode dei diritti civili.

9. Qualunque individuo nato nel Regno da uno straniero potrà nell' anno susseguente alla di lui maggiore età reclamare la qualità d' Italiano: purchè, risedendo nel Regno, dichiari la intenzione di fissarvi il suo domicilio, ed abitando in paese straniero, prometta formalmente di stabilire il

domicilio nello Stato italiano, ed ivi lo stabilisca nel decorso di un anno dall' atto della suddetta promessa.

10. I figli nati da un Italiano in paese straniero sono italiani.

I figli nati in paese straniero da un Italiano, il quale abbia perduta la qualità d' Italiano, potranno sempre ricuperare questa qualità, adempiendo le formalità prescritte nell' articolo 9.

11. Lo straniero godrà nel Regno de' medesimi diritti civili, ai quali sono, o saranno ammessi gl' Italiani, in vigore dei trattati della nazione, a cui tale straniero appartiene.

12. La straniera, che si mariterà con un Italiano, seguirà la condizione del marito.

13. Lo straniero, ammesso dal Governo a stabilire il domicilio nel Regno, godrà ivi di tutti i diritti civili, sino a che continuerà a risedervi.

14. Lo straniero, anche non residente nel Regno, potrà citarsi avanti i tribunali italiani per la esecuzione delle obbligazioni da lui contratte con un Italiano nello Stato Italiano.

Potrà parimenti essere chiamato avanti tribunali italiani per le obbligazioni da lui contratte in paese straniero con un Italiano.

15. Un Italiano potrà essere citato avanti un tribunale del Regno per le obbligazioni da esso contratte in paese straniero con un straniero.

16. In qualunque materia, escluse quelle di commercio, lo straniero, che sia attore, sarà tenuto di dare cauzione pel pagamento delle spese e dei danni risultanti dal processo, quando non posseda nel Regno beni stabili d' un valore sufficiente ad assicurarne il pagamento.

CONCORDANZA COL DRITTO ROMANO.

8. *Leg.* 17. *ff. de statu hominum.*

10. *Argum ex leg,* 19. *ff. de statu hominum. Et leg.* 24. *eod.*

11. (La facoltà di disporre e di ricever per mezzo di testamento è di dritto civile; a Roma perciò lo straniero n' era incapace. *Leg.* 1. *in pr. ff. ad leg. Falcid. Leg.* 6. §. 2. *ff. de haeredib. inst. Leg.* 1. *cod. eod.* -- Ulpian., *Fragment. tit.* 21. §. 2.

Convien osservare che l' Autentica *Omnes cod. comm. de successionib.*, non ha derogato a questo diritto, come credono alcuni. Quest' Autentica non è tratta dalle Novelle

di Giustiniano, ma da una costituzione di Federigo II. *De statut. et consuetudinib.* §. 10., che non fa parte del Corpo del Diritto).

14. Questo articolo è contrario alla massima stabilita nella procedura civile. *V. Leg. 2. cod. de jurisdictione omnium judicium et et de foro competenti. Leg. 3. cod. ubi in reum actio exerceri debeat.)*

16. *Instit. de satisdationibus. Leg. unic. cod. eodem titulo, leg.* 46. §. 2. *ff. de procuratoribus. Toto titulo, ff. judicatum solvi.*

CAPO II.

Della Privazione dei Diritti Civili.

SEZIONE I;

Della privazione dei Diritti civili derivata dalla perdita della qualità d' Italiano.

17. La qualità d'Italiano si perde, 1. per la naturalizzazione acquistata in paese straniero; 2. per l'accettazione non autorizzata dal Governo di pubblici impieghi conferiti

da un governo estero; 3. per l'aggregazione a qualsivoglia corporazione straniera, che esiga distinzione di nascita; 4. finalmente, per qualunque stabilimento in paese straniero, con animo di non più ritornare.

Gli stabilimenti di commercio non potranno giammai considerarsi come formati senza animo di ritornare.

18. L'Italiano, che abbia perduta la qualità d'Italiano, potrà sempre ricuperarla rientrando nel Regno coll'approvazione del Governo, e dichiarando di volervisi stabilire, e di rinunciare a qualunque distinzione contraria alla legge Italiana.

19. Un' Italiana, maritandosi con uno straniero, seguirà la condizione del marito.

Se rimane vedova, ricuperà la qualità d'Italiana, quando essa abiti nel Regno, o vi rientri coll'approvazione del Governo, e dichiari di voler fissare il domicilio nel Regno.

20. Gl'individui, che riacquisteranno ne' casi contemplati dagli articoli 10. 18., e 19., la qualità d'Italiani, non potranno valersene se non dopo d'avere adempite le condizioni prescritte da questi articoli, e solamente per l'esercizio dei diritti che si sono verificati in loro vantaggio dopo tale epoca.

21. L'Italiano che senza autorizzazione del Governo, entrasse al servigio militare di Potenza estera, o si aggregasse ad una corporazione militare straniera, perderà la qualità d'Italiano.

Non potrà rientrare nel Regno senza la permissione del Governo, e non riacquisterà la qualità d'Italiano, se non dopo avere adempite le condizioni prescritte allo straniero per divenire cittadino, restando però in vigore le pene stabilite dalle leggi criminali contro gl'Italiani, i quali hanno portato o porteranno le armi contro la patria.

CONCORDANZA COL DRITTO ROMANO.

17. *Argum. ex leg.* 17. *et* 19. §. 4. *ff. de captivis et postliminio reversis.*

21. *Argum. ex Leg.* 19. §. 4. *ff. de captivis et postliminio reversis.*

SEZIONE II.

Della Privazione de' Diritti Civili in conseguenza di condanne giudiciali.

22. Le condanne a pene, l'effetto delle quali è di privare il condannato da ogni participazione ai diritti civili specificati in appresso, producono la morte civile.

23. La condanna alla morte naturale produce la morte civile.

24. Le altre pene afflittive perpetue non producono la morte civile, se non quando la legge lo determina.

25. Per la morte civile, il condannato perde la propietà di tutti i beni che possedeva; si apre la successione a pro de' suoi eredi, ai quali si devolvono i di lui beni, come se fosse morto naturalmente e senza testamento.

Non può succedere, nè trasmettere a titolo di successione i beni, che avesse di poi acquistati.

Non può disporre de' suoi beni in tutto od in parte per donazione fra vivi, nè per testamento, nè riceverne per gli stessi titoli, eccetto che per causa d'alimenti.

Non può essere nominato tutore nè con-

correre agli atti relativi alla tutela.

Non può essere testimonio in un atto solenne ed autentico, nè essere ammesso a fare testimonianza in giudizio.

Non può stare in giudizio, nè come attore, nè come convenuto, fuori che in nome e col misero di un curatore specialmente nominato dal Tribunale, avanti il quale è stata introdotta l' azione.

Egli è incapace di contrarre un matrimonio che produca alcun effetto civile.

Il matrimonio, che avesse precedentemente contratto, è disciolto per tutti i suoi effetti civili.

Il conjuge ed i suoi eredi potranno rispettivamente far uso delle ragioni e delle azioni, alle quali si farebbe luogo per la morte naturale.

26. Le condanne proferite in contraddittorio non producono la morte civile; se non dal giorno della loro esecuzione tanto reale che in effigie.

27. Le condanne in contumacia non produrranno la morte civile, che dopo cinque anni successivi all' esecuzione della sentenza in effigie, nel decorso dei quali può il condannato presentarsi.

28. Duranti i cinque anni, i condannati in contumacia saranno privi dell' esercizio

dei diritti civili, sino a che si presentino in giudizio o vengono nel decorso di questo termine arrestati.

I loro beni saranno amministrati e le loro ragioni promosse come quelle degli assenti.

29. Quando il condannato in contumacia si presenterà volontariamente nei cinque anni, da computarsi dal giorno dell' esecuzione, o verrà in questo termine preso, e carcerato, la sentenza sarà annullata *ipso jure* l' accusato sarà restituito nel possesso de' suoi beni, e nuovamente giudicato; e se, colla nuova sentenza, egli è condannato alla medesima pena, o ad una pena diversa che porti egualmente la morte civile, essa non avrà luogo che dal giorno dell' esecuzione della seconda sentenza.

30. Allorquando il condannato in contumacia, che non si sarà presentato o non sarà stato imprigionato se non dopo i cinque anni, fosse con una nuova sentenza assoluto, o condannato ad una pena la quale non produca la morte civile, rientrerà in tutti i suoi diritti civili pel tempo avvenire dal giorno in cui sarà comparso in giudizio; ma la prima sentenza conserverà gli effetti che aveva prodotti la morte civile nell' intervallo decorso dopo la scadenza dei

cinque anni sino al giorno della di lui comparsa in giudizio.

31. Se il condannato in contumacia muore nel termine dei cinque anni accordati senza essersi presentato, o senza essere stato preso ed arrestato, sarà considerato morto nell' integrità de' suoi diritti; la sentenza contumaciale sarà annullata *ipso jure*, senza pregiudizio però dell' azione civile, la quale non potrà essere intentata contro gli eredi del condannato, se non in via civile.

32. La prescrizione della pena non ripristinerà mai il condannato ne' suoi dritti civili pel tempo avvenire.

33. I beni acquistati dal condannato dopo incorsa la morte civile, e de' quali fosse in possesso al tempo della sua morte naturale, apparterranno alla nazione per diritto di caducità.

Tuttavia il Governo potrà disporne a favore della vedova, de' figli o parenti del condannato, in quel modo che l' umanità sarà per suggerirgli.

CONCORDANZA COL DRITTO ROMANO.

22. *Leg.* 2. *ff. de poenis*, *Ulpian.* Fragm. *tit.* 10. §. 3.

23. *Leg.* 29. *ff. de poenis*.

25. *Leg.* 10. *cod. de bonis proscriptorum.* -- *Novell.* 17. *cap.* 12. *Novell.* 134. *cap. ultim.* -- *Authentic. bona damnatorum*. *Cod. de bonis proscriptorum*.

Leg. 13. *ff. de bonorum possessione. Leg.* 1. *cod. de heredibus instituendis*. *Leg.* 17. *ff, de poenis*. *Leg.* 12. *ff. de jure fisci*. *Leg.* 15. *Leg.* 31. §. 4. *ff. de donationibus*. *L.* 15. *ff. de interdictis et relegatis*.

Leg. 8. §. 1. 2. 4. *ff. qui testamenta facere possunt*. *Leg.* 1. §. 2. *ff. de legatis* 3. *Leg.* 3. *ff. de his quae pro non scriptis habeatur*. *Leg.* 16. *ff. de interdictis et relegatis*. *Leg.* 10. *ff. de capite minutis*. *Leg.* 8. *ff. de annuis legatis*. *Leg.* 22. §. 5. *ff. mandati*. -- *Argum. ex leg.* 2. *cod. de legit. tutoribus*.

Leg. 3. §. 5. *ff. de testibus*. -- *Instit. de testamentis ordinandis*. §. 6.

Leg. 1. *cod. de repudiis et judicio de moribus sublato*. *Leg.* 5. §. 1. *ff. de bonis damnatorum*. -- *Argum. ex Leg.* 22. § 7. *ff. soluto matrimonio*. -- *L.* 13. §. 1. *ff. de donationibus inter virum et uxorem*.

26. (Le leggi romane riguardavano il condannato, fino dal momento della condanna, come morto civilmente. *V. leg.* 10. §. 1. *leg.* 29. *ff. de poenis Leg.* 6. §. 6. *ff*,

de injusto, rupto et irrito facto testamento).

30. *Argum. ex Leg.* 4. *ff. de requirendis, vel ab sentibus, et Leg.* 2. *cod. de requirendis reis*. (Le leggi romane proibivano di pronunziar pene capitali o afflittive contro gli assenti. *Leg.* 1. *ff. de requirend. vel absentibus. Leg.* 15. *ff. de poen.)*

31. *Argum. ex Leg.* 13. §. 1. *ff. qui testamenta facere possunt, et Leg.* 13. §. 4. *ff. de requirendis vel absentibus reis*.

32. (Nell' antica Giurisprudenza francese, il delitto non perseguitato per lo spazio di 20. anni era prescritto. *(Imbert. l.* 3. *c.* 10. *n.* 8. *e* 9.*)*, e ciò fondavasi sulle leggi Romane; *leg.* 13. *cod. ad leg. Cornel. de falsis*.)

TITOLO II.

Degli Atti dello stato civile.

CAP. I.

Disposizioni generali.

34. Gli atti dello stato civile esprimeranno l' anno, il giorno e l' ora in cui saran-

no ricevuti i nomi, i cognomi, l'età, la professione ed il domicilio di tutti coloro che in essi saranno nominati.

35. Gli ufficiali dello stato civile non potranno inserire cosa alcuna negli atti che riceveranno, sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre quello che deve essere dichiarato dagli intervenienti.

36. Le parti interessate, nel caso in cui non saranno tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica.

37. I testimonj presentati per gli atti dello stato civile, non potranno essere che maschi in età almeno di ventuno anni, parenti ed altri, e saranno scelti dalle persone interessate.

38. L'Ufficiale dello stato civile farà lettura degli atti alle parti comparenti, od ai loro procuratori, ed ai testimonj.

In essi sarà fatta menzione dell' adempimento di questa formalità.

39. Questi atti saranno sottoscritti dall' ufficiale dello stato civile, dai comparenti e dal testimonj; ovvero si farà menzione della causa che ha impedito ai medesimi di sottoscriversi.

40. Gli atti dello stato civile saranno in-

scritti in ciascun comune sopra uno e più registri tenuti in duplo.

41. I Registri saranno numerati dal primo all'ultimo foglio, e ciascuno di questi sarà vidimato dal Presidente del Tribunale di prima istanza, o dal Giudice che ne farà le veci.

42. Gli atti saranno inscritti ne' registri senza interruzione, e senza alcuno spazio in bianco. Le cancellature e le postille saranno approvate e sottoscritte nello stesso modo che il corpo dell'atto. Non vi saranno abbreviature, e non potrà mettersi veruna data in cifre numeriche.

43. In fine di ogni anno i registri saranno chiusi e firmati dall'uffiziale dello stato civile, e dentro un mese uno dei registri sarà depositato negli archivj del comune, e l'altro presso la cancellaria del Tribunale di prima istanza.

44. Le procure e le altre carte che debbono restare unite agli atti dello stato civile, dopo che saranno state vidimate dalla persona che le avrà prodotte, e dall'ufficiale dello stato civile, saranno depositate presso la cancellaria del tribunale col doppio de' registri, il cui deposito deve farsi in detta cancellaria.

45. Qualunque persona potrà farsi rila-

sciare dai depositarj dei registri dello stato civile gli estratti de' medesimi. Questi estratti uniformi ai registri, e legalizzati dal presidente del tribunale di prima istanza, o dal giudice che ne sostiene le veci, faranno fede sino a che siano attaccati di falso.

46. Allorquando non si saranno tenuti i registri, o si saranno smarriti, avrà luogo la prova, col mezzo tanto di documenti che di testimonj, ed in questo caso i matrimonj, le nascite e le morti potranno provarsi coi registri, e colle carte de' genitori defunti, egualmente che per testimonj.

47. Qualunque atto dello stato civile degl' Italiani e degli stranieri, formato in paese straniero, farà fede, se sarà esteso secondo le forme usate in quel paese.

48. Qualunque atto dello stato civile degl' Italiani, formato in paese straniero, sarà valido, se è stato ricevuto secondo le leggi Italiane dagli agenti diplomatici, o dai commissarj delle relazioni commerciali del Regno.

49. In tutti i casi in cui dovrà farsi menzione di un atto relativo allo stato civile in margine di un altro atto di già inscritto, essa verrà fatta a richiesta delle parti interessate dell' officiale dello stato civile nei registri correnti, o in quelli che saranno

stati depositati negli archivj del comune, e dal cancelliere del tribunale di prima istanza sui registri depositati nella cancelleria, pel quale effetto l' ufficiale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al Regio Procuratore presso il tribunale, il quale invigilerà, acciocchè la menzione sia fatta in modo uniforme in due registri.

50. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte de' mentovati funzionarj, sarà denunziata al tribunale di prima istanza, e punita con una multa che non potrà eccedere le cento lire.

51. Ogni depositario di registri sarà risponsabile civilmente delle alterazioni che vi si sopravverranno, salvo a lui il ricorso contro gli autori delle medesime.

52. Qualunque alterazione o falsità negli atti dello stato civile, qualunque iscrizione di questi atti fatta sopra un foglio volante ed in altro modo che sui registri a ciò destinati, daranno luogo all' azione de' danni ed interessi delle parti, restanno però in vigore le pene stabilite dal Codice penale.

53. Il Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza sarà tenuto di verificare lo stato de' registsi al tempo del loro deposito presso la cancellaria, formerá un processo verbale sommario della seguita ve-

rificazione, denunzierà le contravvenzioni o i delitti commessi dagli ufficiali dello stato civile, e farà le istanze per la loro condanna alle multe.

54. In tutti i casi in cui un tribunale di prima istanza pronunzierà intorno agli atti relativi allo stato civile, le parti interessate potranno ricorrere contro il giudicato.

CONCORDANZA COL DRITTO ROMANO.

45. *Argum. ex leg. 4. et leg. 6. ff. de edendo.*

51. (La disposizione di quest' articolo non è che un' applicazione delle leggi sulle obbligazioni del depositario. *V. argum. ex leg. 1. §. 16. ff. deposit. vel contr. leg. 42. ff. ad leg. Aquil. leg. 18. §. 1. ff. commodat.*)

CAPO II.

Degli Atti di nascita.

55. Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi nei tre giorni consecutivi al parto,

all' ufficiale dello stato civile, cui si dovrà presentare il fanciullo.

56. La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal padre, ed in mancanza di questo, dai dottori di medicina o di chirurgia, dalle levatrici, dagli ufficiali di sanità, o da altre persone che abbiano assistito al parto; e qualora la madre avesse partorito fuori del suo domicilio, anche dalla persona presso di cui si sarà sgravata.

L'atto di nascita sarà senza dilazione esteso, alla presenza di due testimonj.

57. S' indicheranno nell' atto di nascita il giorno, l'ora ed il luogo della medesima, il sesso del fanciullo, ed i nomi che gli saranno stati dati, i nomi cognomi, la professione ed il domicilio del padre, e della madre, e quelli de' testimonj.

58. Chiunque ritrovasse un fanciullo recentemente nato, sarà tenuto a farne la consegna all' ufficiale dello stato civile, colle vesti e cogli altri effetti ritrovati presso il medesimo, ed a dichiarare tutte le circostanze del tempo e' luogo in cui sarà stato ritrovato.

Se ne estenderà un circostanziato processo verbale, che enuncierà inoltre l' età apparente del fanciullo, il sesso, il nome che gli sarà dato, l' autorità civile cui verrà

consegnato. Questo processo verbale sarà inscritto nei registri.

59. Nascendo un fanciullo in tempo di un viaggio per mare, l'atto di nascita sarà formato entro le ventiquattro ore in presenza del padre, qualora ivi si trovi, e di due testimonj presi fra gli ufficiali del bastimento, o in mancanza di questi, fra le persone dell'equipaggio. Un tale atto sarà esteso, cioè, sui bastimenti dello Stato, dall'ufficiale dell'amministrazione della marina, e sui bastimenti appartenenti ad un armatore o negoziante, dal capitano, propietario o patrone della nave. L'atto di nascita sarà inscritto appiè del ruolo dell'equipaggio.

60. Nel primo porto ove approderà il bastimento, tanto per prender fondo quanto per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento gli ufficiali dell'amministrazione della marina, capitano proprietario o patrone, saranno tenuti a depositare due copie autentiche degli atti di nascita che avranno formati, cioè, in un porto italiano, nell'offizio del preposto all'inscrizione marittima, ed in un porto straniero, presso il commissario delle relazioni commerciali.

L'una di queste copie resterà in deposi-

to presso l'offizio dell' inscrizione marittima, e nella cancellerìa del commissariato; l'altra si trasmetterà al Ministro della marina, il quale farà prevenire una copia da lui certificata di ciascuno di detti atti all' ufficiale dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo, od a quelle della madre, se il padre non è conosciuto: questa copia sarà tosto inscritta nei registri.

61. Arrivando il bastimento in un porto di disarmamento, il ruolo dell' equipaggio sarà depositato presso l'offizio del preposto all' Inscrizione marittima, il quale trasmetterà una copia dell' atto di nascita da lui sottoscritta all' officiale dello Stato civile del domicilio del padre, od essendo questi ignote, a quello della madre del fanciullo: questa copia sarà successivamente inscritta nei registri.

62. L'atto di ricognizione di un fanciullo sarà iscritto sotto la sua data nei registri, e se ne farà menzione in margine dell' atto di nascita, qualora esista.

CAPO III.

Degli atti di matrimonio.

63. Prima dellla celebrazione del matri-

monio, l' officiale dello stato civile farà due publicazioni in giorno di Domenica avanti la porta della casa del comune, coll' intervallo di otto giorni. Le pubblicazioni, e l' atto che ne verrà esteso, esprimeranno i nomi, i cognomi, le professioni, e i domicilj de' futuri sposi, la loro qualità di maggiori o minori, ed i nomi, i cognomi, le professioni e i domicilj de' loro genitori. Questo atto conterrà inoltre i giorni, i luoghi, e le ore in cui saranno state fatte le pubblicazioni, e sarà inscritto in un solo registro, che dovrà essere numerato ad ogni foglio, e vidimato, come è detto all' articolo 41., e depositato in fine di ciascun anno nella Cancellaria del tribunale del circondario.

64. Una copia dell' atto di pubblicazione sarà e rimarrà affissa alla porta della casa del comune, duranti gli otto giorni d' intervallo dall' una all' altra pubblicazione. Il matrimonio non potrà celebrarsi prima del terzo giorno, da che sarà seguita la seconda pubblicazione, non compreso il giorno della medesima.

65. Non effettuandosi il matrimonio entro l' anno, da computarsi dalla scadenza del termine delle pubblicazioni, non potrà più celebrarsi se non dopo che si saranno

fatte nuove pubblicazioni nella forma di sopra stabilita.

66. Gli atti di opposizioni al matrimonio saranno sottoscritti sull' originale e sulla copia dagli opponenti, o da persone munite di loro procura speciale ed autentica; essi dovranno essere intimati colla copia della procura alla persona, od al domicilio delle parti, ed all' officiale dello stato civile, il quale apporrà il *vista* sull' originale.

67. L' officiale dello stato civile farà senza ritardo una sommaria menzione delle opposizioni sul registro delle pubblicazioni; ed in margine dell' inscrizione di dette opposizioni farà altresì menzione dei giudicati, o degli atti di recesso, copia dei quali gli sarà stata rimessa:

68. Nel caso di opposizione, l' officiale dello stato civile non potrà celebrare il matrimonio prima che gli sia presentato l' atto, col quale è stata tolta l' opposizione, sotto pena di trecento lire di multa, e di tutti i danni e le spese.

69. Non essendovi opposizione, ne sarà fatta menzione nell' atto di matrimonio; e se le pubblicazioni sono state fatte in più comuni, le parti produrranno un certificato rilasciato dall' officiale dello stato civile

di ciascun comune, comprovante che non esiste opposizione alcuna.

70. L'officiale dello stato civile si farà dare l'atto di nascita di ciascuno dei futuri sposi. Quello sposo che si troverà nell' impossibilità di procurarselo, potrà supplirvi con presentare un atto di notorietà rilasciato dal Giudice di pace del luogo della sua nascita, o da quello del suo domicilio.

71. L'atto di notorietà conterrà la dichiarazione di sette testimonj dell' uno o dell'altro sesso, siano o no parenti, dei nomi, de' cognomi, della professione e del domicilio del futuro sposo, e di quello de' genitori, se sono conosciuti, del luogo, e per quanto sarà possibile, dell'epoca di sua nascita, e le cause per le quali non può produrre l'atto. I testimonj sottoscriveranno l'atto di notorietà unitamente al giudice di pace; e nel caso che non potessero, o non sapessero scrivere, se ne farà menzione.

72. L'atto di notorietà sarà presentato al tribunale di prima istanza del luogo dove si deve celebrare il matrimonio. Il tribunale, dopo aver sentito il Regio Procuratore, darà o ricuserà la sua omologazione a misura che troverà sufficienti o non sufficienti le dichiarazioni dei testimonj, e le

cause per le quali non si possa produrre l' atto di nascita.

73. L' atto autentico del consenso de' padri, delle madri, degli avoli, delle avole, o in mancanza loro, di quello della famiglia, conterrà i nomi, i cognomi le professioni, ed i domicilj del futuro sposo, e di tutti quelli che saranno concorsi all' atto, come anche il loro grado di parentela.

74. Il matrimonio sarà celebrato nel comune, ove uno degli sposi avrà il domicilio. Questo domicilio per ciò che risguarda il matrimonio, si avrà per istabilito da sei mesi di abitazione continua nel comune.

75. Nel giorno indicato dalle parti, dopo i termini delle pubblicazioni l' officiale dello stato civile nella casa del comune, ed in presenza di quattro testimonj, siano o nò parenti, farà lettura alle parti dei documenti sopra mentovati relativi al loro stato ed alle formalità del matrimonio, egualmente che dal capo sesto del titolo *del Matrimonio*, *contenente i Diritti*, *ed i Doveri rispettivi degli sposi*. Riceverà da ciascuna delle parti, l' una dopo l' altra, la dichiarazione che elleno si vogliono prendere rispettivamente per marito e per moglie: pronuncierà in nome della legge, che

sono unite in matrimonio, e ne stenderà immediatamente l'atto.

76. Nell'atto di matrimonio si esprimeranno =

1. I nomi, i cognomi, le professioni, l'età; il luogo di nascita ed il domicilio di ciascuno degli sposi;

2. Se sono maggiori o minori;

3. I nomi, i cognomi, le professioni, e i domicilj dei padri e delle madri;

4. Il consenso dei padri e delle madri, degli avi, e delle avole, e quello della famiglia nei casi in cui è richiesto;

5. Gli atti rispettosi, ove se ne siano fatti;

6. Le pubblicazioni nei diversi domicilj;

7. Le opposizioni, se ve ne sono state; la loro cessazione, ovvero la menzione che non vi è stata opposizione.

8. La dichiarazione dei contraenti di prendersi per isposi, e quella fatta dall'officiale pubblico, della loro unione;

9. I nomi, i cognomi, l'età, le professioni, ed i domicilj dei testimonj, e la loro dichiarazione se sono parenti od affini delle parti, da qual lato, ed in qual grado.

CAPO IV.

Degli Atti di morte.

77. Non si darà sepoltura, se non precede l'autorizzazione dell' officiale dello stato civile da rilasciarsi su carta semplice, e senza spesa. L'officiale dello stato civile non potrà accordarla, se non dopo che si sarà trasferito presso il defunto per assicurarsi della morte, e dopo il trascorso di ore ventiquattro dalla morte medesima, a riserva de' casi contemplati dai regolamenti di polizia.

78. Si estenderà l'atto di morte dall' officiale dello stato civile in seguito della dichiarazione di due testimonj. Questi testimonj, se è possibile saranno due più prossimi parenti o due vicini, e quando la morte di qualche persona accada fuori del di lei domicilio, si assumeranno in testimonj quelli nella di cui casa sarà essa defunta, ed un parente od altro testimonio.

79. L'atto di morte conterrà il nome, il cognome, l'età, la professione ed il domicilio del defunto, il nome, e cognome del conjuge superstite, se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o vedova; i

nomi, i cognomi, l'età, le professioni ed i domicilj de' dichiaranti; ed il grado di loro parentela, se sono parenti.

Lo stesso atto conterrà inoltre, per quando si potranno sapere, i nomi, i cognomi, la professione e il domicilio del padre e della madre del defunto, ed il luogo della sua nascita.

80. In caso di morte negli spedali militari, civili, od in altre case pubbliche, i superiori, direttori, amministratori e sopra intendenti di queste saranno tenuti di darne l'avviso entro ore ventiquattro all'officiale dello stato civile, il quale vi si trasferirà per assicurarsi della morte, e ne stenderà l'atto in conseguenza delle dichiarazioni che gli saranno state fatte, e delle informazioni che avrà prese in conformità del precedente articolo.

Nei detti spedali e nelle dette case si terranno registri destinati ad inscrivere queste dichiarazioni ed informazioni.

L'officiale dello stato civile trasmetterà l'atto di morte all'ufficiale dell'ultima abitazione della persona defunta, il quale lo inscriverà nei registri.

81. Risultando segni od indizj di morte violenta, od essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non potrà sepellire il

cadavere, se non dopo che l' officiale di polizia, assistito da un medico o chirurgo abbia esteso il processo verbale sullo stato del cadavere, e delle circostanze relative, come anche delle notizie che avrà potuto ricavare sul nome, sul cognome, sull' età, sulla professione, sul luogo di nascita e sulla abitazione del defunto.

82. L' officiale di polizia dovrà immantinenti trasmettere all' officiale dello stato civile del luogo ove sarà morta la persona; tutte le notizie enunciate nel suo processo verbale, in vista delle quali si stenderà l' atto di morte.

L' officiale dello stato civile ne trasmetterà una copia a quello del domicilio della persona defunta, se è noto: questa copia sarà inscritta nei registri.

83. I cancellieri criminali saranno tenuti entro ventiquattro ore dall' esecuzione d' una sentenza di morte, a trasmettere all' Officiale dello stato civile del luogo ove il condannato avrà sofferta l' esecuzione, tutte le notizie enunciate nell' articolo 79. in vista delle quali si stenderà l' atto di morte.

84. Morendo alcuno nelle prigioni ovvero nelle case di arresto o di detenzione, ne sarà dato immediatamente avviso dai carcerieri o custodi all' ufficiale dello stato civile;

il quale ivi si trasferirà, ed estenderà l'atto di morte nelle forme prescritte dall'articolo 80.

85. In qualunque caso di morte violenta occorsa nelle prigioni e case d'arresto, o per l'esecuzione delle sentenze di morte, non si farà nei registri veruna menzione di tali circostanze, e gli atti di morte saranno semplicemente estesi nella forma prescritta nell'articolo 79.

86. Succedendo la morte in un viaggio di mare, se ne formerà l'atto entro ore ventiquattro, alla presenza di due testimonj presi fra gli ufficiali del bastimento, o in loro mancanza, fra gli uomini dell'equipaggio. Questo atto sarà esteso, cioè, sopra un bastimento dello stato dall'ufficiale di amministrazione della marina; e sopra un bastimento di spettanza ad un negoziante od armatore, dal capitano, proprietario o patrone della medesima. L'atto di morte sarà inscritto appiè del ruolo dell'equipaggio.

87. Al primo porto a cui approderà il bastimento sia per pigliar fondo, sia per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli ufficiali dell'amministrazione della marina, capitano, proprietario o patrone, i quali avranno formati atti di morte, saranno tenuti a depositarne due copie a' termini dell'articolo 60.

All' arrivo del bastimento nel porto di disarmamento, il ruolo di equipaggio si depositerà all' uffizio del preposto alla inscrizione marittima; questi trasmetterà all' ufficiale dello stato civile del domicilio del defunto una copia dell' atto di morte da lui sottoscritto, la quale sarà senza dilazione trascritta nei registri.

CAPO V.

Degli atti dello stato civile riguardanti i militari fuori del territorio del Regno.

88. Gli atti dello stato civile fatti fuori del Regno, riguardanti militari od altre persone impiegate al seguito dell' armate, saranno estesi nelle forme prescritte dalle precedenti disposizioni, salve le eccettuazioni contenute ne' seguenti articoli.

89. Il quartier mastro in ciascun corpo d' uno o più battaglioni o squadroni, ed il capitano comandante negli altri corpi, faranno le funzioni d' ufficiale dello stato civile, queste stesse funzioni si eseguiranno, riguardo agli ufficiali senza truppa ed agli impiegati, dell' armata, dall' ispettore delle riviste addetto all' armata od al corpo dell' armata.

90. Si terrà in ciascuno corpo di truppa un registro per gli atti dello stato civile relativi agl' individui del corpo, ed un altro allo stato maggiore dell' armata o di un corpo d' armata per gli atti civili relativi agli ufficiali senza truppe ed agli impiegati; questi registri saranno conservati nello stesso modo che gli altri registri dei corpi e stati maggiori, e saranno depositati negli archivj della guerra, al reingresso dei corpi o delle armate nel territorio del Regno.

91. I registri saranno numerati o vidimati, presso ciascun corpo, dall' ufficiale che loro comanda; e presso lo stato maggiore, dal capo dello stato maggiore generale.

92. Le dichiarazioni di nascita all' armata saranno fatte nei dieci giorni successivi al parto.

93. L' ufficiale incaricato del registro dello stato civile dovrà, entro dieci giorni dopo l' inscrizione di un atto di nascita, trasmetterne un estratto all' ufficiale dello stato civile dell' ultima abitazione del padre del fanciullo, o della madre, se il padre non è conosciuto.

94. Le pubblicazioni del matrimonio dei militari e degl' impiegati al seguito delle armate, saranno fatte nel luogo della loro ultima abitazione, ed inoltre, se si tratti

d' individui addetti ad un corpo, venticinque giorni prima della celebrazione del matrimonio, saranno messe all' ordine del giorno del corpo; se poi si tratti d' ufficiali senza truppe o d' impiegati che forman parte dell' armata, saranno messe all' ordine del giorno dell' armata medesima, o del corpo d' armata.

95. Immediatamente dopo l' inscrizione dell' atto di celebrazione del matrimonio l' ufficiale incaricato del registro ne spedirà copia all' ufficiale dello stato civile dell' ultima abitazione degli sposi.

96. Gli atti di morti saranno estesi, presso ciaschedun corpo dal quartier mastro; e per riguardo agli ufficiali senza truppa ed agl' impiegati, dall' ispettore delle riviste sulla deposizione di tre testimonj; e l' estratto di questi registri sarà trasmesso entro dieci giorni, all' ufficiale, dello stato civile dell' ultima abitazione del defunto.

97. In caso di morte negli spedali militari ambulanti o sendentarj, l' atto sarà esteso dal direttore di detti spedali, e trasmesso al quartiermastro del corpo, od all' ispettore delle riviste dell' armata o corpo d' armata, di cui il defunto era parte: questi ufficiali ne trasmetteranno una copia all' ufficiale dello stato civile dell' ultima abitazione del defunto.

98. L'ufficiale dello stato civile del domicilio delle parti, al quale sarà stata spedita dall'armata copia d'un atto dello stato civile, sarà tenuto ad inscriverla successivamente ne' registri.

CAPO VI.

Della Rettificazione degli atti dello stato civile.

Domandandosi la rettificazione d'un atto dello stato civile, si provvederà dal tribunale competente, previe le conclusioni del Regio Procuratore, e salva l'appellazione. Le parti interessate saranno chiamate, se vi sarà luogo.

100. La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta alle parti interessate, le quali non l'avessero domandata, o che non fossero state citate.

101. Le sentenze di rettificazioni saranno inscritte nei registri dall'ufficiale dello stato civile, subito che gli saranno state rimesse; e ne sarà fatta annotazione nel margine dell'atto riformato.

TITOLO III.

Del Domicilio.

102. Il domicilio di qualunque Italiano, per quanto riguarda l'esercizio de' suoi diritti civili, è il luogo ove egli ha il suo principale stabilimento.

103. L'abitazione reale trasferita in un altro luogo con intenzione di fissare in questo il principale stabilimento, produrrà cangiamento di domicilio.

104. La prova dell'intenzione risulterà da una espressa dichiarazione fatta alla Municipalità del luogo che si abbandonerà, ed a quella del luogo dove si sarà trasferito il domicilio.

105. In mancanza di dichiarazione espressa, la prova dell'intenzione dipenderà dalle circostanze.

106. Il cittadino chiamato a pubblico impiego temporario o rivocabile, conserverà il primiero suo domicilio, quando non abbia manifestata un'intenzione contraria.

107. L'accettazione d'impieghi conferiti a vita, porterà l'immediata traslazione del domicilio dell'impiegato nel luogo in cui deve esercitare l'impiego.

108. La donna maritata non ha altro do-

micilio, che quello del marito. Il minore non emancipato avrà il domicilio del padre e della madre o del tutore: il maggiore interdetto avrà il domicilio presso il curatore.

109. I maggiori, che servono o lavorano abituatamente in casa altrui, avranno lo stesso domicilio delle persone a cui servono, od in casa delle quali lavorano, allorquando abiteranno con esse nella stessa casa.

110. Il domicilio del defunto determina il luogo dell' aperta successione.

111. Allorquando le parti od una di esse in un atto, e per l' esecuzione del medesimo avranno eletto il domicilio in un luogo diverso da quello del loro domicilio reale, le citazioni, domande e i procedimenti relativi a questo atto si potranno fare al domicilio convenuto, ed avanti il giudice del medesimo.

CONCORDANZA COL DRITTO ROMANO.

102. *Leg. 7. cod. de incolis.*

(Secondo le leggi romane la stessa persona poteva aver due domicilj. *Leg.* 31. *leg.* 27. §. 1. *leg.* 5. *leg.* 6. §. 2. *leg.* 27. §. 2. *leg.* 23. *ff. ad municipalem et de incolis.*)

103. *Leg.* 4. *et leg.* 20. *ff. ad municipalem et de incolis*.

105. *Leg.* 27. §. 1. *leg.* 35. *leg.* 6. §. 2. *et leg.* 2. §. 2. *ff. ad municipalem et de incolis*.

106. *Leg.* 2. *cod. de incolis*.

107. *Leg.* 22. §. 6. *ff. ad municipalem et de incolis*. *Leg.* 8. *cod. de incolis*.

108. *Leg.* §. 3. *ff. ad municipalem et de incolis; leg.* 37. §. 2. *cod. leg. unic. cod. de mulieribus in quo loco; leg.* 13. *cod. de dignitatibus*.

109. *Leg.* 6. §. 3. *et leg.* 22. *in pr. ff. ad municipalem et de incolis*.

110. *Leg. unic. cod. ubi de haereditate agatur*.

111. *V. Argum. ex. leg.* 1. *ff. de judiciis et ubi quisque agere debet, leg.* 29. *cod. de pactis*.

TITOLO IV.

Degli Assenti.

CAPO I.

Della Presunzione d'assenza.

112. Ogni qualvolta sia necessario di provvedere all'amministrazione di tutti o di parte de' beni lasciati da una persona presunta assente, la quale non abbia alcun legitimo procuratore, il tribunale di prima istanza, a richiesta delle parti interessate, darà i relativi provvedimenti.

113. Il tribunale, sulla istanza della parte che ha prevenuto, deputerà un notajo a rappresentare i presunti assenti nella formazione degl' inventarj, de' conti, delle divisioni e liquidazioni in cui saranno interessati.

114. Il ministero pubblico è specialmente incaricato di vegliare agl' interessi delle persone presunte assenti, e sarà sentito in tutte le dimande che le risguardano.

CAPO II.

Della Dichiarazione d' assenza.

115. Quando una persona si sarà resa assente dal luogo del suo domicilio o della sua residenza, e dopo quattro anni non se ne saranno ricevute notizie, le parti interessate potranno ricorrere al tribunale di prima istanza affinchè sia dichiarata l' assenza.

116. Per comprovare l' assenza, il tribunale sull' appoggio delle carte, e documenti prodotti, ordinerà, che si assumano informazioni in contraddittorio del Regio Procuratore nel circondario del domicilio, ed in quello della residenza, se l' uno sia distinto dall' altra.

117. Il tribunale nel provvedere sulla domanda, avrà inoltre riguardo ai motivi dell' assenza, ed alle cause, le quali hanno potuto impedire che si abbiano notizie del presunto assente.

118. Il Regio Procuratore trasmetterà i giudicati sì preparatorj, che definitivi, tosto che siano proferiti, al Gran Giudice, Ministro della giustizia, il quale li farà pubblicare,

119. Non si pronuncierà il giudicato di

dichiarazione d'assenza, se non trascorso un anno dopo che si saranno ordinate le informazioni.

CAPO III.

Degli effetti dell'Assenza.

SEZIONE I.

Degli effetti dell'Assenza relativamente ai Beni, che l'assente possedeva al giorno del suo allontanamento.

120. Nel caso in cui l'assente non abbia lasciato verun procuratore per l'amministrazione de' proprj beni, i suoi eredi presuntivi, al tempo in cui cessò di farsi vedere o delle ultime notizie avute di lui, potranno in forza del giudicato definitivo che avrà dichiarato l'assenza, farsi immettere nel provvisionale possesso de' beni che spettavano all'assenza al tempo della di lui partenza o delle ultime sue notizie, mediante cauzione, che garantisca la loro amministrazione.

121. Se l'assente ha lasciato procura, i suoi eredi presuntivi non potranno promuo-

vere l'istanza per la dichiarazione d'assenza, o per la provvisionale immissione in possesso, se non dopo il decorso d'anni dieci compiti dal giorno, in cui scomparve o da quello delle ultime di lui notizie.

122. Lo stesso avrà luogo venendo a cessare la procura, ed in tale caso si provvederà all'amministrazione de' beni dell'assente, come è detto nel capo primo del presente titolo.

123. Allora quando gli eredi presuntivi avranno ottenuta la provvisionale immissione nel possesso, se esiste un testamento dell'assente, si aprirà a richiesta delle parti interessate, o del Regio Procuratore presso il tribunale; e i legatarj, donatarj, e tutti coloro che abbiano su' beni dell'assente diritti dipendenti dalla condizione della sua morte, potranno esercitarli provvisionalmente, mediante cauzione.

124. Il conjuge, che è in comunione di beni, se elegge di continuare nella medesima, potrà impedire l'immissione provvisionale nel possesso, e l'esercizio provvisionale di tutti i diritti dipendenti dalla condizione di morte dell'assente, e potrá a preferenza prendere, o conservare l'amministrazione de' beni dell' assente: se il conjuge fa istanza per lo scioglimento prov-

visionale della comunione, rientrerà nell' esercizio de' suoi diritti tanto legali che convenzionali, mediante cauzione per le cose soggette a restituzione.

La moglie eleggendo di continuare nella comunione, conserverà il diritto di potervi in seguito rinunziare.

125. Il possesso provvisionale non sarà che un deposito, il quale conferirà a quelli che l'otterranno, l'amministrazione dei beni dell' assente, rendendoli responsabili verso il medesimo nel caso in cui ricomparisca, o si abbiano di lui notizie.

126. Coloro che avranno ottenuta l'immissione provvisionale in possesso, od il conjuge che avrà eletto di continuare nella comunione, dovranno far procedere all' inventario dei mobili e delle scritture dell' assente, in presenza del Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza, o d' un giudice di pace richiesto dallo stesso Regio Procuratore.

Il tribunale ordinerà, se vi è luogo, la vendita di tutti, o di parte dei mobili. Nel caso di vendita se ne impiegherà il prezzo, non chè i proventi scaduti.

Quelli che avranno ottenuta la provvisionale immissione in possesso, potranno per loro cautela fare istanza, che si proceda da

un perito nominato dal tribunale, alla visita degli stabili, all'effetto di verificarne lo stato. La relazione del perito verrà omologata in presenza del Regio Procuratore, e le spese saranno dedotte dai beni dell'assente.

127. Quelli che in forza della provvisionale immissione, o della legale amministrazione avranno goduti i beni dell'assente, non saranno obbligati a restituire che il quinto dei proventi, se il medesimo ritorna prima dei quindici anni compiti dopo il giorno della sua assenza, ed il decimo, qualora ritorni dopo quindici anni.

Trascorsi trent'anni apparterrà loro la totalità dei proventi.

128. Non potranno alienare, nè ipotecare i beni stabili dell'assente coloro, i quali non li possederanno che a titolo d'immissione provvisionale.

129. Se l'assenza avrà continuato per lo spazio d'anni dopo la provvisionale immissione in possesso, o dopo l'epoca in cui il conjuge in comunione avrà presa l'amministrazione de'beni dell'assente, oppure quando siano trascorsi cent'anni compiti dalla nascita dell'assente, le cauzioni resteranno disciolte: tutti coloro, che ne avranno il diritto potranno domandare la divisione dei beni dell'assente, e far pronunziare dal tri-

bunale di prima istanza la diffinitiva immissione in possesso.

130. La successione dell' assente, dal giorno della sua morte verificata, resterà aperta a vantagio dei parenti che in quell' epoca saranno i più prossimi, e coloro che avranno goduto i beni dall' assente, saranno tenuti a restituirli, eccettuati i frutti da essi acquistati in forza dell' articolo 127.

131. Se pendente la provvisionale immissione in possesso ricomparisce l' assente, o resta provata la sua esistenza, cesseranno gli effetti del giudicato declaratorio di assenza, salve, se vi sia luogo, le cautele conservative prescritte per l' amministrazione dei suoi beni nel capo primo del presente titolo.

132. Se anche dopo la diffinitiva immissione in possesso ricomparisce l' assente, o resta provata la sua esistenza, ricupererà i suoi beni nello stato in cui si troveranno, il prezzo di quelli alienati, ovvero i beni ool prezzo medesimo acquistati.

133. I figli e discendenti in linea retta dell' assente potrano ugualmente entro i trent' anni, computabili dal giorno della diffinitiva immissione in possesso, domandare la restituzione dei suoi beni, come è diposto nell' articolo precedente.

134. Dopo il giudicato declaratorio di as-

senza, chiunque avrà ragioni esercibili contro l' assente, non potrà esperimentarle che contro coloro i quali saranno stati messi in possesso dei beni, o che ne avranno la legale amministrazione.

---

123. *Leg.* 2. §. 4. *ff. quemadmodum testam. aperiant. Leg.* 1. §. 5. *ff. ad leg. Corneliam de falsis.*

127. *Argum. ex Leg.* 54. *ff. de diversis regulis juris.*

129. *Leg.* 8. *ff. de usufructu et usu et reditu legato. Leg.* 56. *ff. de usufructu et quemadmodum. Leg.* 23. *cod. de sacrosanctis ecclesiis.*

SEZIONE II.

Degli effetti dell' Assenza riguardo alle Ragioni eventuali che possono competere all' assente.

135. Chiunque reclamerà un diritto competente a persona di cui s' ignori l' esisten-

za, dovrà provare che la medesima persona esisteva, quando si è fatto luogo a tale diritto: senza questa prova, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

136. Aprendosi una successione, alla quale sia chiamata una persona, di cui non costi l'esistenza, sarà quella devoluta esclusivamente a quelli, coi quali essa avrebbe avuto il diritto di concorrere, od a cui sarebbe spettata in mancanza dell'assente.

137. Le disposizioni dei due precedenti articoli avranno luogo senza pregiudizio dell'azione di petizione di eredità, e degli altri diritti spettanti all'assente, od a' suoi rappresentanti ed aventi causa da esso, e non si estingueranno, che trascorse il tempo stabilito per la prescrizione.

138. Finchè l'assente non si presenterà, o le azioni a lui competenti non saranno promesse in suo nome, quelli che avranno avuta la successione, lucreranno i frutti da essi percetti in buona fede.

---

135. *Argum. ex leg.* 2. *ff. de probationibus et leg.* 4. *cod. de edendo*.

138. *V. Leg,* 25. §. 11. *et* 15. *leg.* 23. *ff. de haereditat. petit.*

SEZIONE III.

Degli effetti dell' Assenza riguardo al Matrimonio.

139. L' Assente, il di cui consorte ha contratto un altro matrimonio, sarà egli solo ammesso ad impugnare questo matrimonio, o personalmente, o col mezzo di un suo procuratore munito della prova della di lui esistenza.

140. Se il conjuge assente non avrà lasciati parenti in grado di succederli, l'altro conjuge potrà dimandare l'immissione provvisionale nel possesso dei beni.

---

139. (Ved. *Novell.* 117. *cap.* 4. -- *Authentica quodhodie, cod. de repudiis*, per osservare quando, secondo il Gius romano, potevasi rimaritar la donna che aveva assente il marito.

140. *Argum. ex leg. unic. ff. unde vir et uxor.*

CAPO IV.

Della Cura de' figli d'un padre resosi assente, costituiti in età minore.

141. Qualora il Padre siasi reso assente, lasciando figli in età minore nati da un comune matrimonio, la madre ne avrà la cura, ed eserciterà tutti i diritti del marito relativamente all'educazione, ed amministrazione de' loro beni.

142. Sei mesi dopo l'allontanamento del padre, se a quell' epoca fosse morta la madre, o venisse a morire prima che sia stata dichiarata l'assenza del padre, la cura de' figli verrà dal consiglio di famiglia conferita agli ascendenti più prossimi, ed in mancanza di questi ad un tutore provisionale.

143. Lo stesso si osserverà nel caso in cui uno de' conjugi resosi assente lascerá figli in età minore nati da un precedente matrimonio.

---

141. *Arg. ex leg. 1. cod ubi pupilli educari debeant.*

TITOLO V.

Del Matrimonio.

CAPO I.

Delle qualità e condizioni necessarie per contrarre Matrimonio.

144. L' uomo prima che abbia compiuti gli anni diciotto, la donna prima degli anni quindici pure compiti, non possono contrarre matrimonio.

145. Il Governo nondimeno potrà accordare dispense di età per gravi motivi.

146. Non vi è matrimonio, ove non vi è consenso.

147. Non si può contrarre un secondo matrimonio, avanti lo scioglimento del primo.

148. Il figlio, che non è giunto all'età di venticinque anni compiti, la figlia che non ha compiti gli anni ventuno, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre: in caso che siano discordi, il consenso del padre è sufficiente.

149. Se l' uno dei due genitori è morto, o se trovasi nella impossibilità di manife-

stare la propria volontà, basta il consenso dell' altro.

150. Se il padre e la madre fossero morti, o se si trovassero nella impossibilità di manifestare la loro volontà, gli avoli e le avole subentrano in loro luogo; se l' avo e l' avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell' avo.

Se vi è disparere tra le due linee, ciò equivale al consenso.

151. I figli di famiglia giunti alla maggiore età determinata dall' articolo 148, sono tenuti prima di contrarre matrimonio, a chiedere con un atto rispettoso e formale il consiglio del padre e della madre loro, o quello dell' avolo e dell' avola, qualora il padre e la madre fossero mancati di vita, o si trovassero nella impossibilità di manifestare la propria volontà.

152. Dopo la maggiore età determinata dall' articolo 148 sino all' età dei trent' anni compiti per li maschi, e degli anni venticinque compiti per le femmine, l' atto rispettoso prescritto dall' articolo precedente, se non sarà susseguito dal consenso per lo matrimonio, dovrà rinovarsi altre due volte di mese in mese, e scaduto un mese dopo il terzo atto, si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.

153. Dopo l'età dei trent' anni, mancandovi il consenso all' atto rispettoso, si potrà, un mese dopo, passare alla celebrazione del matrimonio.

154. L'atto rispettoso sarà notificato a quello, od a quelli fra gli ascendenti indicati nell' articolo 151 col mezzo di due notaj, o di un notajo con due testimonj, e sarà fatta menzione della risposta nel processo verbale che si deve formare.

155. In caso d'assenza dell' ascendente a cui sarebbesi dovuto fare l'atto rispettoso, si passerà alla celebrazione del matrimonio, presentandosi il giudicato, che fosse stato pronunziato per dichiarare l'assenza, od in mancanza di esso, quello con cui si fossero decretate le informazioni, ovvero non essendovi ancora verun giudiziale decreto, un atto di notorietà rilasciato dal giudice di pace del luogo, in cui l'ascendente ebbe l'ultimo suo noto domicilio. Questo atto conterrà la dichiarazione di quattro testimonj chiamati *ex officio* dal medesimo giudice di pace.

156. Gli ufficiali dello stato civile, che hanno proceduto alla celebrazione dei matrimonj contratti da figli, i quali non abbiano compita l'età di venticinque anni, ovvero da figlie, che non abbiano compita

quella dei ventuno, senza che il consenso dei padri e del le madri, quello degli avi e delle avole, e quello della famiglia nel caso in cui è prescritto, sia stato enunciato nell' atto del matrimonio, saranno a richiesta delle parti interessate e del Regio Procuratore presso il Tribunale di prima istanza del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato, condannati nella multa prescritta dall' articolo 192, ed inoltre nella pena del carcere per un tempo non minore di mesi sei.

*157. Quando non vi saranno intervenuti atti rispettosi ne' casi, in cui sono prescritti, l' ufficiale dello stato civile che avrà celebrato il matrimonio, sarà condannato nella stessa multa, ed inoltre nella pena del carcere non minore di un mese.

158. Le disposizioni degli articoli 148, e 149, e e le disposizioni degli articoli 151, 152, 153, 154 e 155, relative all' atto rispettoso da praticarsi verso il padre e la madre nei casi contemplati in detti articoli, sono applicabili anche ai figli naturali legalmente riconosciuti.

159. Il figlio naturale che non sia stato riconosciuto, o che riconosciuto, abbia perduti il padre e la madre, ovvero nel caso

che questi non possano manifestare la loro volontà, non potrà maritarsi prima degli anni ventuno compiti, se non avrà ottenuto il consenso di un tutore da deputarglisi a quest' oggetto.

160. Se non esistono nè padre nè madre, nè avoli nè avole, o se si trovino, tutti nella impossibilità di manifestare la lor volontà, i figli o le figlie minori di anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia.

161. In linea retta il matrimonio è proibito tra tutti gli ascendenti e discendenti legittimi o naturali, e gli affini nella medesima linea.

162. In linea traversale il matrimonio è vietato tra le sorelle ed i fratelli legittimi e naturali, e gli affini nel medesimo grado.

163. Il matrimonio è inoltre proibito tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote.

164. Il Governo nondimeno per cause gravi potrà togliere le proibizioni prescritte nell' articolo precedente.

---

144. *Instit. in pr. de nuptiis. Leg.* 3, *cod quando tutores vel curatores esse desinant. Leg.* 4, *ff. de ritu nuptiarum.*

146. *Leg.* 2, *leg.* 16, § 2, *ff. de ritu nuptiarum*. *Leg.* 30. *ff. de regulis juris*. *Leg.* 116. §. 2. *eodem titulo*,

147. *Leg.* 1. *in fine, ff. de his qui notantur infamia*. *Leg.* 2. *cod. de incestis et inutilibus nuptiis*. *Leg.* 18. *cod. ad legem Juliam de adulteriis*.

148. *Leg.* 2. *leg.* 34. *ff. de ritu nuptiarum*: *Leg.* 2. *leg.* 5. *cod. de nuptiis*.

149. *Leg.* 25. *cod. de nuptiis*.

155. *Argum. ex leg.* 9. §. 1. *leg.* 10. *leg.* 11. *ff. de ritu nuptiarum, leg.* 12. §. 3. *ff. de captivis et postliminio reversis*. *Leg.* 25. *cod. de nuptiis*.

159. *Leg.* 25. *cod. de nuptiis*.

160. *Secondo il gius romano, i minori non avean bisogno per maritarsi del consenso del lor curatore, nè di quello de' lor parenti*. *V. leg.* 20 *ff. de ritu nupt. leg.* 8. *cod. de nupt.*

161. *Leg.* 53, *ff. de ritu nuptiarum* -- *Paul. sentent. lib.* 2, *tit.* 19, § 10 *et* 11. -- *Instit. lib.* 1, *de nuptiis*.

162. *Instit. de nupt.* -- *leg.* 2, *cod. Theodor. de incest. nupt.* -- *Leg.* 5, *cod. de incest nupt.*

163. *Instit. de nuptiis*. -- *Leg.* 31, *ff. de ritu nupt. Leg.* 1, *cod. Theodos. de incestis nuptiis*, -- *Ulpian. Fragment. tit.* 5. § 5.

CAPO II.

Delle Formalità relative alla celebrazione del Matrimonio.

165. Il matrimonio sarà celebrato pubblicamente alla presenza dell' ufficiale civile del domicilio dell' uno o dell' altro dei contraenti.

166. Le due pubblicazioni ordinate dall' articolo 63. del titolo *degli Atti dello stato civile*, saranno fatte alla Municipalità del luogo, ove ciascuno dei contraenti avrà il suo domicilio.

167. Nondimeno, se il domicilio attuale è stabilito colla sola residenza di sei mesi, le pubblicazioni avranno luogo anche alla Municipalità dell' ultimo domicilio.

168. Se le parti contraenti, od una di esse, sono relativamente al matrimonio sotto la podestà altrui, le pubblicazioni saranno fatte altresì alla Municipalità del domicilio di quelli, sotto la cui podestà esse si trovano.

169. Il Governo, o quelli che esso destinerà a tale oggetto, potranno per gravi cause dispensare dalla pubblicazione.

170. Il matrimonio contratto in paese e-

stero tra Italiani, e tra un individuo Italiano ed uno straniero, sarà valido, purchè sia celebrato secondo le forme stabilite in quel paese, e purchè si siano fatte precedere al matrimonio le pubblicazioni prescritte dall'articolo 63 degli *Atti dello stato civile*, e che l'Italiano non abbia contravvenuto alle disposizioni mentovate nel capitolo precedente.

171. Entro mesi tre dal reingresso di un Italiano nel territorio del Regno, l'atto della celebrazione del matrimonio contratto in paese estero sarà trascritto sul registro pubblico de' matrimonj del luogo del suo domicilio.

CAPO III.

Delle Opposizioni al Matrimonio.

172. Il dritto di fare opposizione alla celebrazione di un matrimonio, appartiene alla persona impegnata in matrimonio con una delle due parti contraenti.

173. Il padre, ed in mancanza del padre, la madre, e mancando il padre e la madre, gli avi e le avole possono fare opposizione al matrimonio dei loro figli e discendenti,

quand'anche questi avessero compiti gli anni venticinque.

174. Non essendovi alcun ascendente, il fratello o la sorella, lo zio o la zia, il cugino o la cugina germani costituiti in età maggiore, non possono fare opposizione che ne' due casi seguenti.

1. Quando non sia ottenuto il consenso del consiglio di famiglia richiesto dall' articolo 160.

2. Quando l' opposizione è fondata sullo stato di demenza del futuro sposo. Questa opposizione, che dal tribunale potrà puramente e semplicemente esser tolta, non sarà giammai ammessa, che a condizione, per parte dall' opponente di provocar l' interdizione, e di farla ordinare nel termine che sarà fissato giudizialmente.

175. Nei due casi contemplati nel precedente articolo, il tutore o curatore, durante la tutela o cura, non potrà fare opposizione, se non sia autorizzato da un consiglio di famiglia che potrà convocare.

176. Ogni atto di opposizione esprimerà la qualità che attribuisce all' opponente il dritto di farlo: conterrà l' elezione di domicilio nel luogo, dove il matrimonio si avrà a celebrare: dovrà ugualmente contenere i motivi dell' opposizione, a meno che

non fosse fatta snll' istanza d' un ascendente: il tutto sotto pena di nullità, e della interdizione dell' officiale ministeriale che avesse sottoscritto l' atto dell' opposizione.

177. Il tribunale di prima istanza pronunzierà entro dieci giorni sulla dimanda per la revoca dell' opposizione.

178. Se vi è appellazione, sarà ultimato il giudizio nei dieci giorni successivi alla citazione.

179. Gli opponenti, eccettuati gli ascendenti, se l' opposizione è rigettata, potranno essere condannati al risarcimento dei danni e delle spese.

CAPO IV.

Delle Domande per Nullità di Matrimonio.

180. Il matrimonio contratto senza il libero consenso dei due sposi, o di uno di essi, non può essere impugnato, che dagli sposi, o da quello fra essi, il cui consenso non è stato libero.

Quando vi fù errore nella persona, il matrimonio non può essere impugnato, che dallo sposo indotto in errore.

181. Nel caso del precedente articolo non

è più ammissibile la domanda per nullità, se vi sia stata coabitazione continua per sei mesi dopo che lo sposo ha acquistato la sua piena libertà, ovvero dopo essere stato da lui riconosciuto l'errore.

182. Il matrimonio contratto senza il consenso del padre e della madre, degli ascendenti, o del consiglio di famiglia nei casi in cui tale consenso era prescritto, non può essere impugnato, fuorchè da coloro il consenso dei quali era richiesto; ovvero da quello sposo, a cui era necessario il consenso medesimo.

183. L'azione di nullità non può essere proposta nè dagli sposi, nè dai parenti, il consenso de' quali era richiesto, ogni volta che il matrimonio è stato approvato espressamente o tacitamente da quelli, il di cui consenso era necessario, o quando dopo la notizia del contratto matrimonio sia trascorso un anno senza alcun loro reclamo.

Parimente non può essere proposta dallo sposo, trascorso un anno senza suo reclamo, dopo che è giunto all' età competente per acconsentire da se stesso al matrimonio.

184. Ogni matrimonio contratto in opposizione al disposto negli articoli 144. 147. 161. 162., e 163. può essere impugnato

tanto dagli sposi, quanto da tutti quelli, che vi hanno interesse, e dal ministero pubblico.

185. Tuttavia il matrimonio contratto da sposi che non erano ancora pervenuti all' età prescritta; o da uno de' medesimi che non era ancora giunto alla stessa età; non può più essere impugnato, 1. quando sono trascorsi sei mesi dopo che lo sposo o gli sposi hanno compiuta l'età competente; 2. quando la donna che non era giunta a questa età avesse conceputo prima della scadenza dei mesi sei.

186. Il padre, la madre, gli ascendenti e la famiglia che hanno acconsentito al matrimonio contratto nel caso dell' articolo precedente, non saranno ammessi a proporne la nullità.

187. In tutt'i casi nei quali, secondo l' articolo 148. l'azione di nullità può proporsi da tutti coloro che vi hanno interesse, non può intentarsi dai parenti collaterali, o dai figli nati da altro matrimonio, vivendo i due sposi, se non nel caso in cui vi abbiano un interesse preesistente ed attuale.

188. Il conjuge, a pregiudizio del quale è stato contratto un secondo matrimonio, può domandare la nullità, vivendo quello che era seco lui congiunto.

189. Se i nuovi sposi oppongono la nullità del primo matrimonio, la validità o nullità di questo deve essere preventivamente giudicata.

190. Il Regio Procuratore in tutti i casi, ai quali è applicabile l'articolo 184, di questo titolo, osservate le limitazioni espresse nell' articolo 185, può e deve domandare la nullità del matrimonio, vivendo i due sposi, ed instare perchè venga decretata la loro separazione.

191. Ogni matrimonio, che non sia stato contratto pubblicamente, nè celebrato avanti il competente ufficiale pubblico, può essere impugnato dagli sposi medesimi, dal padre e dalla madre, dagli ascendenti, e da tutti quelli che vi hanno un interesse preesistente ed attuale, come pure dal pubblico ministero.

192. Se il matrimonio non è stato preceduto dalle due pubblicazioni prescritte, non siansi ottenute le dispense permesse dalla legge, ovvero non siano stati osservati i termini stabiliti per le pubblicazioni o celebrazioni, il Regio Procuratore farà condannare l' ufficiale pubblico in una multa che non potrà eccedere trecento lire; e le parti contraenti o quelli sotto la cui podestà le medesime hanno agito, in una multa proporzionata alla loro sostanza.

193. Le persone soprannominate incorreranno nelle pene espresse nel precedente articolo per qualunque contravvenzione alle regole prescritte all' articolo 165, ancorchè le medesime contravvenzioni non fossero giudicate sufficienti per fare pronunziare la nullità del matrimonio.

194 Niuno può reclamare il titolo di conjuge e gli effetti civili del matrimonio, se non presenta l'atto della celebrazione inscritto nel registro dello stato civile, eccettuato il caso preveduto dall' articolo 46. al titolo *degli Atti dello stato civile*.

195. Il possesso di stato non potrà dispensare i pretesi sposi, che rispettivamente lo allegheranno, dal presentare l' atto della celebrazione del matrimonio avanti l' ufficiale dello stato civile.

196. Quando vi è possesso di stato, e che è presentato l' atto di celebrazioue del matrimonio avanti l' ufficiale dello stato civile, i conjugi non sou rispettivamente ammessi a domandare la nullità di quest' atto.

197. Nulladimeno, se nel caso degli articoli 194., e 195., esistono figli di due persone che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie, e siano morte ambedue, la legittimità dei figli non potrà essere impugnata pel solo pretesto che man-

chi la presentazione dell'atto di celebrazione, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non sia in opposizione coll'atto di nascita.

198. Se la prova della legale celebrazione del matrimonio è fondata sul risultato d'un processo criminale, l'inscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti civili, tanto riguardo ai conjugi, quanto ai figli nati dal medesimo matrimonio.

199. Se i conjugi, o uno di essi, sieno morti senza avere scoperta la frode, l'azione criminale può essere promossa da chiunque abbia interesse di far dichiarare valido il matrimonio, come pure dal Regio Procuratore.

200. Se l' ufficiale pubblico è morto al tempo in cui si è scoperta la frode, l'azione sarà promossa dal Regio Procuratore nella via civile contro i suoi eredi col concorso delle parti interessante, e dietro loro denuncia.

201. Il matrimonio che è stato dichiarato nullo, produce ciò non ostante gli effetti civili, tanto riguardo ai conjugi, quanto relativamente ai figli, allora quando sia stato contratto in buona fede.

202. Se non vi è la buona fede che per parte di uno dei conjugi, il matrimonio non produce gli effetti civili se non in favore del medesimo conjuge e dei figli nati dal matrimonio.

---

183. *Argum. ex leg. 2 et 5. cod. de nupt.*
184. *Leg. 4, ff. de ritu nuptiarum.*
194. *Contr. leg. 9, et leg. 13. cod. de nuptiis.*
195. *Contr. leg. 9 et 13, cod. de nuptiis.*

CAPO V.

Delle Obbligazioni che nascono dal Matrimonio.

203. I conjugi col solo fatto del matrimonio contraggono unitamente l' obbligazione di nutrire, mantenere ed educare i loro figli.

204. Il figlio non ha azione contro il padre e la madre per obbligarli a fargli un

assegno a causa di matrimonio, o per qualunque altro titolo.

205. I figli sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro genitori, e agli altri ascendenti i quali ne siano bisognosi.

206. I generi e le nuore sono ugualmente, e nelle medesime circostanze, tenuti agli alimenti verso il loro suocero e la suocera. Questa obbligazione cessa, 1. quando la suocera è passata alle seconde nozze, 2. quando siano morti quello de' conjugi dal quale derivano l'affinità, ed i figli nati dalla sua unione coll'altro conjuge.

207. Le obbligazioni risultanti da queste disposizioni sono reciproche.

208. Gli alimenti non sono assegnati che in proporzione del bisogno di chi li domanda, e delle sostanze di chi li deve somministrare.

209. Quando quegli che somministra, o quegli che riceve alimenti sia ridotto ad uno stato tale, in cui l'uno non possa più somministrargli, o l'altro non ne abbisogni più in tutto od in parte, se ne può domandare la liberazione o la riduzione.

210. Se la persona, che deve somministrare gli alimenti, giustifica di non poter pagare la pensione alimentaria, il tribunale, con cognizione di causa, potrà ordina-

re che la detta persona riceverà nella propria casa, nutrirà, e manterrà quello al quale essa deve gli alimenti.

211. Il tribunale pronunzierà egualmente, se il padre o la madre che offrirà di ricevere, nutrire e mantenere in propria casa il figlio a cui deve gli alimenti, debba essere dispensato dal pagamento della pensione alimentaria.

---

204. *Contr. leg.* 19, *ff. de ritu nuptiarum. leg.* 7. *cod. de dotis promissione*. (A Roma quei padri, che non volevano maritare i loro figli o dar la dote alle loro figlie, vi erano astretti dai Magistrati. *leg.* 19, *ff. de ritu nuptiarum*.)

205. *Leg.* 5, § 6, *leg.* 5, § 2, *leg.* 5. § 4, *ff. de agnoscendis et alendis liberis* -- *Leg.* 2. *cod. de alendis liberis ac parentibus*. — *Dicta leg.* 5, § 13, *ff. de agnoscendis et alendis liberis*.

207. *Tot. tit. ff. de agnoscendis et alendis liberis*, *et cod. de alendis liberis, ac parentibus*.

208. *Leg.* 5, § 10; *ff. de agnoscendis et alendis liberis*, -- *Leg.* 2, *cod. de alendis liberis ac parentibus*.

209. *Argum. ex leg.* 5, § 10 *ff. de agnoscend. et alend. liberis*, *et leg.* 2, *cod. de alend. liberis ac parent.* E

CAPO VI.

Dei Diritti e dei rispettivi Doveri dei conjugi.

212. I Conjugi hanno il dovere di reciproca fedeltà, soccorso, assistenza.

213. Il marito è in dovere di proteggere la moglie, la moglie di obbedire al marito.

214. La moglie è obbligata ad abitar col marito, ed a seguitarlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza: il marito è obbligato a riceverla presso di se, ed a somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze e del suo stato.

215. La moglie non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito, quando anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni.

216. L'autorizzazione del marito non è necessaria, allorchè la moglie è assoggettata ad inquisizione criminale o di polizia.

217. La donna, ancorchè non sia in comunione o sia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare, a

titolo gratuito od oneroso, senza che il marito concorra all'atto, o presti il suo consenso in iscritto.

218. Se il marito ricusa di autorizzare la moglie a stare in giudizio, può il Giudice autorizzarla.

219. Se il marito ricusa d'autorizzare la moglie a qualche atto, questa può far citare direttamente il marito innanzi al tribunale di prima istanza del circondario del domicilio comune, il quale può accordare, o negare la sua autorizzazione, dopo che il marito sarà stato sentito ovvero legalmente chiamato alla camera del consiglio.

220. La moglie, esercitando pubblicamente la mercatura, può senza l'autorizzazione del marito, contrarre obbligazioni per ciò che concerne il suo negozio; e nel detto caso, ella obbliga anche il marito, se vi è comunione tra essi.

La moglie non è considerata esercente pubblica mercatura, se non fa che vendere al minuto le mercanzie del traffico di suo marito, ma soltanto quando ella esercita un traffico separato;

221. Allorchè il marito è condannato ad una pena afflittiva e infamante, quantunque sia pronunciata in contumacia, la donna, anche di età maggiore, non può, mentre

dura la pena, stare in giudizio, nè fare contratti, senza averne impetrata l' autorizzazione dal giudice, il quale può in questo caso accordarla, benchè il marito non sia stato sentito o chiamato.

222. Se il marito è interdetto o assente, il giudice può in questo caso, con cognizione di causa, autorizzare la moglie tanto a stare in giudizio, quanto a fare contratti.

223. Ogni autorizzazione data in genere, ancorchè stipulata nel contratto di matrimonio, non può essere valida, se non relativamente all' amministrazione dei beni della moglie.

224. Se il marito è in età minore, l' autorizzazione del giudice è necessaria alla moglie, tanto per istare in giudizio, quanto per fare contratti.

225. La nullità appoggiata alla mancanza di autorizzazione non può opporsi che dal marito, dalla moglie, o da' loro eredi.

226. La moglie può far testamento senza l' autorizzazione del marito.

CAPO VII.

Dello Scioglimento del Matrimonio.

227. Il matrimonio si discioglie,

1. Per la morte di uno de' conjugi;

2. Pel divorzio legalmente pronunziato;

3. Per condanna diffinitiva di uno dei conjugi ad una pena producente la morte civile.

---

227. Leg. 1. *ff. de divort. et repud.* – *Nov.* 22. *cap.* 13. – *Leg.* 5. §. 1. *ff. de bonis damnat.* *leg.* 13, – §. 1, *ff. de donat. inter virum et uxor. leg.* 1, *eod. de repud.*

CAPO VIII.

Delle seconde Nozze.

228. La donna non può contrarre un nuovo matrimonio se non sono trascorsi dieci

mesi dopo lo scioglimento dell' antecedente.

---

228. *Leg. 8 et 11 ff. de his qui notantur infamia; leg. 2, cod. de secundis nuptiis.*

TITOLO VI.

Del Divorzio.

CAPO I.

Delle Cause del Divorzio.

229. Potrà il marito domandare il divorzio per causa d'adulterio della moglie.

230. Potrà la moglie domandare il divorzio per causa d'adulterio del marito, allorchè egli avrà tenuta la sua concubina nella casa comune.

231. I conjugi potranno domandare reciprocamente il divorzio per eccessi, sevizie, o ingiurie gravi dell' uno verso dell' altro.

232. La condanna di uno de' conjugi a pena infamante sarà per l' altro una causa di divorzio.

233. Il consenso scambievole e perseverante de' conjugi, espresso nella maniera proscritta dalla legge, e sotto le condizioni e dopo gli esperimenti determinati da essa, proverà sufficientemente che la vita comune è loro insopportabile, e ch' esiste relativamente ai medesimi una causa perentoria di divorzio.

---

229. *Leg.* 8, §. 3. *cod. de rep. et judicio de morib. subl.* – *Nov.* 22, *cap.* 15, §. 2. *Nov.* 117, §. 2.

230. *Leg.* 8, §. 3, *cod. de repud. et judicio de morib. subl.* – *Novell.* 22, *cap.* 15, §. 1. *Novell.* 117, *cap.* 9. §. 3.

231. *Leg.* 8, §. 3, *cod. de repudiis et judicio de moribus sublato.* – *Novell.* 22, *cap.* 15, §. 1, *Novell.* 117. *cap.* 8 *et* 9. (La demenza o mania dell' uno dei conjugi era per l' altro a Roma una causa legittima di divorzio. *V. leg.* 22, §. 7 *et* 8, *ff. soluto matrimonio.*)

232. *Leg.* 8, §. 3, *cod. de repud. et judic. de morib. sub.* – *Nov.* 22, *cap.* 15, §. 1. – *Nov.* 117, *cap.* 8 *et* 9.

CAPO II.

Del Divorzio per causa determinata.

SEZIONE I.

Delle Forme di Divorzio per causa determinata.

234. Qualunque sia la natura de' fatti o dei delitti, che daranno luogo a domandare il divorzio per causa determinata, questa domanda non potrà essere proposta che avanti al tribunale del circondario in cui i conjugi avranno il loro domicilio.

235. Se alcuno dei fatti allegati dal conjuge attore, dà luogo ad una procedura criminale per parte del ministero pubblico, l' azione per divorzio resterà sospesa fino al giudicato del tribunale criminale; allora essa può essere riassunta, senza che sia permesso di dedurre dal giudicato criminale alcun motivo d' inammissibilità od eccezione pregiudiziale contro il conjuge attore.

236' Qualunque domanda per divorzio spiegherà minutamente i fatti; e verrà presentata personalmente dal conjuge attore coi documenti giustificativi, se ve ne sono, al presidente del tribunale od al giudice che

ne farà le veci, eccetto che il detto conjuge fosse impedito da malattia, nel qual caso, a sua richiesta e dietro il certificato di due medici o chirurghi, ovvero di due officiali di sanità, il magistrato si trasferirà al domicilio dell' attore per ivi ricevere la sua domanda.

237. Il giudice sentito l' attore, e fatte al medesimo le osservazioni che crederà convenienti, vidimerà la domanda e i documenti allegati, e stenderà un processo verbale della consegna di tutto in sue mani. Questo processo verbale sarà sottoscritto dal giudice e dall' attore, eccetto che questi non sappia o non possa sottoscriversi, nel qual caso sarà di ciò fatta menzione.

238. Il giudice ordinerà appiè del suo processo verbale, che le parti compariranno personalmente avanti a lui nel giorno e nell' ora che indicherà, e che a quest' effetto sarà per suo ordine trasmessa copia del suo decreto alla parte, contro cui si domanda il divorzio.

239. Nel giorno indicato, il giudice, fatte ai due conjugi, se compariscono, ovvero all' attore, se si presenta egli solo, quelle rimostranze che crederà valevoli a procurare una conciliazione, e non potendo riuscirvi, ne stenderà processo verbale, e-

decreterà che vengano comunicate le domande e suoi allegati al Regio Procuratore, e la relazione di tutto al tribunale.

240. Nei tre giorni sussegnenti, il tribunale sulla relazione del presidente o del giudice che ne avrà fatte le veci, e sulle conclusioni del Regio Procuratore, accorderà o sospenderà il permesso di citare. La sospensione non potrà eccedere il termine di giorni venti.

241. L' attore in virtù del permesso del tribunale farà citare il convenuto nella forma ordinaria a comparire personalmente all' udienza, a porte chiuse, entro il termine legale, ed unitamente alla citazione farà dar copia della domanda di divorzio e dei documenti prodotti in suo appoggio.

242. Alla scadenza del termine, comparisca o no il convenuto, l' attore in persona assistito da un consulente, se lo giudica opportuno, esporrà o farà esporre i motivi della sua domanda; presenterà i documenti che l' appoggiano, e nominerà i testimonj, che intende di far esaminare.

243. Se il convenuto comparisce personalmente, o per mezzo di un legittimo procuratore, potrà proporre o far proporre le sue osservazioni tanto sui motivi della domanda, quanto sopra i documenti prodotti:

dall' attore e riguardo ai testimonj da esso nominati. Il convenuto nominerà per parte sua i testimonj che si propone di far esaminare; e riguardo ai quali l' attore farà reciprocamente le sue osservazioni.

244. Si stenderà processo verbale delle comparse, deduzioni ed osservazioni delle parti, come pure di quanto l' una o l' altra avrà ammesso. Sarà fatta lettura di questo processo verbale alle dette parti, le quali saranno richieste di sottoscriverlo; e sarà fatta espressa mensione della loro sottoscrizione, o della loro dichiarazione di non potere o di non volere sottoscriversi.

245. Il tribunale rimetterà le parti all' udienza pubblica, di cui fisserà il giorno e l' ora; ordinerà la comunicazione degli atti al Regio Procuratore, e deputerà un relatore. Nel caso in cui il convenuto non fosse comparso, l' attore sarà tenuto di fargli notificare il decreto del tribunale, nel termine in esso stabilito.

246. Nel giorno e nell' ora indicati, sulla relazione del giudice deputato, sentito il Regio Procuratore, il tribunale deciderà primieramente sopra i motivi di inammissibilità, se siano stati proposti. In caso che siano riconosciuti concludenti, sarà rigettata la domanda di divorzio: ed in caso

contrario, ovvero quando non siano stati proposti i motivi d'inammissibilità; sarà ammessa la domanda di divorzio.

247. Subito dopo l'ammissione della domanda di divorzio, sulla relazione del giudice deputato, sentito il Regio Procuratore, il tribunale pronunzierà in merito. Ammetterà la domanda, quando gli sembri in istato di essere giudicata; diversamente ammetterà l'attore alla prova dei fatti relativi da lui alegati, ed il convenuto a provare il contrario.

248. In qualunque atto della causa, le parti, dopo la relazione del giudice, e prima che il Regio Procuratore intraprenda a parlare, potranno proporre le loro rispettive ragioni, prima sopra i motivi d'inammissibilità, e quindi sul merito; non sarà però ammesso giammai il consulente dell'attore, se questi non sia comparso personalmente.

249. Pronunciato il decreto che prescrive gli esami, il cancelliere del tribunale accorderà senza dilazione la lettura di quella parte del processo verbale in cui si contiene la nomina già fatta dei testimonj che le parti intendono di far esaminare. Esse saranno avvertite dal presidente, che è in loro facoltà di nominarne altri ancora, ma

che dopo ciò non saranno più ammessi a farlo.

250. Le parti proporranno in seguito le rispettive loro eccezioni contro i testimonj che vorranno escludere. Il Tribunale, sentito il Regio Procuratore, pronunzierà sopra tali eccezioni.

251. I parenti delle parti, eccettuati i loro figli e discendenti, non possono essere ricusati a motivo di parentela, non meno che i domestici dei conjugi, a cagione di tale qualità; ma il tribunale avrà quel riguardo che sarà di ragione alle deposizioni de' parenti e de' domestici.

252. Qualunque decreto che ammetterà una prova testimoniale, farà menzione dei testimonj che dovranno essere esaminati, e determinerà il giorno e l'ora in cui dovranno essere presentati dalle parti.

253. Le deposizioni dei testimonj saranno ricevute dal tribunale sedente a porte chiuse, in presenza del Regio Procuratore, delle parti, e dei loro consulenti od amici fino al numero di tre per parte.

254. Le parti, o per se stesse o per mezzo dei loro consulenti, potranno fare ai testimonj quelle osservazioni ed interpella zioni che troveranno opportune, senza che possano però interromperli nel corso delle loro deposizioni.

255. Ciascuna deposizione sarà ridotta in iscritto, egualmente che i detti e le osservazioni, alle quali avrà dato luogo. Il processo verbale delle informazioni sarà letto ai testimonj ed alle parti: gli uni e gli altri saranno richiesti di sottoscriverle, e si farà menzione della loro sottoscrizione, o della loro dichiarazione di non aver potuto o voluto sottoscrivere.

256. Chiuse le informazioni d'ambedue le parti o quelle dell' attore, se il convenuto non ha presentati testimonj, il tribunale rimetterà le parti all' udienza pubblica, indicandone il giorno e l'ora; ordinerà la comunicazione degli atti al Regio Procuratore e deputerà un relatore. Questo decreto sarà notificato al convenuto, ad istanza dell' attore nel termine che in esso verrà stabilito.

257. Nel giorno fissato per la sentenza diffinitiva, si farà la relazione dal giudice deputato; le parti in seguito o per se stesse o per mezzo de' loro consulenti, potranno fare quelle osservazioni che crederanno utili alla loro causa; e quindi il Regio Procuratore farà le sue conclusioni.

258. La sentenza diffinitiva sarà pronunciata pubblicamente; e quando questa ammetta il divorzio, sarà l'attore dello stato civile per farlo nuovamente pronunziare,

259. Se la domanda di divorzio sarà stata fatta a motivo di eccessi, sevizie od ingiurie gravi, ancorchè appoggiata a giusto fondamento, i giudici potranno differire di ammettere il divorzio; ed in questo caso, prima di giudicare, autorizzeranno la moglie a separarsi dalla coabitazione del marito, senza che sia tenuta a riceverlo presso di se, ove ella nol creda conveniente; e condanneranno il marito a pagarle una pensione alimentaria proporzionata alle di lui sostanze, quando la moglie non abbia redditi bastanti a provvedere ai proprj bisogni.

260, Dopo un anno di esperimento, se le parti non si sono riunite, il conjuge attore potrà far citare l'altro conjuge a comparire avanti il tribunale nei termini stabiliti dalla legge, per ivi udire pronunziarsi la sentenza diffinitiva che ammetterà il divorzio.

261. Quando si sarà proposto il divorzio perchè uno de' conjugi è stato condannato a pena infamante, le sole formalità da osservarsi consisteranno nel presentare al tribunale civile una copia legale della sentenza di condanna, ed un certificato del tribunale criminale, il quale provi che la medesima sentenza non è più suscettibile di riforma per le vie legali.

262. In caso di appellazione dalla senten-

za di ammissibilità o dalla sentenza diffinitiva pronunziata dal tribunale di prima istanza in punto di divorzio, il tribunale d'appello procederà e giudicherà, come nelle cause d'urgenza.

263. L'appellazione non sarà ammissibile se non sarà stata interposta nel termine di tre mesi, da computarsi dal giorno della intimazione della sentenza profferita in contradditorio od in contumacia. Il termine per ricorrere al tribunale di cassazione contro una sentenza in ultima istanza sarà parimente di tre mesi dal giorno della intimazione. Il ricorso per la cassazione sospenderà l'esecuzione della sentenza.

264. Pronunciata che sarà una sentenza in ultima istanza, la quale autorizzi il divorzio, o passata che sia in giudicato, il conjuge che l'avrà ottenuto, sarà in obbligo di presentarsi, nel termine di due mesi, avanti l'officiale dello stato civile per far pronunziare il divorzio, chiamata legalmente l'altra parte.

265. Questi due mesi non cominceranno a decorrere per le sentenze di prima istanza, se non dopo scaduto il termine stabilito per l'appellazione; e riguardo alle sentenze profferite in contumacia in grado di appello dopo trascorso il termine di potervisi opporre;

e quanto alle sentenze pronunziate in contraddittorio ed in ultima istanza, dopo la scadenza del termine per ricorrere al tribunale di cassazione.

266. Il Conjuge attore che avrà lasciato trascorrere il termine dei due mesi sopra stabilito, senza chiamare l'altro conjuge avanti l'officiale dello stato civile, sarà decaduto dal beneficio della sentenza da lui ottenuta, e non potrà riproporre l'azione di divorzio se non per una nuova causa; nel qual caso potrà anche far uso delle cause precedenti.

SEZIONE II.

Delle Misure provvisorie alle quali può far luogo la Domanda del divorzio per causa determinata.

267. La cura provvisionale de' figli, pendente la lite del divorzio, rimarrà presso il marito attore o convenuto, a meno che non venga altrimenti ordinato dal tribunale sulla istanza o della madre, o della famiglia, o del Regio Procuratore, per il vantaggio maggiore dei figli.

268. In pendenza della lite, la moglie at-

trice o convenuta in causa di divorzio, potrà lasciare l'abitazione del marito, e domandare una pensione alimentaria proporzionata alle di lui sostanze. Il tribunale destinerà la casa in cui la moglie dovrà abitare, e fisserà, se vi è luogo, la provvisione alimentaria da pagarsi dal marito.

269. La moglie sarà tenuta di giustificare la sua residenza nella causa che le fu destinata, ogni qualvolta ne sarà richiesta: mancando di giustificarla, il marito potrà ricusarle la provvisione alimentaria, e se la moglie è attrice, potrà far dichiarare che non sono più ammissibili le di lei domande.

270. La moglie in comunione di beni col marito, tanto attrice, quanto convenuta, in qualunque stato sia la causa, potrà dal giorno del decreto mentovato all'articolo 238. chiedere per cautela delle di lei ragioni, che siano apposti i sigilli sugli effetti mobili cadenti nella comunione. Questi sigilli non saranno tolti, se non facendosi l'inventario e la stima, e coll'obbligo al marito di restituire gli effetti inventariati, o di garantire il loro valore come depositario giudiziale.

271. Qualunque obbligazione contratta dal marito a carico della comunione, qualunque alienazione da lui fatta di stabili di-

pendenti dalla comunione, dopo il decreto mentovato all' articolo 238. sarà dichiarata nulla, quando si provi fatta o contratta in frode dei diritti della moglie.

SEZIONE III.

De' Motivi d' inammissibilità dell' Azione di divorzio per causa determinata.

272. Sarà estinta l' azione di divorzio colla riconciliazione dei due conjugi, avvenuta tanto dopo i fatti che avrebbero potuto autorizzarla, quanto dopo la domanda del divorzio stesso.

273. Nell' uno e nell' altro caso sarà dichiarata inammissibile la domanda dell' attore; potrà questi nondimeno intentare una nuova azione per la evenienza di altra causa dopo la riconciliazione, ed allora potrà far uso delle cause precedenti per appoggiare la nuova sua domanda.

274. Se l' attore nega che siavi seguita riconciliazione, il convenuto potrà darne la prova col mezzo o di scritture, o di testimonj nella forma prescritta nella prima sezione di questo capo.

272. *Argum. leg. 3, et leg. 7, ff. de divortiis et repudiis.*

CAPO III.

Del Divorzio per reciproco consenso.

275. Il reciproco consenso de' conjugi non sarà ammesso, se il marito è minore di venticinque anni, o se la moglie è minore d' anni ventuno.

276. Non sarà ammesso il reciproco consenso se non dopo due anni di matrimonio.

277. Parimente non si ammetterà il divorzio per reciproco consenso dopo vent' anni di matrimonio, nè quando la moglie sarà nell' età d' anni quarantacinque.

278. In nessun caso il reciproco consenso de' conjugi sarà sufficiente, quando non sia autorizzato dai loro padri e dalle loro madri, o da altri loro ascendenti viventi, a norma delle regole prescritte dall' articolo 150. al titolo *del Matrimonio*.

279. I conjugi, determinati ad effettuare il divorzio per reciproco consenso, dovranno preventivamente far seguire l' inventario, e

la stima di tutti i loro beni mobili ed immobili, e sistemare i loro rispettivi diritti, su' quali però sarà in loro facoltà di transigere.

280. Saranno parimente tenuti di fare costare con iscrittura la loro convenzione su i tre seguenti punti:

1. A chi saranno affidati i figli nati dalla loro unione, tanto durante il tempo degli esperimenti, quanto dopo la dichiarazione del divorzio;

2. In qual casa debba la moglie ritirarsi, e dimorare durante il tempo degli esperimenti;

3. Qual somma dovrà il marito sborsare alla moglie durante il suddetto tempo, nel caso ch'ella non possieda redditi sufficienti per provvedere a' di lei bisogni.

281. I conjugi si presenteranno in persona, ed unitamente al presidente del tribunale civile del loro circondario, od avanti il giudice che ne farà le veci, e dichiareranno le loro volontà in presenza di due notari, che avranno seco loro condotti.

282. Il giudice in presenza dei due notari farà ai conjugi, tanto unitamente che separatamente, quelle rimostranze ed esortazioni, che giudicherà convenienti: farà loro lettura del capo IV. del presente titolo,

il quale regola *gli effetti del Divorzio*, e svilupperà ad essi tutte le conseguenze del loro procedere.

283. Perseverando i conjugi nella loro risoluzione, il giudice rilascierà loro il certificato d'aver domandato il divorzio, e di acconsentirvi reciprocamente: saranno inoltre essi tenuti di deporre senza dilazione nelle mani de' notari, oltre gli atti mentovati agli articoli 279. e 280.

1. Gli atti della loro nascita, e del loro matrimonio;

2. Gli atti di nascita e di morte di tutti i figli nati dalla loro unione;

3. La dichiarazione autentica de' rispettivi genitori, o degli altri ascendenti che sono in vita, portante che per motivi ad essi noti autorizzano il tale o la tale, loro figlio o figlia, nipote maschio o femmina, maritato o maritata, col tale o colla tale a chiedere il divorzio e ad acconsentirvi. I padri, le madri, gli avi, e le avole de' conjugi si presumeranno vivi, sino a tanto che verranno presentati gli atti giustificanti la loro morte.

284. I notari stenderanno un circostanziato processo verbale di tutto ciò che è stato detto o fatto in esecuzione de' precedenti articoli: la minuta resterà presso il

più vecchio dei due notarì, come pure le carte prodotte; le quali resteranno unite al processo verbale, in cui sarà fatta menzione dell' avvertimento, che verrà dato alla moglie di ritirarsi dentro ventiquattr' ore nella casa convenuta fra essa ed il marito, ed ivi dimorare sino a che sia pronunziato il divorzio.

285. La dichiarazione fatta in tal modo, sarà colle stesse formalità rinovata ne' primi quindici giorni successivi di ciascun mese quarto, settimo e decimo. Le parti saranno tenute a riprodurre ogni volta la prova, mediante atto pubblico, della perseveranza de' loro genitori, o de' loro ascendenti nella prima determinazione; ma esse non saranno tenute a ripetere la produzione di alcun' altro atto.

286. Fra quindici giorni da che sarà trascorso l' anno, da computarsi dal giorno della prima dichiarazione, i conjugi, ciascuno assistito da due amici i più ragguardevoli nel circondario, d' età d' anni cinquanta almeno, si presenteranno unitamente ed in persona al presidente del tribunale, od al giudice che ne farà le veci, ad esso rimetteranno le copie in debita forma de' quattro processi verbali contenenti il reciproco loro consenso, e di tutti quegli atti che vi sa-

ranno stati uniti, e ciascuno di essi separatamente, sempre però in presenza l' uno dell' altro, e delle quattro ragguardevoli persone, chiederanno al magistrato l'ammissione del divorzio.

287. Dopo che il giudice e gli assistenti avranno fatte ai conjugi le loro osservazioni, perseverando questi, sarà rilasciato l'atto provante la loro istanza, e la consegna da essi fatta delle carte che l' appoggiano. Il cancelliere del tribunale stenderà su di ciò il processo verbale, il quale verrà sottoscritto tanto dalle parti (qualora non dichiarino di non sapere o di non potere sottoscrivere, nel qual caso se ne farà menzione) quanto dai quattro assistenti, dal giudice e dal cancelliere.

288. Il giudice apporrà successivamente in fine di questo processo verbale il suo decreto esprimente che, fra tre giorni, sarà da esso fatta relazione di ogni cosa al tribunale nella camera del consiglio, sentito nelle sue conclusioni in iscritto il Regio Procuratore, cui per tale effetto saranno dal cancelliere comunicati gli atti.

289. Se il Regio Procuratore riscontra negli atti essersi provato che allorquando i conjugi fecero la loro prima dichiarazione, il marito aveva venticinque anni, la moglie

ventuno; che a quell'epoca erano maritati già da due anni, che la durata del loro matrimonio non oltrepassava gli anni venti, che la moglie non era giunta agli anni quarantacinque, che il reciproco consenso è stato espresso quattro volte nel corso dell' anno, premesse le cose quì sopra ordinate, con tutte le solennità richieste dal presente capo, e singolarmente coll' autorizzazione de' loro genitori, o degli altri loro ascendenti in vita, ove i genitori siano premorti, allora il suddetto Regio Procuratore darà le sue conclusioni in questi termini, *la legge permette*: nel caso contrario, le di lui conclusioni saranno così concepite, *la legge proibisce*.

290. Il tribunale sulla relazione della causa non potrà fare altre verificazioni che quelle indicate nel precedente articolo. Se il tribunale opina che risulti avere le parti soddisfatto alle condizioni, ed osservate le formalità determinate dalle leggi, ammetterà il divorzio, e rimetterà le parti avanti l' ufficiale dello stato civile, acciocchè lo pronunzj: nel caso contrario, il tribunale dichiarerà non esservi luogo al divorzio, e darà i motivi della sua decisione.

291. L' appellazione dalla sentenza, che avrà dichiarato non farsi luogo al divorzio,

non potrà riceversi che quando verrà interposta da entrambi i conjugi, e con atti separati, non prima di dieci giorni, nè dopo venti giorni dalla data della sentenza di prima istanza.

292. Gli atti d'appellazione s'intimeranno reciprocamente tanto ai conjugi che al Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza.

293. Il Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza, fra i dieci giorni da computarsi dal giorno della fattagli comunicazione del secondo atto d'appellazione, trasmetterà al Regio Procuratore presso il tribunale d'appello, la copia della sentenza, ed i documenti su' quali è stata fondata. Il Regio Procuratore presso il tribunale d'appello, fra dieci giorni della ricevuta delle carte, inoltrerà al suddetto tribunale le sue conclusioni in iscritto: il presidente, od il giudice che ne fa le veci, farà la sua relazione al tribunale d'appello nella camera del consiglio, e fra dieci giorni dopo la trasmissione delle suddette conclusioni, il tribunale giudicherà diffinitivamente.

294. In forza della sentenza di ammissione del divorzio, e fra venti giorni dalla di lei data, i conjugi si presenteranno in per-

sona ed unitamente davanti all'ufficiale dello stato civile, affinchè pronunzj il divorzio. Scorso il suddetto termine, la sentenza si considererà come non pronunziata.

CAPO IV.

Degli Effetti del Divorzio.

295. I conjugi che faranno divorzio per qualunque causa, non potranno più ricongiungersi.

296. In caso di divorzio pronunziato per causa determinata, la donna che avrà fatto divorzio, non potrà rimaritarsi, se non dieci mesi dopo pronunziato il medesimo.

297. In caso di divorzio per iscambievole consenso, nè l'uno nè l'altro dei conjugi potrà contrarre un nuovo matrimonio, se non che tre anni dopo la pronunziazione del divorzio.

298. In caso di divorzio ammesso in giustizia per causa di adulterio, il conjuge colpevole non potrà mai maritarsi col complice del suo delitto. La donna adultera sarà condannata nella stessa sentenza, e ad istanza del ministero pubblico, alla reclusione in una casa di correzione per un tempo determinato, che non potrà essere minore di

tre mesi, nè maggiore di due anni.

299. Per qualunque causa abbia avuto luogo il divorzio, eccetto il caso di reciproco consenso, il conjuge contro cui sarà stato ammesso il divorzio, perderà tutti gli utili che il consorte gli aveva accordati, sia nel contratto matrimoniale, sia dopo il matrimonio.

300. Il conjuge che avrà ottenuto il divorzio, conserverà gli utili accordatigli dall' altro conjuge, quantunque essi fossero stati stipulati reciprocamente, e che la reciprocità non abbia più luogo.

301. Se i conjugi non avessero stipulato alcun utile, o se questo non apparisse sufficiente ad assicurare la sussistenza del conjuge che ha ottenuto il divorzio, il tribunale potrà decretare a di lui favore sui beni dell' altro conjuge una pensione alimentaria non eccedente il terzo delle rendite del medesimo. Questa pensione sarà rivocabile nel caso in cui cessasse il bisogno.

302. I figli saranno affidati al conjuge che ha ottenuto il divorzio, quando però il tribunale, sulla domanda della famiglia, o del Regio Procuratore, non ordini pel maggiore vantaggio de' figli, che tutti od alcuno di essi siano affidati alle cure o dell' altro conjuge, o di una terza persona.

303. Qualunque sia la persona a cui saranno i figli affidati, il padre e la madre conserveranno rispettivamente il diritto di vegliare sul mantenimento e sulla educazione de' medesimi, e saranno tenuti a contribuirvi in proporzione delle loro sostanze.

304. Lo scioglimento del matrimonio a causa di divorzio ammesso giudizialmente, non priverà i figli nati da questo matrimonio d' alcuno avvantaggio che lor venisse assicurato dalle leggi, o dalle convenzioni matrimoniali de' loro genitori; ma non si farà luogo ai diritti dei figli, se non nella medesima guisa e nelle medesime circostanze in cui vi si sarebbe fatto luogo, se non fosse avvenuto il divorzio.

305. In caso di divorzio pel reciproco consenso de' conjugi, i figli nati dal loro matrimonio, computando dal giorno della prima loro dichiarazione, acquisteranno *ipso jure* la proprietà della metà de' beni de' loro genitori: questi però conserveranno ciò nondimeno l' usufrutto di questa metà sino alla maggior' età de' loro figli, col carico di provvedere al nutrimento, educazione e mantenimento in proporzione delle loro sostanze e del loro stato, e ciò senza pregiudizio degli altri vantaggi che fossero stati assicurati ai medesimi figli nei patti matrimoniali de' loro genitori.

296. *Leg. 1, in pr. leg. 9, leg. 1, ff. de his qui notantur infamia; leg. 2, cod de secundis nuptiis.*

298. *Leg. 13, ff. de his quae ut indignis auferuntur; leg. 27, cod. ad legem Juliam de adulteriis. — Nov. 117, cap. 8. §. 2, Novell. 134, cap. 10. — Autenthica, sed hodie, cod. ad legem Juliam de adulteriis.*

299. *Argum. ex leg. 8, §. 4 et 5, cod. de repudiis et judicio de moribus sublato. — Novell. 117, cap. 8 et 9.*

300. *Argum. ex leg. 8 §. 4 et 5, cod. de repudiis et judicio de moribus sublato. — Novell. 177, cap. 8 et 9.*

302. *Leg. unic., cod. divortio facto apud, quem. — Auth. si pater, cod. eod. — Novell. 117 cap. 8, §. 1.*

303. *Novell. 117. cap. 7.*

304. *Novell. 117. cap. 7.*

CAPO V.

Della Separazione personale.

306. Nel caso in cui ha luogo la domanda di divorzio per causa determinata, sarà

in arbitrio dei conjugi di domandare la separazione personale.

307. Sarà essa proposta, attitata e giudicata nella stessa guisa, come qualunque altra azione civile: essa non potrà aver luogo pel solo consenso reciproco de' conjugi.

308. La moglie contro cui sarà pronunziata la separazione personale a causa d'adulterio, verrà condannata colla medesima sentenza, e ad istanza del ministero pubblico, alla reclusione in una casa di correzione per un tempo determinato, non minore di mesi tre, nè maggiore di anni due.

309. Sarà in arbitrio del marito di sospendere l'effetto di questa condanna, quando acconsenta a ripigliare la moglie.

310. Allorchè la separazione personale pronunziata per qualunque altra causa, eccetto che per quella d'adulterio della moglie, avrà durato tre anni, lo sposo che in origine era convenuto, potrà domandare il divorzio al tribunale, il quale lo ammetterà, se l'attore in origine presente, o nelle debite forme chiamato, non acconsenta immediatamente a far cessare la separazione.

311. La separazione personale produrrà sempre la separazioue de' beni.

308. *Novell.* 117, *cap.* 8. §. 1. — *Authentic. sed hodie, cod. ad Legem Juliam de adulteriis.*

309. *Novell.* 154. *cap.* 10.

TITOLO VII.

Della Paternità e della Figliazione.

CAPO I.

Della Figliazione della prole legittima, o durante il matrimonio.

312. Il figlio conceputo durante il matrimonio ha per padre il marito.

Nulla ostante questi potrà negare di riconoscere il figlio, se proverà che durante il tempo trascorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio, egli era, sia per causa d'allontanamento, sia per effetto di qualche accidente nella impossibilità fisica di coabitare colla moglie.

313. Il marito allegando la sua naturale impotenza non potrà non riconoscere il figlio, e non potrà non riconoscerlo ancora

per causa d'adulterio, purchè non gliene sia stata celata la nascita, nel qual caso verrà ammesso a proporre tutti i fatti tendenti a giustificare non esserne egli il padre.

314. Il marito non potrà ricusare di riconoscere il figlio nato prima del centottantesimo giorno del matrimonio nei casi seguenti; 1. quando avanti il matrimonio fosse stato consapevole della gravidanza; 2. quando avesse assistito all'atto di nascita, e quando questo atto fosse stato da lui sottoscritto, o contenesse la sua dichiarazione di non sapere scrivere; 3. quando il parto non fosse dichiarato vitale.

315. La legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio, potrà essere impugnata.

316. Nei diversi casi in cui il marito è autorizzato a reclamare, dovrà farlo entro un mese, quando si trovi nel luogo ove è nato il fanciullo.

Entro due mesi dopo il suo ritorno, quando a quell'epoca fosse assente;

Entro due mesi dopo scoperta la frode, quando gli si fosse tenuta occulta la nascita del fanciullo.

317. Se il marito fosse morto prima di reclamare, ma non fosse ancora trascorso il

tempo utile per farlo, gli eredi avranno due mesi per impugnare la legittimità del figlio computabili dall'epoca in cui questi sarebbesi messo in possesso dei beni del marito, o dall'epoca in cui gli eredi fossero turbati dal medesimo in questo possesso.

318. Qualunque atto stragiudiziale contenente il rifiuto per parte del mariio, o de' suoi eredi, di riconoscere il figlio, sarà ritenuto come non fatto, se non è susseguito nel termine di un mese da un'azione in giudizio diretta contro un tutore speciale dato al figlio, ed in concorso di sua madre.

---

312. *Leg.* 5. *ff. de in jus vocando Leg.* 6. *ff. de his qui sunt sui vel alieni juris. Leg.* 12. *ff. de statu hominum. Leg.* 4. *cod. de posthumis haeredibus instit.*

313. *Leg.* 6. *ff. de his qui sunt sui vel alieni juris.* Leg. 11. §. 9. *ff. ad legem Juliam de adulteriis.* — *Leg.* 29. §. 1. *ff. ue probationibus.*

314. *Leg.* 12. *ff. de statu hominum.* — *Novell.* 39. *cap. ultim.* — *Leg.* 3. §. 12. *ff. de suis et legitimis haeredibus.* — *Argum. ex leg.* 1. §. 1. *ff. de agnoscendis, et alendis liberis.*

315. *Leg. 4. eod. de posthumis haeredibus instit. leg. 3. §. 1. ff. de suis et legitimis haeredibus.*

CAPO II.

Delle Prove di Figliazione della prole legittima.

319. La figliazione della prole legittima si prova cogli atti di nascita inscritti sul registro dello stato civile.

320. In mancanza di questo titolo, basta il possesso continuo nello stato di figlio legittimo.

321. Il possesso di stato si comprova mediante una sufficiente riunione di fatti i quali indichino le relazioni di figliazione e di paternità fra un' individuo e la famiglia a cui pretende appartenere.

I principali fra questi fatti sono,

Che l'individuo ha sempre portato il nome del padre cui pretende appartenere;

Che il padre lo ha trattato come suo figlio, ed ha provveduto in questa qualità, alla educazione, al mantenimento e allo stabilimento di lui;

Che è stato riconosciuto costantemente come tale nella società.

Che è stato riconosciuto in questa qualità dalla famiglia.

322. Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l' atto della sua nascita ed il possesso conforme ad esso;

E parimenti nessuno potrà muovere controversia sopra lo stato di colui il quale ha un possesso conforme al titolo della sua nascita.

323. Mancando il titolo ed il possesso continuo, o quando il figlio fosse stato inscritto sotto falsi nomi, o come nato da genitori incerti, la prova di figliazione può farsi col mezzo di testimonj.

Ciò non ostante questa prova non può essere ammessa, che allorquando vi sia un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni od indizj risultanti da fatti fino a quel tempo costanti, si trovino abbastanza gravi per determinare l' ammissione.

324. Il principio di prova per iscritto risulta dagli atti di famiglia, dai registri, e dalle carte private del padre, o della madre dagli atti pubblici e privati provenienti da una delle parti impegnate nella contestazione, o che vi avrebbe interesse se fosse in vita.

325. La prova contraria potrà farsi con tutti i mezzi proprj a stabilire, che il reclamante non sia il figlio della madre, che pretende di avere, oppure che non è figlio del marito della madre, quando fosse provata la maternità.

326. I tribunali civili saranno i soli competenti per pronunziare sui reclami di stato.

327. L'azione criminale contro il delitto di soppressione di stato non potrà intraprendersi, che dopo la sentenza diffinitiva sulla quistione di stato.

328. L'azione per reclamare lo stato è imperscrittibile riguardo al figlio.

329. La detta azione non può essere intentata dagli eredi del figlio, il quale non abbia reclamato, se non nel caso, in cui fosse morto in età minore, o nei cinque anni dopo la sua maggior' età.

330. Gli eredi possono proseguire questa azione, quando sia stata promossa dal figlio, purchè non abbia receduto formalmente, o non abbia lasciato oltrepassare tre anni computabili dall' ultimo atto della lite senza proseguirla.

---

319. *Argum. ex leg. 2. cod. de testibus.*

Leg. 29. *ff. de probationibus, et leg.* 4. *cod. eod.*

320. *Argum. ex legibus* 9. *et* 13. *codice de nuptiis.*

323. *Argum. ex leg.* 2. *cod. de testibus.*

324. *Leg.* 29. *ff. de probationibus.*

326. *Leg.* 32. §. 6. *et* 7. *ff. de receptis qui arbitrium.*

327. *Leg.* 1. *cod. de ordine cognitionum.*

CAPO III.

Dei Figli naturali.

SEZIONE I.

Della Legittimazione dei Figli naturali.

331. I figli nati fuori di matrimonio, eccettuati gl' incestuosi, e gli adulterini, potranno essere legittimati mediante il susseguente matrimonio de' loro padri, e delle loro madri, quando questi gli avranno legalmente riconosciuti per figli prima del loro matrimonio, o che li riconosceranno nell' atto stesso della celebrazione.

332. La legittimazione può aver luogo anche a favore dei figli premorti, che hanno lasciato discendenti superstiti; ed in tal caso essa giova ai detti discendenti.

333. I figli legittimati col susseguente matrimonio avranno diritti eguali, come se fossero nati dallo stesso matrimonio.

---

331. *Novell.* 91. *cap.* 15. — *Leg.* 5. *leg.* 10. *leg.* 11. *cod. de naturalibus liber* — *Novell.* 118. *cap. ultim.*

332. *Inst. de haereditatibus quae ab intest. deferuntur.*

333. (Diritto Canonico. *Cap. Tanta vis extra qui filiis sint legitimi.*)

SEZIONE II.

Del Riconoscimento de' Figli naturali.

334. Il riconoscimento di un figlio naturale si farà con un atto autentico, quando lo stesso figlio nell'atto di nascita non sia già stato riconosciuto,

335. Questo riconoscimento non potrà aver luogo a favore di figli nati da incesto o da adulterio.

336. Il riconoscimento del padre, senza l'indicazione e l'approvazione della madre, non produce effetto che riguardo al padre.

337. Il medesimo riconoscimento fatto durante il matrimonio, da uno de' conjugi, a favore d'un figlio naturale avuto prima del matrimonio da altri, fuorchè dal proprio consorte, non può nuocere nè a questo, nè ai figli nati dal suo matrimonio.

Non ostante produrrà il suo effetto dopo lo scioglimento del matrimonio, quando da questo non resti prole.

338. Il figlio naturale riconosciuto non potrà reclamare i diritti di figlio legittimo. I diritti de' figli naturali saranno determinati nel titolo *delle Successioni*.

339. Ogni riconoscimento fatto per parte del padre o della madre, ed ogni reclamo per parte del figlio, potrà essere impugnato da tutti coloro che vi avranno interesse.

340. Le indagini sulla paternità sono vietate.

Nel caso di ratto, allorchè l'epoca di esso coinciderà con quella del concepimento, il rapitore, sulla domanda delle parti interessate, potrà essere dichiarato il padre.

341. Le indagini sulla maternità sono ammesse.

Il figlio che reclamerà la madre, dovrà provare ch' egli è indenticamente quel medesimo che essa ha partorito.

Non sarà ammesso a somministrarne la prova per testimonj, eccetto che vi concorra un principio di prova per iscritto.

342. Il figlio non è giammai ammesso a fare indagini sulla paternità e sulla maternità, nei casi in cui, a termini dell' articolo 335. non si fa luogo al riconoscimento.

---

341. *Argum. ex leg. 4. ff. de in jus vocando.*

TITOLO VIII.

Dell' Adozione e della Tutela officiosa.

CAPO I.

Dell' Adozione.

SEZIONE I.

Dell' Adozione, e de' suoi effetti.

343. L'adozione è soltanto permessa alle persone dell'uno, o dell'altro sesso in età maggiore degli anni cinquanta, le quali al tempo dell'adozione non abbiano figli, o discendenti legittimi, ed abbiano almeno quindici anni di più di coloro che si propongono di adottare.

344. Nessuno può essere adottato da più persone, fuorchè da due conjugi.

Toltone il caso dell'articolo 366. niun conjuge può adottare senza il consenso del suo consorte.

345. Non si potrà far uso della facoltà di adottare se non verso quegli, a cui nella sua minore età, almeno pel corso di sei anni si siano somministrati sussidj, e per cui

si siano avute non interrotte cure, ovvero verso colui che abbia salvata la vita all' adottante, od in un combattimento, o col liberarlo dall'incendio o dalle acque.

In questo secondo caso basterà che l'adottante sia maggiore, più avanzato in età dell'adottato, senza figli e discendenti legittimi, e se è conjugato, basterà che il consorte acconsenta all'adozione.

346. L'adozione in nessun caso potrà aver luogo prima dell'età maggiore dell'adottato. Se questi, avendo ancora il padre e la madre, od uno di essi, non ha compiuti gli anni venticinque, dovrà ottenere il consenso per l'adozione o d'entrambi, o del solo superstite; e se è maggiore degli anni venticinque, dovrà richiedere il loro consiglio.

347. L'adozione conferisce il cognome dell'adottante all'adottato, che lo aggiunge al proprio.

348. L'adottato rimarrà nella sua famiglia naturale, e vi conserverà tutti i suoi diritti: tuttavia il matrimonio è proibito.

Tra l'adottante, l'adottato ed i suoi discendenti;

Tra i figli adottivi di una stessa persona;

Tra l'adottato ed i figli che potrebbero sopravvenire all'adottante;

Tra l'adottáto ed il consorte dell'adottante, e reciprocamente tra l'adottante ed il consorte dell'adottato.

349. L'obbligazione naturale, che continuerà a sussistere tra l'adottato ed i suoi genitori di somministrarsi gli alimenti nei casi determinati dalla legge sarà considerata comune all'adottante, ed all'adottato, l'uno, verso l'altro.

350. L'adottato non acquisterà verun diritto di successione sui beni dei parenti dell'adottante, ma sulla successione dell'adottante avrà gli stessi diritti, che vi avrebbe il figlio nato da matrimonio, anche quando vi fossero altri figli legittimi, e naturali nati dopo l'adozione.

351. Se l'adottato muore senza discendenti legittimi, le cose date dall'adottante, o provvenute dalla di lui eredità, le quali esisteranno in natura al tempo della morte dell'adottato, ritorneranno all'adottante od a' suoi discendenti, coll'obbligo di contribuire al pagamento de' debiti, e senza pregiudizio de' terzi.

Gli altri beni dell'adottato apparterranno a' suoi parenti, i quali anche per gli oggetti espressi in questo articolo escluderanno sempre tutti gli eredi dell'adottante, quando non siano di lui discendenti.

352. Se durante la vita dell' adottante, e dopo la morte dell' adottato, i figli o discendenti da questo lasciati morissero essi pure senza prole, l'adottante succederà nelle cose da lui date, come è stabilito nell' antecedente articolo: ma questo diritto sarà inerente alla persona dell' adottante, e non trasmissibile a' suoi eredi, ancorchè discendenti.

---

343. *Leg.* 15. §. 2. *leg.* 16. 17. §. 3. *leg.* 40. §. 1. *ff. de adoption. et emancipationib. leg.* 5. *cod. de adoption.*

345. (Per esaminar quali fossero le cause per le quali si permetteva in Roma l'adozione. *V. leg.* 17. *ff. de adoptionibus et emancipationibus*).

346. Le leggi romane permettevano l'adozione innanzi che l'adottato fosse maggiore. — *V.* Ulpian. *Frag. tit.* 8. §. 5. — *Argum. ex leg.* 17. 18. *et* 19. *ff. de adoption. et emancipationibus*. — *Leg.* 2. *cod. de adoptionibus*.)

347. *Argum. ex leg.* 1. *ff. de aptionibus et emancipationibus*.

348. *Leg.* 23. *et* 44. *ff. de adoptionibus et emanicipationibus*. — *Institut. de nuptiis*.

349. *Argum. ex tota leg. 5. ff. de agnoscendis et alend. liberis, et toto tit. cod. de alendis liberi.*

350. *Leg. 25. ff. de adoptionibus et emancipat.*

351. *Argum. ex leg. 6. ff. de jure dotium, et leg. 2. cod. de bonis quae liberis.*

352. *Argum. ex leg. 6. ff. de jure dotium, et leg. 2. cod. de bonis quae liberis.*

SEZIONE II.

Delle Forme dell' Adozione.

353. La persona che vorrà adottare, e quella che vorrà essere adottata, si presenteranno al giudice di pace del domicilio dell' adottante, per passare all' atto del loro rispettivo consenso.

254. Dalla parte, che avrà prevenuto, si consegnerà, entro i dieci giorni susseguenti, una copia di quest' atto al Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza, nel distretto del quale esiste il domicilio dell' adottante per la omologazione del tribunale medesimo.

355. Il tribunale radunato nella camera

del consiglio dopo aver assunte le opportune informazioni, verificherà, 1. se siansi adempite tutte le condizioni della legge, 2. se colui, che si propone di adottare, goda buona fama.

356. Il tribunale sentito il Regio Procuratore, ed omessa ogni altra formalità di processo, senza esprimere i motivi, pronunzierà in questi termini: *si fa luogo*; ovvero *non si fa luogo all' adozione*.

357. Nel mese successivo alla sentenza del tribunale di prima istanza, sarà la detta sentenza sottoposta al tribunale d' appello, ad istanza della parte che avrà prevenuto, ed il tribunale d' appello procederà nelle stesse forme praticate da quello di prima istanza, e pronunzierà senza allegarne i motivi. *La sentenza è confermata, o la sentenza è riformata; ed in conseguenza si fa luogo, o non si fa luogo all' adozione*.

358. Qualunque sentenza del tribunale d' appello che ammetterà l' adozione, sarà proferita all' udienza, e verrà affissa in que' luoghi ed in quel numero di copie che il tribunale stimerà conveniente.

359. Nei tre mesi successivi alla sentenza, sull' istanza dell' uno o dell' altra delle parti, l' adozione sarà inscritta nei registri dello stato civile del luogo ove l' adottante avrà il suo domicilio.

Questa inscrizione non avrà luogo che in vista della presentazione di una copia autentica della sentenza del tribunale d'appello, e l'adozione resterà senza effetto se non sarà stata inscritta nel suddetto termine.

360. Se l'adottante morisse dopo che l'atto comprovante la sua volontà di passare all'atto dell'adozione sarà stato ricevuto dal giudice di pace, ed inoltrato avanti ai tribunali, e questi non avessero pronunziato diffinitivamente, sarà continuato il processo, e sarà, se siavi luogo, ammessa l'adozione.

Gli eredi dell'adottante potranno qualora credono inammissibile l'adozione, presentare al Regio Procuratore qualunque memoria ed osservazione a quest'oggetto.

---

353. *Leg.* 11. *cod. de adoptionibus.*

355. *Tota leg.* 17. *ff.* de *adoptionibus et emancipat.*

CAPO II.

Della Tutela Officiosa.

361. Chiunque in età oltre i cinquanta anni, privo di figli, e di legittimi discendenti, vorrà con un titolo legale unire a se una persona durante la di lei minore età, potrà divenire tutore officioso di questa, qualora ottenga il consenso di entrambi i suoi genitori o del superstite fra essi, e mancando sì l'uno, che l'altro, del consiglio di famiglia, o finalmente se detta persona non ha parenti noti, qualora ottenga il consenso degli amministratori dell'ospizio in cui sarà stata ricoverata, o della municipalità del luogo della sua residenza.

362. Un conjuge non può divenire tutore officioso senza il consenso dell'altro conjuge.

363. Il giudice di pace del domicilio del figlio stenderà processo verbale delle domande e de' correlativi assensi della tutela officiosa.

364. Questa tutela non potrà aver luogo che in favore de' figli minori d'anni quindici.

La medesima, oltre ciò che sarà stato particolarmente convenuto, produrrà l' ob-

bligo di alimentare, di allevare il pupillo, e di porlo in istato di procacciarsi il proprio sostentamento.

365. Se il pupillo ha qualche sostanza, e se egli era anteriormente sotto tutela, l'amministrazione de' suoi beni e la cura della persona passerà al tutore officioso, il quale però non potrà imputare sulle rendite del pupillo le spese dell'educazione.

366. Se il tutore officioso, trascorsi cinque anni compiti dopo l'assunta tutela, prevedendo di morire avanti che il pupillo sia fatto maggiore, gli conferisce l'adozione mediante atto testamentario, questa disposizione sarà valida, purchè il tutore officioso non lasci figli legittimi.

367. Nel caso che il tutore officioso morisse o prima, o dopo i cinque anni, senza avere adottato il suo pupillo, verranno somministrati a questo durante la di lui minore età, i mezzi di sussistenza, nella qualità e quantità da regolarsi, in mancanza di un anteriore e speciale convenzione, o amichevolmente tra i rispettivi rappresentanti il tutore ed il pupillo, o nella via giudiziaria in caso di contestazione.

368. Se il tutore officioso vuole adottare il di lui pupillo giunto alla maggiore età, e questi vi acconsenta, si procederà all'ado-

zione, osservate le forme prescritte nel precedente capo, e gli effetti saranno in ogni loro parte i medesimi.

369. Se nei tre mesi successivi alla maggiore età del pupillo, le di lui istanze fatte al tutore officioso per essere adottato, non avranno avuto effetto, e che il pupillo non si trovi capace di procacciarsi la sussistenza, il tutore officioso potrà essere condannato ad indennizzare il pupillo per la sovraccennata di lui incapacità.

Questa indennizzazione si limiterà ai sussidj atti ad abilitarlo ad un mestiere; ritenuti però in vigore i patti che si fossero stipulati per l'evenienza di questo caso.

370. Il tutore officioso che avesse avuto l'amministrazione de' beni pupillari, sarà in ogni caso obbligato al rendimento de' conti.

TITOLO IX.

Della Patria Potestà.

371. Il figlio, qualunque età egli abbia, deve onorare e rispettare i suoi genitori.

372. E' soggetto alla loro autorità sino a che sia fatto maggiore, o sino alla sua emancipazione.

373. Durante il matrimonio quest' auto-

rità è esercitatata dal solo padre.

374. Il figlio non può abbandonare la casa paterna senza il permesso del padre, fuorchè per causa di volontario arrolamento dopo compiti gli anni diciotto.

375. Il padre avendo gravi motivi di malcontento per la condotta di un figlio, avrà i seguenti mezzi di correzione.

376. Se il figlio non sarà ancor giunto al principio dell'anno sedicesimo di sua età, il padre potrà farlo tenere in arresto per un tempo non maggiore di un mese; ed a tale effetto, il presidente del tribunale del circondario, dovrà ad istanza del padre, rilasciare il decreto d'arresto.

377. Dall'incominciamento dell'anno sedicesimo sino alla maggior' età, od alla emancipazione, il padre potrà soltanto domandare la detenzione del figlio per sei mesi al più; a quest'effetto si rivolgerà al presidente del detto tribunale, il quale dopo aver conferito col Regio Procuratore, rilascerà o ricuserà l'ordine dell'arresto, e potrà nel primo caso, abbreviare il tempo della detenzione richiesto dal padre.

378. Nell'uno e nell'altro caso, non avrà luogo veruna scrittura, o formalità giudiziale: il solo ordine d'arresto sarà ridotto in iscritto, senza esprimere i motivi.

Il padre sarà soltanto tenuto a sottoscriversi ad un atto con cui si obblighi di pagare tutte le spese, e di somministrare i congrui alimenti.

379. E' sempre in facoltà del padre di abbreviare il termine della detenzione da esso lui ordinata o richiesta. Se il figlio dopo essere stato posto in libertà, ricade in nuovi traviamenti, la detenzione potrà nuovamente ordinarsi nel modo prescritto negli antecedenti articoli.

380. Se il padre è rimaritato, sarà obbligato, all' oggetto di ottenere la detenzione del figlio del primo letto, di conformarsi all' articolo 377. quand' anche questi non fosse giunto all' età d' anni sedici.

381. La madre sopravvivente e non rimaritata non potrà far arrestare un figlio, se non coll' assenso dei due più prossimi parenti paterni, e mediante istanza in conformità dell' articolo 377.

382. Quando il figlio avrà beni proprj, od eserciterà una professione, non potrà aver luogo il di lui arresto, se non mediante un' istanza nella forma prescritta nel citato articolo 377. quand' anche il figlio non fosse ancora giunto all' età d' anni sedici.

Il figlio arrestato potrà indirizzare una memoria al Regio Procuratore presso il tri-

bunale d' appello. Questo Procuratore se ne farà render conto da quello di prima istanza, e farà la sua relazione al presidente del tribunale d' appello, il quale dopo di averne data notizia al padre, e dopo di avere raccolte tutte le informazioni, potrà rivocare o modificare l' ordine rilasciato dal presidente del tribunale di prima istanza.

383. Gli articoli 376. 377. 378., e 379. saranno comuni al padre ed alla madre de' figli naturali legalmente riconosciuti.

384. Il padre durante il matrimonio, e dopo lo scioglimento di esso, il superstite fra i genitori, avrà l' usufrutto dei beni de' suoi figli, finchè essi sian giunti ai diciott' anni compiti, o sino all' emancipazione che potesse aver luogo prima della età dei diciott' anni.

385. I pesi di questo usufrutto saranno i seguenti:

1. I pesi istessi ai quali sono tenuti gli usufruttuarj;

2. Gli alimenti, il mantenimento e l' educazione de' figli in proporzione delle loro sostanze;

3. Il pagamento delle annualità arretrate o degli interessi de' capitali;

4. Le spese funebri, e quelle dell' ultima malattia.

386. Questo usufrutto non avrà luogo a favore di quella fra i genitori, contro di cui sarà stato pronunziato il divorzio; e cesserà per la madre che fosse passata alle seconde nozze.

387. Lo stesso usufrutto non si estenderà ai beni che i figli potranno acquistare col proprio lavoro od industria, nè a quelli che loro saranno stati lasciati per donazione, o per legato colla espressa condizione che il padre e la madre non ne abbiano a godere.

---

371. *Leg.6.ff.de in jus vucando.— Novell. 12. cap.*

372. *V.Instit.quibus modis jus patriae potestatis solvit.*, §. 3. —*Ulp. Fragm.tit.*10.§.1. —*Leg.*3.*eod.de emancipationibus.*

376. *Argum.ex leg.*3, *cod. de patria potestate.*

384. *Leg.*1.*et* 4, *de bonis maternis*; *leg.*6.*cod. de bonis quae liberis.*

387. *Leg.*6.*cod.de bonis quae liberis.* —*Novell.*117, *cap.*1, *in pr.*—*Leg.*7 *et* 8, *ff.de peculio leg.*4,§. 1; 3 *et* 7; *leg.*18, §. 2, 3, 4 *et* 5, *leg.* 4 *et* 11.*ff. de castrensi peculio. leg.*1. *cod.eod.Leg* 5. *cod.fam.erciscundae.*

TITOLO X.

Della Minore età, della Tutela, e della Emancipazione.

CAPO I.

Della Minore età.

388. Il minore è quella persona dell' uno o dell' altro sesso la quale non è giunta ancora all' età d' anni ventuno compiti.

---

388. *V. Instit. lib. 1. de curatoribus in princ.*

CAPO II.

Della Tutela.

SEZIONE I.

Della Tutela del Padre, e della Madre.

389. Il padre, durante il matrimonio, è l' amministratore de' beni di proprietà de' suoi figli minori.

Egli è tenuto a rendere conto della proprietà e delle rendite di que' beni, di cui egli non ha l' usufrutto e della sola proprietà di quegli altri il cui usufrutto gli è dalla legge attribuito.

390. Dopo lo scioglimento del matrimonio per la morte naturale o civile di uno de' conjugi, la tutela de' figli minori e non emancipati appartiene *ipso jure* al genitore superstite.

391. Potrà nondimeno il padre destinare alla madre sopravvivente e tutrice, un consulente speciale, senza il cui parere ella non possa fare alcun atto relativo alla tutela.

Se il padre specifica gli atti pei quali il consulente è nominato, sarà abilitata la tutrice a fare ogni altro atto senza l' assistenza di esso.

392. La nomina del consulente non potrà esser fatta che in una delle seguenti maniere.

1. Per un atto d'ultima volontà;

2. Con una dichiarazione fatta al giudice di pace assistito dal suo cancelliere o pure avanti notari.

393. Se alla morte del marito la moglie trovasi incinta, verrà nominato un curatore al ventre dal consiglio di famiglia.

Alla nascita del figlio, la madre ne diverrà tutrice, ed il curatore sarà *ipso jure* il surrogato tutore.

394. La madre non è obbligata ad accettare la tutela; nondimeno, in caso che essa la rifiuti, dovrà adempirne i doveri sino a che abbia fatto nominare un tutore.

395. Se la madre tutrice vuole rimaritarsi, dovrà, prima del matrimonio, convocare il consiglio di famiglia, il quale deciderà se la tutela debba esserle conservata.

In mancanza di questa convocazione, essa perderà *ipso jure* la tutela: ed il suo nuovo marito sarà solidariamente risponsabile di tutte le conseguenze della tutela ch'essa avrà indebitamente conservata.

396. Quando il consiglio di famiglia legalmente convocato conserverà la tutela alla madre, le darà necessariamente per con-

tutore il secondo marito, il quale diverrà solidariamente risponsabile unitamente alla moglie, dell'amministrazione posteriore al matrimonio.

---

390. *Leg.* 18, *ff. de tutelis*. *Leg.* 2, *cod. quando mulier tutelae officio*.

392. Ulp. *Fragm.tit.* 11, §.14.— *Leg.*1, 3. *et* 4.*ff. de testamentaria tutela*.

393. *Leg.*8, *ff. de curatoribus furioso dandis. Leg.*20. *ff. de tutoribus et curatoribus datis*. *Leg* 48, *de administratione et periculo*.

394. *Leg.*2, §. 1 *et* 2, *ff. qui petat tutores*. *Leg.*3. *et leg.*11, *cod. eod.*

(secondo il diritto romano, la madre, che non aveva fatti nominar dei tutori ai figli era esclusa dalla lor successione, *ab intest*. *Leg.*2, §. 23, *ad senatus consultum Tertullianum*.)

395. *Leg.*2, *cod.quando mulier tutelae officio*. *Leg.*6, *cod.in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contahitur* *Novell.* 22, *cap.* 40. *Novell.*94, *cap.*2, *Novell.*118, *cap.*5.

396. *Leg.*6, *cod.in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur*.

SEZIONE II.

Della Tutela conferita dal Padre, o dalla Madre.

397. Il diritto personale di assegnare un tutore parente od anche estraneo, non appartiene che a quello de' genitori, il quale morrà l'ultimo.

398. Questo diritto non potrà essere esercitato che nelle forme prescritte all'articolo 392. e sotto le seguenti eccezioni e modificazioni.

399. La madre rimaritata e non conservata nella tutela dei figli del primo suo matrimonio, non può assegnare ad essi un tutore.

400. Quando la madre rimaritata e conservata nella tutela, avrà destinato un tutore ai figli del primo suo matrimonio, tale destinazione non sarà valida, qualora non sia confermata dal consiglio di famiglia.

401. Il tutore eletto dal padre o dalla madre, non sarà tenuto ad accettar la tutela, se non è d'altronde nella classe di quelle persone alle quali in mancanza di questa elezione speciale, può il consiglio di famiglia addossarne il peso.

397. Ulp. *Fragm. tit.* 11, §. 14.— *Leg.* 1, 3 *et* 4, *de testamentaria tutela. Leg.* 4, *cod. eod. Leg.* 2, *ff. de confirmandis tutoribus. Leg.* 1, *cod. eod.*—*Leg.* 4. *cod. de testam. tutel.*

398. *Leg.* 1, 3 *et* 9 *ff. de testamentaria tutela,*— *Instit.* §. 5, *qui testamento tutores dari possunt.* — *leg.* 3, *ff. de confirmandis tutoribus. Leg.* 2, *cod. de confirm. tutor.*

399. *Argum. ex leg.* 2, *cod. quando mulier tutelae officio fungi potests.*

401. *Leg.* 27. *leg.* 28. §. 1, *leg.* 32, 33, *et* 36, *ff. de excusationibus tutorum. Leg.* 38, *de testam. tutel.*

SEZIONE III.

Della Tutela degli Ascendenti.

402. Quando dall'ultimo dei genitori defunti non sia stato assegnato un tutore al figlio in età minore, la tutela spetta di diritto al suo avo paterno; in mancanza di questo, all'avo materno, e si terrà lo stesso ordine rimontando la linea ascendentale, in modo che l'ascendente paterno venga preferito costantemente all'ascendente materno del grado medesimo.

403. Mancando l'avo paterno ed il materno del minore, e concorrendo due ascendenti di un grado superiore appartenenti entrambi alla linea paterna del minore, la tutela passerà di diritto all'avo paterno del padre del minore.

404. Concorrendo due bisavoli della linea materna, la nomina sarà fatta dal consiglio di famiglia, il quale non potrà però scegliere che uno di questi due ascendenti.

---

402. *Leg.12, tabularum, tabula 5. Leg. 1,7. 9 et 10.ff. de legittimis tutoribus. Leg.2 cod.eod*

SEZIONE IV.

Della Tutela conferita dal Consiglio di famiglia.

405. Quando un figlio minore e non emancipato resterà senza padre e madre, senza tutore da essi eletto, senza ascendenti maschi, come pure quando il tutore avente alcuna delle qualità sopra espresse, si trovasse o nei casi di esclusione di cui si par-

lerà in appresso, o legittimamente scusato, si procederà dal consiglio di famiglia alla deputazione di un tutore.

406. Questo consiglio sarà convocato tanto a richiesta e preventiva istanza dei parenti del minore, dei suoi creditori o di altre parti interessate, quanto ancora *ex officio* e per ordine del giudice di pace del domicilio del minore. Sarà in facoltà di qualunque persona il denunziare a questo giudice di pace il fatto che darà luogo alla deputazione di un tutore.

407. Il consiglio di famiglia, non compreso il giudice di pace, sarà composto di sei parenti od affini, metà del lato paterno, metà del materno, secondo l'ordine di prossimità in ciascuna linea, i quali potranno prendersi tanto nel comune ove si farà luogo alla tutela, quanto nella distanza di due miriametri.

Il parente sarà preferito all'affine nello stesso grado; e, fra i parenti di ugual grado, verrà preferito il più vecchio.

408. I fratelli germani del minore ed i mariti delle sorelle germane, sono i soli eccettuati dalla limitazione del numero stabilito nel precedente articolo.

Quando siano sei o più, saranno tutti membri del consiglio di famiglia, che da

essi soli verrà composto unitamente alle vedove degli ascendenti ed agli ascendenti legittimamente scusati, se ve ne fossero.

Quando fossero in numero minore, saranno chiamati gli altri parenti per completare il consiglio.

409. Quando i parenti od affini nell'una o nell'altra linea non si troveranno in numero sufficiente nei luoghi o nella distanza indicata all'articolo 407. il giudice di pace chiamerà i parenti od affini domiciliati in distanza maggiore, come pure i cittadini di quel comune cogniti per aver avuto abitualmente relazione di amicizia col padre o colla madre del minore.

410. Il giudice di pace, quand'anche si trovasse in luogo un numero sufficiente di parenti od affini, potrà permettere che vengano citati, qualunque sia la distanza del domicilio, i parenti od affini di grado prossimiore, come pure di grado eguale a quello dei parenti od affini presenti; in maniera però che ciò si effettui sottraendo alcuno di questi ultimi, e senza oltrepassare il numero stabilito negli articoli precedenti.

411. Il termine a comparire verrà stabilito dal giudice di pace per un giorno determinato, in maniera però che vi passi sempre fra l'intimazione della citazione ed

il giorno fissato per la convocazione del consiglio, un intervallo di tre giorni almeno, quando tutte le parti citate risiederanno nello stesso comune, o alla distanza di due miriametri.

Qualora fra le parti citate, se ne troverà alcuna domiciliata al di là di tale distanza, sarà accresciuto il termine di un giorno di più per ogni tre miriametri.

412. I parenti, affini od amici, in tal modo, chiamati, saranno tenuti a presentarsi personalmente, oppure a farsi rappresentare da un procuratore speciale.

Il procuratore non può rappresentare più d'una persona.

413. Qualunque parente, affine od amico, chiamato, e che, senza legittima causa, non comparisse incorrerà in una multa che non potrà eccedere cinquanta lire, la quale sarà pronunciata inappellabilmente dal giudice di pace.

414. Essendovi motivo sufficiente di scusa, e trovandosi conveniente, o di aspettare il membro assente, o di rimpiazzarlo, in tal caso, come in qualunque altro in cui sembrasse esigerlo l'interesse del minore, il giudice di pace potrà rimettere l'assemblea ad altro giorno determinato o prorogarla.

415. Quest' assemblea si terrà di diritto

presso il giudice di pace, eccetto che egli stesso non abbia indicato un altro locale, si richiede la presenza per lo meno di tre quarti dei membri stati chiamati, perchè essa possa deliberare.

416. Al consiglio di famiglia presiederà il giudice di pace, il quale vi avrà voce deliberativa, e preponderante in caso di parità di opinione.

417. Quando il minore, domiciliato nel Regno, possedesse beni nelle colonie, o viceversa, l'amministrazione speciale dei suoi beni verrà affidata ad un protutore.

In tal caso, il tutore ed il protutore saranno indipendenti, e non obbligati uno verso l'altro per la loro rispettiva amministrazione.

418. Il tutore, in tal qualità, agisce, ed amministra, dal giorno della sua deputazione, se era presente; diversamente, dal giorno in cui gli sarà stata notificata.

419. La tutela è un peso personale che non passa agli eredi del tutore. Questi saranno tenuti soltanto per l'amministrazione del loro autore, e quando siano in età maggiore, saranno tenuti a continuarla finchè sia deputato un nuovo tutore.

406. *Leg. 2, in pr. et §. 3, ff. qui petant. tutores; l. 4. cod. eod.*

417. *Leg. 4. ff. de administratione et periculo tutorum; leg. 1. cod. si ex pluribus tutoribus; leg. 2. cod. de periculo tutorum; leg. 2. cod. de dividenda tutela.*

418. *Leg. 1. §. 1. ff. de administratione et periculo tutor. Leg. 5. §. ultim., ff. eod. leg. 19. cod. eod.*

419. *L. 16. §. 1. ff. de tut. L. 1. ff. de fidejuss. et nominato tutor. L. ult., ff. de administrat. et peric. tut.*

SEZIONE V.

Del Tutore surrogato.

420. In ogni tutela vi sarà un tutore surrogato, che si nomina dal consiglio di famiglia.

Le sue funzioni consisteranno nell'agire per gl'interessi del minore, allorchè questi si trovino in opposizione con quelli del tutore.

421. Quando le funzioni di tutore saranno devolute ad una persona avente alcuna delle qualità espresse nelle superiori sezioni

§. II. e III. del presente capo, questo tutore prima di entrare in funzione, dovrà far convocare un consiglio di famiglia, composto nelle forme indicate nella sezione IV. acciocchè passi alla deputazione di un tutore surrogato.

Qualora siasi inmischiato nell'amministrazione prima di avere adempito a questa formalità, il consiglio di famiglia convocato, ad istanza dei parenti, creditori od altre persone interessate, ovvero dal giudice di pace *ex officio*, potrà, quando siavi dolo per parte del tutore, rimuoverlo dalla tutela, senza pregiudizio delle indennità dovute al minore.

422. Nelle altre tutele, la nomina del surrogato tutore avrà luogo immediatamente dopo quella del tutore.

423. In nessun caso il tutore voterà per la nomina del surrogato tutore, il quale sarà scelto, quando non sianvi fratelli germani, in quella delle due linee a cui il tutore non appartiene.

424. Se la tutela diverrà vacante o sarà abbandonata per assenza, il surrogato tutore non sarà di diritto il tutore, ma dovrà provocare la nomina di un nuovo tutore, sotto pena della rifusione dei danni ed interessi che ne potranno derivare al minore.

425. Le incombenze del sorrogato tutore cessano nello stesso tempo in cui cessa la tutela.

426. Le disposizioni contenute nelle sezioni VI. e VII. di questo capitolo, si applicheranno ai tutori surrogati.

Nondimeno il tutore non potrà provocare la destituzione del surrogato tutore, nè votare nei consigli di famiglia convocati a questo oggetto.

SEZIONE VI.

Delle Cause che dispensano dalla Tutela.

427. Sono dispensati dalla tutela,

I membri delle autorità stabilite nel titolo II. del secondo statuto costituzionale, e nel titolo IV. del terzo statuto:

I giudici del tribunale di cassazione, i Regj Procuratori generali e sostituiti presso il medesimo;

I commissarj Regj presso la contabilità nazionale;

I prefetti;

Tutti i cittadini esercenti un pubblico impiego fuori del dipartimento in cui deve conferirsi la tutela.

428. Sono egualmente dispensati dalla tutela,

I militari in attività di servizio e tutti coloro che hanno una missione del Governo fuori del Regno.

429. Se la missione non è autentica, e sia impugnata, non si ammetterà la dispensa se non dopo che il Governo avrà su di ciò emessa la sua dichiarazione col mezzo del ministro da cui dipende la missione addotta per titolo di scusa.

430. I cittadini della qualità indicata ne' precedenti articoli, che hanno accettato la tutela posteriormente alle funzioni, servigi o missioni che li dipensano, non saranno più ammessi a chiedere d'esserne liberati per le stesse cause.

431. Coloro per lo contrario, ai quali le mentovate funzioni, servigi o missioni saranno state conferite posteriormente all'accettazione ed amministrazione d'una tutela, se non vogliono ritenerla, potranno entro un mese far convocare un consiglio di famiglia, affinchè si proceda al loro rimpiazzamento.

Cessate le funzioni, servigi o missioni, se il nuovo tutore reclama la sua liberazione, oppure se il primo tutore ridomanda la tutela, potrà essergli nuovamente conferita dal consiglio di famiglia.

432. Ogni cittadino non parente nè affine non può essere costretto ad accettare la tutela, fuorchè nel caso in cui nella distanza di quattro miriametri non esistessero parenti od affini in grado di amministrarla.

433. Qualunque persona in età d'anni sessantacinque compiti, può ricusare d'essere tutore. Colui che sarà stato nominato prima di tale età, potrà ai settant' anni farsi liberare dalla tutela.

434. Qualunque persona attaccata da una grave infermità e debitamente giustificata, è dispensata dalla tutela.

Potrà anche ottenere d'esserne liberata, se la infermità è avvenuta dopo la sua nomina.

435. Due tutele sono per chiunque un giusto motivo di dispensa dall' accettarne una terza.

Un conjugato, od un padre già incaricato d'una tutela, non sarà tenuto ad accettarne una seconda, eccetto quella de' suoi figli.

436. Coloro che hanno cinque figli legittimi, sono dispensati da ogni tutela a riserva di quella de' proprj figli.

I figli morti in attività di servizio nelle Regie armate, saranno sempre computati per far luogo alla dispensa.

Gli altri figli morti non faranno numero,

se non in quanto che abbiano essi lasciati dei figli tuttora viventi.

437. La sopravvenienza di figli durante la tutela non potrà autorizzare ad abdicarla.

438. Se il tutore nominato si trova presente alla liberazione che gli deferisce la tutela, dovrà immediatamente, e sotto pena d'inammissibilità d'ogni suo reclamo ulteriore, proporre i motivi che può avere di scusa, sopra i quali il consiglio di famiglia delibererà.

439. Se il tutore nominato non ha assistito alla deliberazione che gli ha deferita la tutela, potrà far convocare il consiglio di famiglia affinchè deliberi sopra i suoi motivi di scusa.

A questo effetto dovrà fare i relativi incombenti nel termine di tre giorni, decorrendi dalla notificazione della di lui nomina, il qual termine sarà accresciuto di un giorno per ogni tre miriametri di distanza dal comune del suo domicilio a quello dove si farà luogo alla tutela: trascorso questo termine, non sarà più ammissibile la domanda.

440. Se sono rigettati gli adotti motivi di scusa, potrà ricorrere ai tribunali per farli ammettere, ma durante la lite, sarà tenuto ad amministrare provvisionalmente,

441. Venendo ad essere dispensato dalla tutela, coloro che hanno rigettato i motivi di scusa potranno essere condannati nelle spese del giudizio; e se soccombe, vi sarà condannato egli stesso.

---

427. *Leg.* 6. §. 16. *Leg.* 17. §. 5. *ff. de excusation. tutorum.*

428. *Leg.* 1. *et* 2. *cod. si tutor vel curator reipublicae causa aberit. Leg.* 32. *et* 36. *leg.* 38. §. 1. *leg.* 10. §. 2., *leg.* 3. *leg.* 22. §. 11. *ff. ex quibus causis majores leg.* 4. *cod. qui dare tutores vel curatores possunt.*

430. *Leg.* 17. §. 5. *ff. de excusationibus tutorum.*

432. *Instit. de excusationibus tutorum*, §. 10.

433. *Leg.* 2. *ff. de excusat. tutor. Leg. unic. cod. qui aetate se excusant.*

434. *Leg.* 10. §. 8. *leg.* 11. *et* 40. *ff. de excusat. tutor. Leg. unic. cod. qui morbo se excusant.*

435. *Leg.* 2. §. 9. *leg.* 3. *ff. de excusation. tutor. leg.* 4. §. 4. *leg.* 3. *et* 31. *in pr.* §. 2. *leg.* 4. *ff. eodem.*

436. *Inst. in pr. de excusationib. tutorum*

vel curat. leg. 2. §. 2. 4. 6. 7. et 8. ff. de excusationibus tutor. leg. 1. cod. qui numero liberorum se excusant. leg. 18. ff. de excusat. tut. — Leg. 2. §. 7. ff. de excus. tut. leg. 2. cod. qui numero liberorum se excusant. — Leg. 7. ff. de statu hominum leg. 231. ff. de verborum significatione, leg. 129. ff. eodem.

437. *Leg. 2. §. 4. 6. et 8. ff. de excusationib. tutorum.*

439. *Argum. ex leg. 1. §. 1. ff. de administ. et peric. tut.*

SEZIONE VII.

Dell' Incapacità, e delle cause di Esclusione e di Rimozione dalla Tutela.

442. Non possono essere tutori, nè membri dei consigli di famiglia

1. I minori, eccettuati il padre o la madre;

2. Gli interdetti;

3. Le donne, a riserva della madre, e delle ascendenti.

4. Tutti quelli, che essi stessi od il loro padre o madre hanno col minore una lite,

nella quale siano compromessi il suo stato, la sua sostanza od una parte considerevole de' suoi beni.

442. La condanna ad una pena afflittiva od infamante opera *ipso jure* l'esclusione dalla tutela, ed egualmente produce la destituzione nel caso in cui si tratti di una tutela già conferita.

444. Sono parimenti esclusi dalla tutela ed anche rimovibili, quando ne siano in esercizio

1. Le persone di notoria cattiva condotta.
2. Quelle la cui amministrazione provasse la loro incapacità od infedeltà.

445. Qualunque individuo che sarà stato escluso o rimosso da una tutela non potrà essere membro di un consiglio di famiglia.

446. Ogni qualvolta si farà luogo alla rimozione del tutore sarà questa decretata dal consiglio di famiglia convocato senza ritardo ad istanza del surrogato tutore, od *ex officio* dal giudice di pace.

Questi non potrà dispensarsi dall' ordinare tale convocazione, quando gli sarà formalmente richiesta da uno o più parenti od affini del minore, nel grado di cugini germani od in altro de' gradi più prossimi.

447. Qualunque deliberazione del consiglio di famiglia, che pronuncierà l' esclu-

sione, o la destituzione del tutore sarà motivata, e non potrà esser presa se non sentito o citato il tutore.

448. Se il tutore aderisce alla deliberazione, ne sarà fatta menzione ed il nuovo tutore assumerà immantinente le sue funzioni.

Quando reclami, il surrogatovi tutore addomanderà l'omologazione della deliberazione avanti il tribunale di prima istanza, salva l'appellazione.

Il tutore escluso, destituito o rimosso può egli stesso, in questi casi, chiamare in giudizio il surrogato tutore per ottenere la dichiarazione di essere mantenuto nella tutela.

449. I parenti od affini che avranno domandato la convocazione potranno intervenire nella causa, che verrà istrutta e giudicata come affare d'urgenza.

---

442. Leg. 5. cod. de legittimis tutor. leg. 11. leg. 13. §. 1. leg. 7. ff. de tutelis; leg. 2. ff. de regulis juris; leg. 1. 2. et 3. cod. quando mulier tutelae officio; leg. 10. §. 8. leg. 11. et 40. ff. de excusationib. tutor; leg. 26. in pr. leg. 27. §. 1. ff. de testamentaria

tutela. — *Nov.* 94. *cap.* 2. *novell.* 118. *cap.* 5. — *Leg.* 6. §. 18. *leg.* 20. *et* 21. *ff. de excusationib. tut.* — *Novell.* 72. *cap.* 2. *et* 5. — *Leg.* 3. §. 12. *ff. de suspectis tutorib.*

444. *Leg.* 3. §. 5. *ff. de suspectis tutor. Dicta leg.* 3. §. 17. *Leg.* 4. §. 4. *ff. eod. tit.*; *leg.* 6. *ff. ubi pupillus educari.*

446. *Argum. ex leg.* 1. §. 3. *et* 4. *ff. de suspectis tutor. leg.* 6. §. 1. *cod. eod.*; *leg.* 1. §. 7. *ff. de officio praefect. urb.*

SEZIONE VIII.

Dell' Amministrazione del Tutore.

450. Il tutore avrà cura della persona del minore, e lo rappresenterà in tutti gli atti civili.

Amministrerà i di lui beni da buon padre di famiglia e sarà risponsabile d'ogni danno ed interesse, che potessero risultare da una cattiva amministrazione.

Non potrà comprare, o prendere in affitto i beni del minore, salvo che il consiglio di famiglia abbia autorizzato il surrogato tutore a fargliene l'affitto, nè potrà accettare la cessione di alcuna ragione o credito contro il suo amministrato.

451. Nei dieci giorni successivi a quello della sua nomina da esso debitamente conosciuta, farà istanza acciocchè vengano tolti i sigilli nel caso in cui fossero stati apposti, e farà immediatamente procedere all' inventario dei beni del minore, in presenza del surrogato tutore.

Se a lui è dovuta qualche cosa dal minore, dovrà farne la dichiarazione dell' inventario sotto pena della perdita delle sue ragioni, e tale dichiarazione si farà sull'istanza che il pubblico ufficiale sarà tenuto di fare allo stesso tutore, e di cui sarà fatta menzione nel processo verbale.

452. Nel mese successivo al compimento dell' inventario, il tutore in presenza del surrogato tutore farà vendere, col mezzo di atti d' incanto da riceversi da un ufficiale pubblico, e prevj gli avvisi o pubblicazioni, delle quali se ne farà menzione nel processo verbale della vendita, tutti i mobili ad eccezione di quelli che dal consiglio di famiglia sarà stato autorizzato a poter conservare in natura.

453. Il padre e la madre sino a che hanno il proprio e legale usufrutto dei beni del minore sono dispensati dall'obbligo di vendere i mobili, se prescelgono di conservarli per poscia restituirli in natura.

In questo caso da un perito, che verrà nominato dal surrogato tutore e presterà giuramento avanti il giudice di pace, essi faranno eseguire a loro spese una stima a giusto valore. Restituiranno il valore della stima di quei mobili che non potranno rimettere in natura.

454. Al momento in cui s'incomincerà l'esercizio di qualunque tutela ad eccezione di quella dei genitori, il consiglio di famiglia stabilirà presuntivamente, e secondo l'importare de' beni amministrati, la somma cui potrà ascendere la spesa annua per il minore, non che quella dell'amministrazione de' suoi beni.

Lo stesso atto specificherà se il tutore sarà autorizzato a farsi coadjuvare nella sua agenzia da uno o più amministratori particolari stipendiati ed amministranti sotto la sua responsabilità.

455. Il consiglio determinerà positivamente la somma da cui comincerà l'obbligo nel tutore d'impiegare gli avanzi de' redditi, dedotte le spese. Questo impiego dovrà essere fatto nello spazio di sei mesi, passati i quali, senza che lo abbia effettuato, saranno a carico del tutore gli interessi.

456. Se il tutore non ha fatto determinare dal consiglio di famiglia la somma, da

cui dovrà incominciare l'obbligo dell'impiego, sarà tenuto, scorso il termine espresso nel precedente articolo, agl'interessi di qualunque somma non impiegata comunque piccola essa sia.

457. Il tutore, quand'anche sia il padre o la madre, non può prendere danaro a prestito per il minore, nè alienare od ipotecare i suoi beni immobili, senza l'autorizzazione di un consiglio di famiglia.

Questa autorizzazione non dovrà essere accordata che per causa di assoluta necessità, o di evidente vantaggio.

Nel primo caso, il consiglio di famiglia non accorderà la sua autorizzazione se non dopo che da un conto sommario presentato dal tutore, sarà stata comprovata l'insufficienza dei danari, mobili e rendite del minore.

Il consiglio di famiglia, in qualunque caso, indicherà gli stabili che dovranno preferibilmente essere venduti, e tutte le condizioni che riputerà vantaggiose.

458. Le deliberazioni del consiglio di famiglia relative a quest'oggetto, non avranno esecuzione se non dopo che il tutore ne avrà chiesta ed ottenuta l'omologazione avanti il tribunale civile di prima istanza, il quale pronuncierà nella camera del con-

siglio, sentito il Regio Procuratore.

459. La vendita si farà in presenza del surrogato tutore, all'asta pubblica, i cui atti saranno ricevuti da un membro del tribunale civile, o da un notaro a ciò deputato, e dopo tre avvisi da affiggersi ai luoghi soliti del cantone, in tre domeniche consecutive.

Ciascuno di questi avvisi sarà approvato e sottoscritto dal sindaco del comune in cui sarà stato affisso.

460. Le formalità richieste dagli articoli 457. e 458., per l'alienazione dei beni del minore, non si applicano al caso in cui una sentenza avesse ordinato l'incanto in conseguenza d'una provocazione di un comproprietario indiviso.

Solamente ed in questo caso l'incanto potrà farsi nella forma prescritta dall'articolo precedente: gli estranei vi saranno necessariamente ammessi.

461. Il tutore non potrà accettare nè ripudiare un'eredità devoluta al minore, se non previa l'autorizzazione del consiglio di famiglia. L'accettazione non avrà luogo che col beneficio dell'inventario.

462. Nel caso in cui l'eredità ripudiata in nome del minore, non fosse stata accettata da' altri, saranno riammessi ad accet-

tarla, tanto il tutore a ciò autorizzato da una nuova deliberazione del consiglio di famiglia, quanto il minore divenuto maggiore, nello stato però in cui si troverà al tempo dell' accettazione, e senza che si possano impugnare le vendite e gli altri atti che si fossero legalmente fatti nel tempo in cui era vacante.

463. La donazione fatta al minore non potrà accettarsi dal tutore, che coll' autorizzazione del consiglio di famiglia.

Essa produrrà, riguardo al minore, lo stesso effetto che produce riguardo al maggiore.

464. Nessun tutore senza l' autorizzazione del consiglio di famiglia potrà intentare in giudizio un' azione relativa ai diritti del minore sopra beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa ai medesimi diritti.

465. La stessa autorizzazione sarà necessaria al tutore per provocare ad una divisione; potrà però, senza tale autorizzazione, rispondere ad una domanda di divisione diretta contro il minore.

466. Affinchè la divisione produca riguardo al minore gli stessi effetti che produrrebbe riguardo ai maggiori, la divisione dovrà essere giudiziale e preceduta da una stima fatta da periti nominati dal tribuna-

le civile del luogo ove sarà aperta la successione.

I periti, dopo aver prestato il giuramento avanti il presidente del tribunale od avanti il giudice da lui delegato, di bene e fedelmente adempire alla loro commissione, procederanno alla divisione de' beni ereditarj ed alla formazione delle porzioni che verranno estratte a sorte in presenza o di un membro del tribunale, o di un notaro dal tribunale deputato, il quale ne farà la distribuzione.

Qualunque altra divisione sarà considerata come provvisionale.

467. Il tutore non potrà transigere in nome del minore, se prima non sia stato autorizzato dal consiglio di famiglia e dal parere di tre giureconsulti indicati dal Regio Procuratore presso il tribunale civile.

La transazione non sarà valida se non quando sarà stata omologata dal tribunale civile, sentito il Regio Procuratore.

468. Il tutore che avrà gravi motivi di disgusto sulla condotta del minore, potrà esporre le sue doglianze al consiglio di famiglia, e quando sia autorizzato da questo, potrà provocare la reclusione del minore in conformità del prescritto a questo proposito nel titolo *della Patria Podestà*.

450. *L.12, § 3, ff. de administr. et periculo tut. l.33, l.5, § 7, l. 10, ff. cod. tit. leg. 7 cod. arbitrium tutelea; leg. 1, in pr. ff. de tutelae et rationibus distrahendis; leg. 34, § 7; leg. 47; ff. de contrahenda emptione. — Novell. 72, cap. 3 l. 5, cod. de contrahenda emptione.*

451. *Leg. 7, in pr. ff. de administratione et periculo tutor.; leg. 22 et 24, cod. de administratione tut. vel curat.; leg. 27. cod. de episcop. audientia; leg 13, § 1, cod. arbitr. tutelae. — Argum. ex novella 72, cap. 5. — Authentica minoris cod. qui dare tutores vel curatores.*

452. *Leg. 22 et 24, cod. de administrat. tut. vel curat.; leg. 5, § 9: leg. 7, § 1, ff. de administratione et periculo tutor. leg. 3, cod. de periculo tutor. — V. leg. 15, ff. de administr. et periculo tutor. leg. 2, cod. arbitrium tutelae.*

454. *Leg. 1, § 1; l. 2, § 1; 3, § 1, 2; 3, 4, et 5, ff. ubi pupillus morari vel educari debeat, l. 47 § 1, ff. de administr. et periculo tutor. — Argum. ex l. 13, § 1, ff. de tutelis; l. 24, in pr. ff. de administr. et periculo tutorum.*

455. *Leg. 5, in pr.; l. 7, § 3, et 11; l. 12, § 4; l. 13, § 1; l. 15; l. 50. de administr. et periculo tut — V. leg. 7, § 3; l. 12, § 4; l. 13, § 1, ff. de administr. et pericul. tut.; l. 3, cod. de usuris pupillaribus.*

456. V. *Leg. 13, et 7, § 11, ff. de administr. et pericul. tutorum.*

457. *Leg.*1, § 2; *leg.*3, § 5; *leg.* 5, § 4, 9, 10, 11, *et* 13, *ff.de rebus eorum, qui sub tutel.leg.*4, 12, *et* 18, *cod.de praediis et aliis rebus minorum*.

458. *Leg.* 1, § 2; *leg.* 11, *ff. de rebus eorum qui sub tutela vel curat.leg.*2, 12, *et* 18, *cod.de praediis et aliis rebus minorum*.

460. *Leg.*1, § 2, *in fine*, *ff.de rebus eorum qui sub tut.leg.* 17, *cod.de praediis et aliis rebus minorum.*—*V.leg.*5, *cod. comm. divid. Argum. ex leg.*21, *cod.mandati*.

461. *Argum.ex leg.* 8, *ff. de acquirenda vel omittenda hæreditate.Leg.*8, *ff.de bonorum possessione*. *L.*1, § 1, *ff. de successorio edicto leg.* 7, *cod. qui admitti ad bonorum posses. possunt*. *L.*9. § 3, *ff.de auctoritate et consensu tutor*,

462. *Argum.ex leg.*8, § 9, *cod.de bonis quae liberis*.

463. *Leg.*26, *cod. de donationibus*.

464. *Argum.ex leg.*9, § 6, *ff. de administr.et peric.tutor.*; *leg.*78, § 2, *ff.de legatis* 2.: *leg.*6, *cod.de administr.tutor.*; *leg.* 55, *ff. de evictionib.leg.*7, § 3, *ff.pro emptore.*—*V.leg.*6, § 1, *cod und.vi. Leg.*6, *cod.de administr.tut.leg.*15, *cod. de judic*.

465. *Leg.*1, § 2, *in fine*; *leg.*7, *in pr.et* § 1, *ff. de reb.eor. qui sub tut. vel curat leg.* 17, *cod.de praediis et aliis rebus minorum*.

466. *Leg.*20.*ff.de auctoritate et consensu tutorum*.

467. *Leg. 46, § ultim., ff. de administ. et pericul. tut.*, *leg. 28, § 1, ff. de pactis*. *Leg. 22, cod. eod.*; *leg. 7, § 3, ff. pro emptore*. *Leg. 56, § 4, ff. de furtis*.

SEZIONE IX.

Del rendimento de' Conti della Tutela.

469. Qualunque tutore, finita la tutela, è tenuto a render conto della sua amministrazione.

470. Ad eccezione del padre e della madre, ogni tutore può essere obbligato, anche durante la tutela, a rimettere al surrogato tutore gli stati de' conti di sua amministrazione alle epoche che il consiglio di famiglia avrà stimato opportuno di fissare, senza però che si possa costringere a dare più d' uno stato per anno.

Questi stati saranno estesi e rimessi senza spesa, su carta non bollata e senza alcuna formalità di giudizio.

471. Il conto definitivo della tutela si renderà a spese del minore, allorchè sarà giunto alla maggior età od avrà ottenuta l'e-

mancipazione. Le spese si anticiperanno dal tutore.

Si ammetteranno in favore del tutore tutte le spese bastantemente giustificate, il cui oggetto si riconosca vantaggioso.

472. Qualunque convenzione che potesse seguire fra il tutore ed il minore divenuto maggiore, sarà nulla, se non sarà stata preceduta da un circonstanziato rendimento de' conti, e dalla consegna dei documenti giustificativi, e tutto comprovato da una ricevuta dell'incaricato all'esame del conto, dieci giorni almeno prima della convenzione.

473. Se il conto dà luogo a contestazioni, saranno queste promosse e giudicate come le altre in materia civile.

474. La somma a cui ammonterà il residuo debito del tutore, produrrà interesse dal giorno della ultimazione del conto, senza che occorra di farne la domanda.

Gl'interessi della somma che dal minore fosse dovuta al tutore, non decorerranno se non dal giorno della domanda giudiziale per il pagamento, fatta dopo l'ultimazione del conto.

475. Qualunque azione del minore contro il tutore, relativa alla tutela, si prescrive in dieci anni computabili dal tempo della maggior età.

469. *Leg.1, § 3, ff. de tutelis et rationibus distrahendis.—Novell.72, cap.ultim.—Authentic. quod nunc generale, cod.de curatore furiosi vel prodigi.—Instit.de Atiliano tutore, § 7.—V.l.1 cod.ub.de ratiocin.tam public.quam privat.*

471. *Leg.1, in pr.ff.de contraria tutela, et utili actione. Leg. 2, in pr. et § 1, 2, et 3, ff. ubi pupil.educari debeat. Leg.1, § 8, et 9, ff.de tutel.et rationib.distrahend. Leg.3.§ 7 et 8, ff.eod Leg.3 et 6, eod.de administr.tut.*

474. *Argum.ex leg.46, § 3, ff. de administr. et peric.tutor.leg.7, § 15, leg.28, § 1, ff.eod.l.§ 1, ff.de usuris. Leg. 24, ff. de appellationibus, et relationibus.*

475. *Leg.8, cod.arbitrium tutelae.Leg.5, cod. de praescriptione 30, vel 40. annorum, argum.*

CAPO III.

Dell' Emancipazione.

476. Il minore è *ipso jure* emancipato col matrimonio.

477. Il minore, ancorchè non maritato, potrà essere emancipato dal padre, od in mancanza di questo, dalla madre, quando avrà compito l' età d' anni quindici.

Questa emancipazione si effettuerà mediante la sola dichiarazione del padre o della madre ricevuta dal giudice di pace assistito dal di lui cancelliere,

478. Il minore rimasto senza padre e madre, se il consiglio di famiglia lo giudica capace, potrà essere pure emancipato, ma soltanto dopo che avrà compiti gli anni diciotto.

In questo caso l'emancipazione risulterà dall'atto di deliberazione che l'avrà autorizzata, e dalla dichiarazione che il giudice di pace nella qualità di presidente del consiglio di famiglia avrà fatto nell'atto stesso *che il minore è emancipato*.

479. Allorquando il tutore non avrà fatta alcuna istanza per l'emancipazione del minore di cui si è parlato nel precedente articolo, e che uno o più parenti od affini di questo minore, ne' gradi di cugini germani o più prossimi lo stimeranno capace di essere emancipato, potranno questi domandare al giudice di pace la convocazione del consiglio di famiglia per deliberare su tale oggetto.

Il giudice di pace dovrà assecondare questa domanda.

480. Il conto della tutela sarà reso al minore emancipato, assistito da un curatore

che verrà nominato dal consiglio di famiglia.

481. Il minore emancipato potrà affittare i suoi beni per un tempo non maggiore di anni nove; esigere i suoi redditi, rilasciarne la liberazione, e fare tutti quegli atti i quali non sono che di semplice amministrazione, senza che possa essere restituito in intiero contra questi atti in tutti quei casi ne' quali neppure il maggiore lo potrebbe essere.

482. Non potrà istituire un'azione sopra beni stabili, nè difendersi contro di essa, nè ricevere capitali, nè rilasciarne la liberazione, senza l'assistenza del suo curatore, il quale, in quest'ultimo caso, invigilerà per l'impiego del capitale ricevuto.

483. Il minore emancipato non potrà prendere a mutuo, sotto verun pretesto, senza la liberazione del consiglio di famiglia omologata dal tribunal civile, e sentito il Regio procuratore.

484. Non potrà parimenti nè vendere nè distrarre in altro modo i suoi beni immobili, nè fare alcun atto senza osservare le forme prescritte al minore non emancipato, a riserva di quelli di pura amministrazione.

Le obbligazioni ch'egli avesse contratte per effetto di compre, od altrimenti, saran

no soggette a riduzione nel caso che sieno eccedenti. I tribunali su quest' oggetto prenderanno in considerazione la sostanza del minore, la buona o mala fede delle persone che avranno seco lui contratto, l' utilità o inutilità delle delle spese.

485. Ogni minore emancipato, le cui obbligazioni saranno state ridotte in forza del precedente articolo, potrà privarsi del beneficio dell' emancipazione, la quale verrà a lui tolta colle medesime forme che avranno avuto luogo per conferirgliela.

486. Dal Giorno della rivocata emancipazione il minore rientrerà sotto tutela, e vi rimarrà sino alla maggior età compita.

487. Il minore emancipato che esercita un traffico, e considerato maggiore pei fatti relativi al traffico istesso.

---

483. *Leg.3, eod.de his qui veniam aetat.impetrav.*

484. *Leg.3, eod.de his qui veniam aetat. impetrav.*

TITOLO XI.

Della Maggior età, della Interdizione e del Consiglio giudiciario.

CAPO I.

Della Maggior età.

488. La magior età è stabilita agli anni ventuno compiti. Questa rende capace di tutti gli atti della vita civile, ritenuta la restrinzione stabilita nel titolo *del Matrimonio*.

CAPO II.

Della Interdizione.

489. Il maggiore, il quale ritrovasi in uno stato abituale d'imbecillità, di demenza o di furore, deve essere interdetto, quand' anche un tale stato offerisse dei lucidi intervalli.

490. Ogni parente è ammesso a provocare l'interdizione di un suo parente. Lo stesso ha luogo per l'uno de' conjugi riguardo all' altro.

491. In caso di furore, se l' interdizione

non è provocata nè dal conjuge nè dai parenti, essa deve esserlo dal Regio Procuratore, il quale potrà anche provocarla in caso d'imbecillità, o di demenza, contro una persona che non avesse nè consorte, nè parente conosciuto.

492. Ogni domanda d'interdizione sarà proposta avanti il tribunale di prima istanza.

493. I fatti d'imbecillità, di demenza ò di furore, saranno dedotti ed articolati in iscritto. Quelli che vorranno procedere nel giudizio d'interdizione, presenteranno i testimonj ed i documenti.

494. Il tribunale ordinerà che il consiglio di famiglia, composto secondo il modo determinato *nella sezione quarta capo secondo* titolo *della Minor età della Tutela e della Emancipazione*, esponga il suo parere intorno allo stato della persona, di cui è domandata l'interdizione.

495. Chi avrà provocata la interdizione, non potrà far parte del consiglio di famiglia: tuttavia il marito o la moglie, ed i figli della persona di cui fu provocata la interdizione, potranno esservi ammessi senza che abbiano voce deliberativa.

496. Ricevuto il parere del consiglio di famiglia, il tribunale interrogherà il convenuto nella camera del consiglio: se egli

non vi si può presentare, sarà interrogato nella sua abitazione da uno de' giudici a ciò deputato, coll' assistenza del cancelliere. In tutti i casi il Regio Procuratore sarà presente all' interrogatorio.

497. Dopo il primo interrogatorio il tribunale deputerà, se vi ha luogo, un amministratore provvisionale, affinchè prenda cura della persona e dei beni del convenuto.

498. La sentenza su una domanda d' interdizione, non potrà essere pronunziata che in pubblica udienza, sentite o citate le parti.

499. Rigettando la domanda d' interdizione, il tribunale potrà nondimeno, se le circostanze lo esigano, ordinare che in avvenire il convenuto sia inabilitato a stare in giudizio, transigere, pigliare a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare, od ipotecare i suoi beni senza l' assistenza di un consulente che verrà nominato nella stessa sentenza.

500. In caso d' appellazione da una sentenza di prima istanza, il tribunale di appello potrà, se lo giudica necessario, interrogare di nuovo o far interrogare da un delegato la persona di cui è domandata la interdizione.

501. Qualunque sentenza con cui si or-

dina la interdizione, o la nomina di un consulente, sarà a sollecita istanza degli attori estratta dagli atti, notificata alla parte, ed inscritta entro dieci giorni sopra le tabelle che devono essere affisse nella sala di udienza e negli ufficj de' notari del circondario.

502. L' interdizione o la nomina di un consulente avrà il suo affetto dal giorno della sentenza. Sarà nullo per diritto qualunque atto fosse fatto posteriormente dall' interdetto, o senza l'assistenza del consulente.

503. Gli atti anteriori all' interdizione potranno essere annullati, se la causa d' interdizione esisteva notoriamente all' epoca in cui sono stati fatti.

504. Dopo la morte d' alcuno, gli atti da esso fatti non potranno essere impugnati per causa di demenza, se non nei casi che si fosse pronunziata o provocata l' interdizione avanti la sua morte, o che la prova della sua demenza risultasse dall' atto stesso che viene impugnato.

505. Non essendosi proposta appellazione dalla sentenza d' interdizione pronunciata in prima istanza, o quando venga confermata in appello, si passerà a deputare all' interdetto un tutore ed un surrogato tutore, secondo le regole prescritte al titolo *della*

Minor età, della Tutela, e della Emancipazione, L'amministratore provvisionale cesserà dalle sue funzioni, e renderà conto al tutore, quando non lo fosse egli stesso.

506. Il marito è, di diritto, il tutore della sua moglie interdetta.

507. La moglie potrà essere deputata tutrice del marito, ed in questo caso il consiglio di famiglia regolerà il modo e le condizioni dell'amministrazione, salvo alla moglie che si credesse lesa dal decreto dello stesso consiglio, il ricorso ai tribunali.

508. Nessuno, ad eccezione de' conjugi, degli ascendenti e dei discendenti, sarà tenuto di continuare nella tutela di un interdetto oltre dieci anni. Alla scadenza di questo termine, il tutore potrà domandare, e sarà in diritto di essere rimpiazzato.

509. L'interdetto è parificato al minore, per ciò che riguarda la sua persona ed i suoi beni. Le leggi sopra la tutela dei minori saranno applicabili alla tutela degl'interdetti.

510. I redditi di un interdetto devono essere essenzialmente impiegati per addolcire la sua situazione, ed accelerarne la guarigione. Secondo i caratteri della sua malattia e lo stato delle sue facoltà, il consiglio di famiglia potrà determinare che

venga curato nella propria abitazione, o che sia posta in una casa di sanità, ed ancora in uno spedale.

511. Quando si tratterà del matrimonio del figlio di un interdetto, la dote o l'assegnamento a titolo di eredità, e le altre convenzioni nuziali, saranno regolate dal parere del consiglio di famiglia, omologato dal tribunale, in seguito alle conclusioni del Regio Procuratore.

512. L'interdizione cessa col cessar delle cause per le quali fu determinata; la revoca però non sarà pronunziata se non osservate le formalità prescritte per decretarla, e l'interdetto non potrà riprendere l'esercizio dei suoi diritti, che dopo la sentenza di revoca.

---

489. *Instit. de curatoribus*, § 3; *leg.*1, *inpr. ff.de curatoribus furioso et aliis. Leg.*1 *et* 6, *cod. de curatore furiosi vel prodigi*.

496. *Argum. ex leg.* 6, *ff. de curatoribus furioso et aliis*.

506. *Contrar.leg.*1, *cod.qui dare tutores vel curatores possunt. Leg.* 14, *de curatoribus furioso et aliis*.

509. *Leg.* 2, *cod.de curatoribus furiosis vel*

prodigis. *Leg.7, ff. de curat. furioso et aliis*.

510. *Argum. et leg. 22, § 8, soluto matrimon.*

511. *Leg. 25, cod. de nup. Leg. 48, cod. de episc. audient.*

512. *Leg. 1, ff. de curat. furioso et aliis*. *L. 6, cod. de curat. furiosis et prodigis*.

CAPO III.

Del Consulente giudiziario.

513. Può essere proibito ai prodighi di stare in giudizio, di transigere, di prendere danari a prestito, di riscuotere capitali e di rilasciarne la liberazione, di alienare, di aggravare i loro beni d'ipoteca, senza l'assistenza di un consulente che loro è deputato dal tribunale.

514. La proibizione d'agire senza l'intervento di un consulente può essere provocata da coloro che hanno diritto di domandare l'interdizione; la loro domanda deve essere promossa e giudicata nello stesso modo.

Questa proibizione non potrà essere tolta se non osservate le medesime formalità.

515. Nessuna sentenza, in materia d' in-

terdizione, o di deputazione di consulente, potrà essere pronunciata, nè in prima istanza, nè in appello, se non dopo le conclusioni del Regio Procuratore.

---

513. *Leg.1 et 15, ff. de curat. furioso et aliis. Leg. 1, cod. de curatoribus furiosis vel prodigis.*

Fine del Libro I.

LIBRO II.

DEI BENI, E DELLE DIFFERENTI MODIFICAZIONI DELLA PROPRIETÀ.

TITOLO PRIMO.

Della Distinzione dei Beni.

516. Tutti i beni sono mobili od immobili.

CAPO I.

Dei Beni Immobili.

517. I beni sono immobili o per la loro natura, o per la loro destinazione, o per l'oggetto cui si riferiscono.

518. I terreni e gli edifizj sono immobili per la loro natura.

519. Sono pure immobili per la loro natura i molini a vento o ad acqua, fissi su pilastri e formanti parte di edifizio.

520. Sono parimente immobili, le messi pendenti dalle loro radici, ed i frutti degli alberi non per anco staccati.

Quando le biade sono tagliate ed i frutti colti, quantunque non trasportati, divengono beni mobili.

Se una parte soltanto dei frutti è raccolta, questa sola è mobile.

521. I tagli ordinarj de' boschi cedui, o di alto fusto, destinati a regolari tagliamenti, non divengono mobili che in proporzione ed a misura che gli alberi vengono abbattuti.

522. Gli animali che il proprietario del fondo consegna all' affittuario, od al colono parziario per la coltivazione, siano o no estimati, si annoveranno fra i beni immobili fino a che sono inservienti al fondo in vigore della convenzione.

Quelli che il proprietario consegna a *socida* ad altri, fuorchè all' affittuario o colono parziario, si ritengono fra i beni mobili.

523. I condotti che servono a tradurre le acque in una casa od altra possessione, sono immobili e fanno parte del fondo cui sono annessi.

524. Sono beni immobili per destinazione, le cose che il proprietario di un fondo vi

ha poste pel servizio e la coltivazione del medesimo.

Sono quindi beni immobili per destinazione, quando sono stati assegnati dal proprietario per il servizio e la coltivazione del fondo,

Gli animali addetti alla coltura;

Gli strumenti aratorj;

Le sementi somministrate agli affittuarj od ai coloni parziarj;

I piccioni delle colombaje.

I conigli delle cove;

Gli alveari;

I pesci delle peschiere;

I torchi, le caldaje, i lambicchi, le tine e botti;

Gli utensili necessarj all' uso delle fucine, cartiere ed altre fabbriche;

La paglia e concime.

Sono pure immobili per destinazione tutti gli effetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo coll' intenzione che vi restino perpetuamente.

525. Si considerano annessi al fondo dal proprietario coll' intenzione che vi restino perpetuamente, gli effetti mobili, quando vi siano uniti con gesso, calce o stucco, o quando non possono distaccarsi senza rottura e deteriorazione, o senza rompere e

guastare la parte del fondo cui sono attaccati.

Gli specchi d'un appartamento si reputano posti a perpetuità, quando i telari cui sono attaccati, formano corpo col rimanente del tavolato.

Riguardo alle statue, si ritengono immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, non ostante che possono levarsi senza frattura o deteriorazione.

526. Sono immobili per l'oggetto, cui si riferiscono,

L'usufrutto di cose immobili;

Le servitù prediali.

Le azioni, che tendono a rivendicare un' immobile.

---

518. *Instit. de rerum divisione* §. 31.

520. *Leg.* 44. *de rei vindicat.*; *leg.* 24. §. 6. *ff. quae in fraudem creditorum*; *leg.* 22. *cod. de rei vindicatione*; *leg.* 17. §. 1. *ff. de actionibus empti et venditi*.

521. *Argum. ex leg.* 44. *ff. de rei vindicat. et leg.* 17. §. 1. *ff. de action. empti et vend.*

522. *Contrar. leg.* 14. *ff. de suppellectile*

legata. Leg. 2. §. 1. ff. de instructo vel instrumento legata, — V. leg. 14. ff. suppellect. legat. et leg. 2. §. 1. ff. de instruct. vel instrument. legat.

523. *Leg. 15. ff. de actionibus empti et venditi.*

524. *Leg. 17. et 18. ff. de actionibus empti et venditi — Leg. 2. §. 1.; leg. 12. §. 23. leg. 26. ff. de instructo vel instrumento legato. Leg. 21. §. 9. 10. 11. 12. ff. de legatis et fideicommissis 1. — Leg. 242. §. 2. et 3. leg. 244. in pr. de verborum significat. — Leg. 15. et 16. ff. de actionib. empti et venditi; leg. 3. §. 14. ff. de acquirenda vel amittenda possessione: leg. 14. ff. de suppellectile legata.*

525. *Leg. 17. §. 3. et 7. ff. de actionibus empti et venditi; leg. 12. §. 23.; leg. 31. ff. de instructo vel instrumento legato.*

526. *Argum. ex leg. 4. ff. de usufructu et quemadmodum. — V.* Bartol. *in leg. 93. ff. de verborum significatione.*

CAPO II.

De' Beni mobili.

527. I beni sono mobili o per loro natura o per determinazione della legge.

528. Sono mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, o che si muovano da se stessi, come gli animali, o che non possono cangiare di posto se non per l'effetto di una forza estrinseca, come le cose inanimate.

529. Sono mobili per determinazione della legge, le obbligazioni e le azioni, che hanno per oggetto somme esigibili od effetti mobili, le azioni od interessi nelle società di finanza, di commercio o d'industria, quand' anche appartengano a queste società beni immobili dipendenti dalle stesse imprese. Tali azioni od interessi sono riputati mobili riguardo a socj, o pel solo tempo in cui dura la società.

Sono egualmente mobili per determinazione della legge, le rendite perpetue o vitalizie, tanto sullo Stato, quanto sui particolari.

530. Qualunque rendita perpetua stabilita come condizione della cessione di beni immobili fatta a titolo oneroso o gratuito, è essenzialmente redimibile.

E' nondimeno permesso al creditore di stabilire le clausole e le condizioni del riscatto.

E' parimente permesso al medesimo di stipulare che la rendita non gli possa essere rimborsata, se non dopo un certo tempo, il quale non potrà mai eccedere trent'anni. Ogni stipulazione contraria è nulla.

531. I battelli, chiatte, navi, molini e bagni sui battelli, e generalmente ogni edifizio non fisso sopra pilastri, e non formante parte della casa, sono mobili. Il sequestro di alcuno di questi effetti può tuttavia, a motivo della loro importanza, essere sottoposto a particolari prescrizioni, come verrà dichiarato nel Codice della procedura civile.

532. I materiali provenienti dalla demolizione d'un edificio, o raccolti per costruirne un nuovo, sono mobili sino a che siano impiegati dall'operajo in una costruzione.

533. La parola *mobili*, usata nelle disposizioni della legge o dell'uomo senz'altra aggiunta o designazione, non comprende per se sola il denaro, le gemme, i crediti, i libri, le medaglie, gl'istromenti delle scienze, arti e mestieri, le biancherie ad uso delle persone, i cavalli, equipaggi, armi, grani, vini, fieni, ed altre derrate,

e nemmeno ciò che forma l'oggetto di una negoziazione.

534. La parola *mobiglia* non comprende che i mobili destinati all'uso ed ornamento degli appartamenti, come le tapezzere, letti, sedie, specchi, penduli, tavole, porcellane, ed altri oggetti di questa natura.

I quadri e le statue che fanno parte dei mobili d'un appartamento, vi sono anche comprese, ma non vi si comprendono le collezioni de' quadri che possono essere nelle gallerie, o camere particolari.

Lo stesso ha luogo per le porcellane. Quelle solamente che formano parte della decorazione d'un appartamento, sono contenute nella denominazione di *mobiglia*.

535. L'espressione di *beni mobili*, quella di *mobiliare*, o quella *d'effetti mobili*, comprende generalmente tutto ciò che viene riputato mobile, secondo le regole superiormente stabilite.

La vendita o la donazione d'una casa mobigliata non abbraccia che la mobiglia.

536. La vendita o la donazione di una casa con tutto quello che vi si trova, non comprende il danaro, nè i crediti, ed altri diritti i cui documenti possano esistere nella casa medesima. Tutti gli altri effetti mobili vi sono compresi.

528. *Leg.* 93. *ff. de verborum significatione.*
529. *V.* Bartol. *in leg.* 95. *de verb. signif.*
532. *Leg.* 17. §. 10. *et* 11. *leg.* 18. §. 1. *ff. de actionib. empti et venditi.*
533. *V. Toto titulo ff. de suppellectile legata,*
536. *Leg.* 79. §. 1. *ff. de legatis et fideicommissis* 3. *leg.* 91. *ff. eod.*; *leg.* 86. *ff. de legatis* 2. *leg.* 12. §. 45. *ff. de instructo, et istrumento legato.*

CAPO III.

De' Beni relativamente a coloro che li possedono.

537. I privati hanno la libera facoltà di disporre de' beni che loro appartengono, colle modificazioni stabilite dalla legge.

I beni che non appartengono ai privati sono amministrati, e non possono essere alienati se non nelle forme e colle regole che sono proprie.

538. Tutte le strade che sono a carico dello stato, i fiumi, le riviere navigabili od inservienti a trasporto, le rive, i siti occupati e quindi abbandonati nel mare, i por-

ti, i seni, le spiagge, e generalmente tutte le parti del territorio dello stato non suscettibili di privata proprietà, sono considerati come pertinenze del demanio publico.

539. Tutti i beni vacanti e senza padrone, quelli delle persone che muojono senza eredi, o le cui eredità sono abbandonate, appartengono allo stato.

540. Le porte, muri, fosse, bastioni delle piazze di guerra, e delle fortezze, fanno similmente parte del demanio pubblico.

541. Lo stesso è de' terreni delle fortificazioni o dei bastioni delle piazze che più non sono piazze di guerra: essi appartengono allo stato, se non furono legittimamente alienati, o non ne fu prescritta la proprietà contro lo stato.

542. I beni communali sono quelli alla proprietà od al prodotto dei quali gli abitanti di uno o più comuni hanno un diritto acquisito.

543. Si può avere sopra i beni; un diritto di proprietà, od il semplice diritto di usufrutto, o solamente quello di esercitare una qualche servitù.

---

537. *Leg. 20. cod. mandati; leg. 1.* §. 11.

ff. de aqua, et aquae pluviae arcendae — V. leg. 3. cod. de praed. decurion. sine decret, non alienando.

538. Tot. tit. ff. de divisione rerum; de fluminibus; de ripa munienda.

539. Tot. tit. cod. de bonis vacantibus.

540. Leg. 8. §. 2.; leg. 9. §. 4. ff. de divisione rerum; leg. 3. ff. ne quid in loco sacro fiat.

542. Leg. 6. §. 1. ff. de divisione rerum.

TITOLO III.

Della Proprietà.

544. La proprietà è il diritto di godere, e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.

545. Nessuno può essere costretto a cedere una sua proprietà, se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva indennizzazione.

546. La proprietà di una cosa sì mobile, che immobile, attribuisce diritto su tutto ciò ch' essa produce, o che vi si unisce per accessione, tanto naturalmente, quanto artificialmente.

Questo diritto si chiama *dritto di acessione*.

---

544. *Leg. 21. cod. mandati, leg. 1. ff. 4. et 13. ff. de aqua, et aquæ pluviæ arcendæ.*
546. *Leg. 6. ff. de adquirendo rerum dominio; leg. 5. §. 2. ff. de rei vindicatione.*

CAPO I.

Del Diritto di accessione su ciò che è prodotto dalla cosa.

547. I frutti naturali od industriali della terra.

I frutti civili,

I parti degli animali appartengono al proprietario per diritto di accessione.

548. Non ispettano al proprietario i frutti prodotti dalla cosa se non col carico di rimborsare le spese de' lavori, fatiche, e sementi dovute a terze persone.

549. Il semplice possessore fa suoi i frutti, quando possegga in buona fede: in caso contrario, è tenuto a restituire i prodotti

colla cosa al proprietario che la rivendica.

550. E' possessore di buona fede colui che possiede come proprietario, in virtù di un titolo abile a trasferire il dominio, ignorando i vizj dello stesso titolo.

Cessa di esser possessore di buona fede dal momento in cui tali vizj sono a lui noti.

---

547. *Leg.* 9. *ff. de adquirendo rerum dominio; leg.* 5. §. 2. *et* 3. *ff. de rei vindicatione; leg.* 6. *ff. de adquiren. rer. dom.*

548. *Leg.* 36. §. 5. *ff. de hæreditatis petitione.*

549. *Leg.* 48. *in pr. ff. de adquir. rer. dom.*; *leg.* 12. *cod. de rei vindic. leg.* 25. §. 2. *ff. de usuris et fructib.*

550. *Leg.* 109. *ff. de verbor. significat.* — *V. leg.* 23. §. 2. *ff. de haeredit. petit.* — *Leg.* 22. *cod. de rei vind.*

CAPO II.

Del Diritto di accessione sopra ciò che si unisce e s' incorpora alla cosa.

551. Tutto ciò che si unisce e s' incorpora alla cosa, appartiene al proprietario di essa, secondo le regole quì appresso stabilite.

SEZIONE I.

Del Diritto di accessione relativamente alle cose immobili.

552. Chi ha la proprietà del suolo ha pure la proprietà di ciò che esiste tanto superiormente, che inferiormente.

Il proprietario può fare sopra il suo suolo tutte le piantagioni e costruzioni che stima a proposito, salve le eccezioni stabilite al titolo *delle Servitù prediali*.

Può fare al disotto tutte le costruzioni e scavamenti che crederà al proposito, e trarre da questi i prodotti di cui fossero suscettibili, salve le modificazioni risultanti dalle leggi e regolamenti relativi alle miniere, ed alle leggi, e ai regolamenti di polizia.

553. Qualunque costruzione, piantagione od opera sopra un terreno o nell interno di esso, si presume fatta dal proprietario a sue spese e di sua appartenenza, finchè non costi il contrario, senza pregiudizio della proprietà che un terzo potrebbe avere acquistata o potrebbe acquistare colla prescrizione, sia di un sotteraneo inferiore alla casa d'altri, sia di qualunque altra parte dell' edifizio.

554. Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni ed opere con materiali altrui, deve pagarne il valore; può anche essere condannato, ove siavi luogo, alla rifusione di qualunque danno e degli interessi; ma il proprietario de' materiali non ha diritto di riprenderli.

555. Allorchè le piantagioni, costruzioni ed opere sono state fatte da un terzo e con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto, o di ritenerle, o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.

Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte le piantagioni e costruzioni, verrà ciò eseguito a spese di colui che le ha fatte, senza alcuna indennizzazione a suo favore; potrà egli essere inoltre condannato, ove siavi luogo, al risarcimento de' danni e degl' interessi, per quel pregiudizio che il proprietario del fondo potesse aver sofferto.

Se il proprietario preferisce di conservare le piantagioni e costruzioni, deve rimborsare il valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera, non avuto riguardo al maggiore, o minore aumento di valore che il fondo avesse potuto ricevere.

Ciò nondimeno se le piantagioni, costruzioni ed opere sono state fatte da un terzo che abbia sofferta evizione, e che attesa la sua buona fede, non sia stato condannato alla restituzione de' frutti, il proprietario non potrà domandare che siano levate dette opere, piantagioni e costruzioni; ma potrà scegliere, o di rimborsare il valore de' materiali e del prezzo della mano d'opera, ovvero di pagare una somma eguale a quella che ha aumentato il valore del fondo.

556. Le unioni di terra ed incrementi che formansi successivamente ed impercettibilmente ne fondi posti lungo le rive de' fiumi o riviere, chiamansi *alluvioni*.

L'alluvione cede a favore del proprietario lungo la riva, sia che si tratti di un fiume come di una riviera, atta, o no allà navigazione od al trasporto, coll'obbligo nel primo caso di lasciare il marciapiede o sentiero, secondo i regolamenti.

557. Lo stesso ha luogo riguardo al terreno abbandonato dall'acqua corrente che im-

sensibilmente si ritira da una delle sue rive portandosi sull' altra. Il proprietario della riva scoperta gode dell' alluvione, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.

Questo diritto non ha luogo riguardo ai siti abbandonati dal mare.

558. Non ha luogo l' alluvione riguardo ai laghi, e stagni, il proprietario de' quali conserva sempre il terreno che l' acqua copre quand' essa è all' altezza dello sbocco dello stagno, ancorchè il volume dell' acqua venisse a scemare.

Per la stessa ragione, il proprietario dello stagno non acquista alcun diritto sopra le terre confinanti, che la sua acqua va a ricoprire ne' casi di straordinarie escrescenze.

559. Se un fiume, o riviera, sia o no navigabile, per un' istantanea forza, da un fondo contiguo alla riva ne svelle una parte considerevole e riconoscibile, e la trasporta verso un fondo inferiore, o verso l' opposta riva, il proprietario della parte staccata può reclamarne la proprietà, ma è tenuto di addomandarla dentro l' anno; scorso questo termine la sua domanda non sarà più ammissibile, salvo che il proprietario del fondo al quale la parte staccata è stata unita non ne abbia ancora preso il possesso.

560. Le isole, isolette ed unioni di terra, che si formano ne' letti de' fiumi, o delle riviere navigabili, od inservienti a trasporto, appartengono alla nazione, se pure non esiste titolo, o prescrizione in contrario.

561. Le isole ed unioni di terra che si formano nelle riviere non navigabili e non inservienti a trasporto, appartengono ai proprietarj confinanti dal lato ove si sono formate. Se l' isola non siasi formata da un sol lato, essa apparterrà ai proprietarj confinanti ai due lati, divisibile secondo la linea che si suppone tirata nel mezzo della riviera.

562. Se un torrente, od un fiume formando una nuova diramazione attraversa e circonda il campo del proprietario confinante, e ne fa un isola, questi conserva la proprietà del suo campo, sebbene l' isola siasi formata in un fiume o torrente navigabile od inserviente a trasporto.

563. Se un fiume o torrente navigabile inserviente a trasporto o no, si apre un nuovo corso abbandonando l' antico letto, i proprietarj dei fondi occupati si dividono a titolo d' indennizzazione l' antico letto abbandonato, ciascuno in proporzione del terreno che gli è stato tolto.

564. I colombi, conigli, pesci che passano ad un'altra colombaja, conigliera, stagno, si acquistano dal proprietario di questi oggetti quando non vi siano stati attratti con arte o con frode.

---

552. *Leg.* 24. *ff. de servitut.*; *leg.* 8. *et* 9. *cod. de servitut. et aqua*; *leg.* 21. §. 4. *ff. quod vi aut clam.* — *V. l.* 3. *cod. de metallor. et procur. metall.*

553. *Argum. ex leg.* 7. §. 10. *ff. de adquirendo rerum dominio*.

554. *Leg.* 23. §. 7. *ff. de rei vindicatione*; *leg.* 1. *et* 2. *ff. de tigno juncto*.

555. *Leg.* 37. *et* 38. *ff. de rei vindicat. leg.* 7. §. 10. 11. *et* 12. *ff. de adquir. rerum dom.*

556. *Leg.* 7. §. 1. *ff. de adquir. rer. dom.*

557. *Leg.* 7. §. 1. *ff. de acquir. rer. dom.*

558. *Leg.* 7. §. 6. *et leg.* 12. *in pr. ff. de adquir. rer. dom.*

559. *Leg.* 7. §. 2. *ff. de adquir. rer. dom.*

560. *Contr. leg.* 7. §. 3.; *leg.* 29. 56. *et* 65. §. 2. *et* 3. *ff. de adquir. rer. dom.*

561. *Leg.* 7. §. 3.; *leg.* 29. 56. *et* 65. §. 2. *et* 3. *ff. de adquir. rer. dom.*

562. *Leg.* 7. §. 4. *ff. de adquir. rer. dom.*

563. *Contr. leg.* 7. §. 5. *ff. de adquir. rer. dom.*

564. *L.* 3. §. 2.; *l.* 5. *ff. de adquir. rer. dom.*

SEZIONE II.

Del Diritto di accessione relativamente alle cose mobili.

565. Il diritto di accessione quando ha per oggetto due cose mobili appartenenti a due distinti padroni, soggiace interamente ai principj dell'equità naturale.

Le seguenti regole serviranno di norma al giudice per determinarsi, ne' casi non preveduti, secondo le particolari circostanze.

566. Quando due cose appartenenti a diversi padroni, le quali sono state unite in guisa da formarne un sol tutto, sono separabili, in modo che tuttavia possano entrambe sussistere l'una senza l'altra, questo tutto appartiene al padrone della cosa che ne forma la parte principale col peso di pagare all'altro il valore della cosa statavi unita.

567. E' considerata parte principale quella

cui l'altra non è stata unita, che ad uso, ornamento e compimento della prima.

568. Ciò non ostante quando la cosa unita è molto più preziosa della cosa principale, e quando è stata impiegata senza saputa del proprietario, può questi chiedere la separazione della cosa unita affinchè le sia restituita, quand'anche da tale separazione ne potesse pervenire deteriorazione alla cosa cui fu unita.

569. Se di due cose unite per formare un sol tutto, l'una non può essere riguardata come accessoria dell'altra, è riputata per principale quella che trovasi più considerevole per lo valore, o pel volume, se il rispettivo loro valore è a un dipresso eguale.

570. Se un artefice o qualunque altra persona ha impiegata una materia che non gli apparteneva, per formare una cosa di nuova specie, questa materia possa o non possa riprendere la sua prima forma, colui che ne era il padrone ha diritto di pretendere la cosa che si è formata, rimborsando il prezzo della mano d'opera.

571. Quando però la mano d'opera fosse tanto pregevole, che sorpassasse d'assai il valore della materia impiegata, in tal caso l'industria sarà considerata come parte principale, e l'artefice avrà dritto di ritenere la

cosa lavorata, rimborsando il proprietario per lo prezzo della materia.

572. Quando alcuno abbia impiegata materia in parte propria ed in parte altrui, per formare una cosa di nuova specie, senza che nè l'uno nè l'altro dei due materiali sia interamente distrutto, in maniera però, che non possano separarsi senza guasto; la cosa resta comune ai due proprietarj, in ragione, riguardo all'uno, della materia che gli apparteneva, e quanto all'altro, in ragione ad un tempo della materia che gli apparteneva, e del prezzo della sua mano d'opera.

573. Quando una cosa è stata formata colla mistura di diverse materie spettanti a differenti proprietarj, ma delle quali nessuna può essere considerata come materia principale; se le materie sono suscettibili di separazione, quegli, senza saputa del quale, le materie sono state mischiate, può domandarne la separazione.

Se poi le materie non possono più separarsi senza pregiudizio, ne acquistano in comune la proprietà in proporzione della quantità, qualità e valore delle materie a ciascuno spettanti.

574. Se la materia appartenente ad uno dei proprietarj fosse di molto superiore all'

altra per la quantità ed il prezzo, in questo caso il proprietario della materia superiore in valore, potrà reclamare la cosa prodotta dalla mistura, rimborsando all'altro il valore della sua materia.

575. Quando la cosa resta in comune fra i proprietarj delle materie, colle quali è stata formata, deve essere esposta all'incanto a vantaggio comune.

576. In tutti i casi ne' quali il proprietario della materia che è stata impiegata senza sua saputa, a formare una cosa di altra specie, può reclamare la proprietà della cosa stessa, avrà la scelta di domandare la restituzione della sua materia nella medesima natura, quantità, peso, misura, e bontà, ovvero il suo valore.

577. Coloro che avranno impiegate materie spettanti ad altri, e senza saputa de' proprietarj, potranno pure essere condannati al risarcimento dei danni ed interessi, se vi è luogo, salvo il diritto di procedere, quando occorra, in via straordinaria.

---

566. *Leg.* 26. §. 1. *ff. de adquir. rer. dom.*
567. *Leg.* 26. §. 1. *ff. de adquir. rer. dom.*
568. *Instit. lib.* 2. *de rerum divisione* §.

25. *leg.* 9. §. 2. *ff. de adquir. rer. dom.*

569. *Leg.* 27. §. 2. *ff. de adquir. rer. dom.*

570. *L.* 7. §. 7.; *l.* 26. *in pr. et* §. 3. *ff. de adquir. rer. dom.*

571. *Leg.* 9. §. 1. *et* 2. *ff. de adquir. rer. dom.*

572. *L.* 7. §. 8. *et* 9. *l.* 12. §. 1. *ff. de adquir. rer. dom.*

573. *Leg.* 12. §. 1. *ff. de adquir. rer. dom. l.* 5. *ff. de rei vindicatione.*

574. *Argum. ex l.* 27. §. 2. *ff. de adquir. rer. dom.*

575. *L.* 5. *ff. de rei vindicat.*

TITOLO III.

Dell' Usufrutto, dell' Uso e dell' Abitazione.

CAPO PRIMO.

Dell' Usufrutto.

578. L' usufrutto è il diritto di godere delle cose di cui un altro ha la proprietà, nel modo che lo stesso proprietario ne godrebbe, ma col peso di conservarne la sostanza.

579. L'usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla volontà dell' uomo.

580. L'usufrutto può costituirsi o semplicemente, o per un tempo determinato, o sotto condizione.

581. Può ugualmente costituirsi sopra qualunque specie di beni mobili od immobili.

---

578. *Leg.* 1. *et* 2. *ff. de usufructu et quemadmodum quis utatur* — *Instit. lib.* 2. *tit.* 4. *in pr.* — *Leg.* 25. *ff. de verbor. signif.*; *l.* 4. *ff. de usufructu et quemadmod.*

579. *L.* 3. *in pr. et l.* 6. §. 1. *ff. de usufructu et quemad. quis utatur.* — Paul. *sentent. lib.* 3. *tit* 6. §. 17.

580. *L.* 4. *ff. de usufructu et quemadmod. quis utatur.*

581. *L.* 3. §. 1. *et l.* 7. *ff. de usufructu et quemad. quis utatur.*

SEZIONE PRIMA.

Dei Diritti dell' Usufrutto.

582. L'usufruttuario ha il diritto di ge-

dere di ogni specie di frutto naturale, industriale, o civile che possa produrre la cosa di cui ha l' usufrutto.

583. I frutti naturali sono quelli, che la terra produce da se stessa. Il reddito ed il parto degli animali sono pure frutti naturali.

I frutti industriali di un fondo sono quelli che si ottengono mediante la coltura.

584. I frutti civili sono le pigioni delle case, gl' interessi di capitali esigibili, le rendite arretrate.

I fitti de' fondi locati si annoverano pure nella classe dei frutti civili.

585. I frutti naturali ed industriali pendenti dai rami od uniti al suolo, nel momento in cui si fa luogo all' usufrutto, appartengono all' usufruttuario.

I frutti che si trovano nello stesso stato al momento in cui finisce l' usufrutto, appartengono al proprietario senza compenso, nè da una parte nè dall' altra dei lavori e delle sementi; ma però senza pregiudizio della porzione dei frutti che potessero spettare al colono parziario, se vi fosse, al tempo in cui incominciò l' usufrutto, o venne a cessare.

586. I frutti civili si ritengono acquistati giorno per giorno, ed appartengono all' usu-

fruttuario in proporzione della durata del suo usufrutto. Questa regola si applica ai fitti de' fondi locati, egualmente che alle pigioni delle case ed agli altri frutti civili.

587. Se l'usufrutto comprende cose di cui non si possa far uso senza consumarle, come il danaro, i grani, i liquori, l'usufruttuario ha diritto di servirsene, ma coll' obbligo di restituirli in eguale quantità, qualità e valore, o di pagarne la loro stima al termine dell' usufrutto.

588. L'usufrutto di una rendita vitalizia attribuisce pure all'usufruttuario, durante il suo usufrutto, il diritto di riscuotere le annualità arretrate, senza esser tenuto a veruna restituzione.

589. Se l' usufrutto comprende cose che senza consumarsi si deteriorano a poco a poco con l' uso, come la biancheria e la mobiglia, l' usufruttuario ha diritto di servirsene per l' uso a cui sono destinate, e non è obbligato a restituirle in fine dell' usufrutto, se non nella stato in cui si trovano, non deteriorate però per suo dolo o sua colpa.

590. Se l' usufrutto comprende boschi cedui, l' usufruttuario è tenuto ad osservare l' ordine e la quantità de' tagliamenti giusta la distribuzione e la pratica dei proprietarj,

senza indennizzazione però a favore dell'usufruttuario, o de' suoi eredi pe' tagliamenti ordinarj de' boschi cedui, o di quelli riservati perchè crescano, o dei boschi d'alto fusto, che non fossero stati tagliati pendente l'usufrutto.

I piantoni quando si possono estrarre da un semenzajo senza deteriorarlo, formano egualmente parte dell' usufrutto, col peso all' usufruttuario di conformarsi agli usi de' luoghi per la rimessa dei virgulti.

591. L' usufruttuario, uniformandosi sempre alle epoche ed alla pratica degli antichi proprietarj, approfitta ancora delle parti di bosco di alto fusto, che sono state distribuite in regolari tagliamenti, o questi seguano periodicamente sopra una certa estensione di terreno, o si facciano di una determinata quantità di alberi presi indistintamente su tutta la superficie del fondo.

592. In tutti gli altri casi non è lecito all' usufruttuario di valersi degli alberi di alto fusto. Può solamente adoperare per le riparazioni, cui egli è tenuto, gli alberi svelti o atterrati per accidente: a questo oggetto può anche farne atterrare, se è necessario, ma è tenuto di farne costare al proprietario la necessità.

593. L' usufruttuario può prendere pali

nei boschi per le vigne, non che i prodotti annuali o periodici degli alberi, osservando sempre l'uso del paese o la pratica dei proprietarj.

594. Gli alberi fruttiferi che muojono, come anche quelli che sono svelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, col peso di surrogarne altri.

595. L'usufruttuario può godere egli stesso o dare in affitto ad altri o vendere o cedere l'esercizio de' suoi diritti a titolo gratuito. Affittando, è tenuto ad uniformarsi per lo tempo, in cui l'affittamento deve essere rinnovato, e per la sua durata alle regole stabilite pel marito riguardo ai beni della moglie nel titolo *del Contratto del matrimonio e dei Diritti rispettivi de' conjugi*.

596. L'usufruttuario gode dell'incremento prodotto per alluvione al fondo, di cui ha l'usufrutto.

597. Gode dei diritti di servitù, di passaggio, e generalmente di tutti quelli di cui potrebbe godere il proprietario, e ne gode come il proprietario medesimo.

598. L'usufruttuario gode delle miniere e delle cave di pietre che sono aperte ed in esercizio al tempo in cui si fa luogo all'usufrutto, nel modo stesso che ne godrebbe il proprietario; ma se si tratta di

escavazione che non possa eseguirsi senza licenza, egli non potrà goderne, se non dopo averla ottenuta dal Governo.

Non ha però verun diritto sulle miniere o cave di pietre non ancora aperte, ne su quelle di *Torba* non incominciate a scavarsi, ne sul tesoro che potesse essere scoperto durante l' usufrutto.

599. Il proprietario non può, col proprio fatto od in qualunque siasi modo, nuocere ai diritti dell' usufruttuario.

L' usufruttuario, dal suo canto, non può in fine dell' usufrutto, ripetere alcuna indennizazione per li miglioramenti che pretendesse d' aver fatti, ancorchè fosse aumentato il valore della cosa.

Può egli bensì, non che i suoi eredi, togliere gli specchi, i quadri ed altri ornati che vi avesse fatto collocare, coll' obligo però di restituire ogni cosa nel suo primiero stato.

---

582. *L.* 1. *l.* 7. *in pr.* §. 1.; *l.* 9. *et* 15. §. 6.; *l.* 59. §. 1. *et l.* 68. §. 1. *ff. de usufructu et quemadmod. quis utatur* — *Instit. lib.* 2. *tit.* 1. §. 37.

585. *L.* 27. *in pr.*; *l.* 48. §. 1. *l.* 58. *l.*

39. §. 1. *ff.* de *usufructu et quemadmodum quis ut; l.* 13. *ff. quibus usufructus et ususus amittitur, l.* 32. §. 7. *l.* 42. *ff.* de *usu et usufructu et redditu legato*.

587. *L.* 7. *ff.* de *usufructu earum rer. quæ usu consumuntur*.

589. *L.* 15. §. 1. 2. 3. *et* 4. *ff.* de *usufructu, et quemad. quis utatur*. *Leg.* 9. §. 3. *ff. usufruct. quemad. caveat.*

590. *L.* 9. §. 6. *et* 7. *ff.* de *usufructu, et quemad. quis utat. l.* 40. §. 4. *ff.* de *contrahenda emptione*.

591. *L.* 9. §. 6. *et* 7. *ff.* de *usufructu, et quemad. quis utatur*.

592. *L.* 11. *et leg.* 12. *in pr., ff.* de *usufructu et quemad. quis utatur*.

593. *L.* 10. *ff.* de *usufructu, et quemadm. quis utatur*.

594. *L.* 1., *in pr.; de usufructu et quemadm. quis utatur*.

595. L. 12. §. 2.; *l.* 67. *ff.* de *usufructu, et quemad. quis utat.; l.* 9. §. 1. *ff. locati conducti l.* 25. §. 4. *ff. soluto matrimonio*.

596. *L.* 9. §. 4. *ff.* de *usufructu, et quemad. quis utatur*.

597. *V. L.* 12. *ff. communia praediorum. l.* 20. §. 1. *ff. si servitus vindicetur. l.* 25. *ff.* de *servitutibus praediorum rusticorum. l.* 2. *ff. si usus fructus petatur*.

598. *L.* 9. §. 2. *et* 3. *l.* 13. §. 5. *et* 6. *ff. de usufructu, et quemad. quis utatur.*

599. *L.* 15. §. 6. *et* 7.; *l.* 16. *ff. de usufructu et quemadm. quis utat.*; *l.* 12. *ff. de usu et usufruct. et reditu legato.*

SEZIONE II.

Delle Obbligazioni dell' usufruttuario.

600. L' usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano; ma non può conseguire il possesso, se non dopo aver fatto fare, in presenza del proprietario, o dopo averlo formalmente citato, un inventario dei mobili, e uno stato degl' immobili soggetti all' usufrutto.

601. Egli presta cauzione di usufruire da buon padre di famiglia, se pure non è dispensato dal titolo stesso da cui deriva l' usufrutto; il padre però e la madre che hanno l' usufrutto legale dei beni de' loro figli, il venditore, il donatore che si è riservato l' usufrutto, non sono obbligati a dar cauzione.

602. Se l' usufruttuario non trova la cau-

zione, gl' immobili sono dati in affitto o messi sotto sequestro.

I danari compresi nell' usufrutto sono impiegati:

Le derrate sono vendute, ed il prezzo ricavato è parimente impiegato;

In questo caso, appartengono all' usufruttuario gl' interessi de' capitali ed i fitti.

603. Non prestandosi dall' usufruttuario la cauzione, il proprietario può pretendere che i mobili i quali deperiscono coll' uso, siano venduti e ne venga impiegato il prezzo, come quello delle derrate; ed in tal caso l' usufruttuario ne percepiscie l' interesse durante l' usufrutto. Potrà nondimeno domandare' ed i giudici potranno ordinare, secondo le circostanze, che gli sia rilasciata una parte dei mobili necessarj pel proprio uso, mediante la sola cauzione giuratoria, e coll' obbligo di restituirli in fine dell' usufrutto.

604. Il ritardo nel dar cauzione non priva l' usufruttuario dei frutti su' quali può aver ragione; questi gli sono dovuti dal momento in cui si fa luogo all' usufrutto.

605. L' usufruttuario non è tenuto se non alle riparazioni ordinarie.

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario, eccetto che non siano state

cagionate dell'ineseguimento delle riparazioni ordinarie, dopo che ha avuto luogo l'usufrutto, nel qual caso vi è tenuto l'usufruttuario.

606. Sono riparazioni straordinarie quelle delle muraglie maestre e delle volte, il rinnovamento delle travi e degli interi coperti dei tetti.

Quello degli argini, e delle mura di sostegno, e di cinta egualmente per intero.

Tutte le altre riparazioni sono ordinarie

607. Nè il proprietario nè l'usufruttuario sono tenuti a riedificare ciò che è caduto per vetustà, o distrutto per caso fortuito.

608. Durante l'usufrutto, l'usufruttuario è tenuto a tutti i carichi annuali del fondo, come sono le contribuzioni ed altri pesi che secondo la consuetudine cadono sui frutti.

609. L'usufruttuario ed il proprietario concorrono nel modo seguente al pagamento de' carichi che possono essere imposti sulla proprietà durante l'usufrutto.

Il proprietario è tenuto pagarli, e l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata.

Se dall'usufruttuario se ne anticipi il pagamento, questi ha il diritto alla ripetizione del capitale alla fine dell'usufrutto.

610. Il legato di una rendita vitalizia o di una pensione alimentaria fatto da un testatore si deve prestare interamente dal legatario universale dell' usufrutto, e dal legatario a titolo universale in proporzione del loro godimento, senza che abbiano verun diritto di ripetizione.

611. L' usufruttuario a titolo particolare non è tenuto al pagamento dei debiti pei quali il fondo è ipotecato: se viene forzato a pagarli, ha il regresso contro il proprietario, salvo ciò che è detto all' articolo 1020 al titolo *delle Donazioni tra vivi e dei Testamenti*.

612. L' usufruttuario, o universale, o a titolo universale deve contribuire col proprietario al pagamento dei debiti, nel modo che segue.

Si stima il valore del fondo soggetto all' usufrutto; si fissa in seguito il contributo al pagamento de' debiti in ragione di questo valore.

Se l' usufruttuario vuole anticipare la somma per cui il fondo deve contribuire, gli viene restituito il capitale al termine dell' usufrutto, senza alcuno interesse.

Se l' usufruttuario non vuol fare questa anticipazione, il proprietario può scegliere, o di pagare tale somma, ed in questo caso

l' usufruttuario gliene corrisponde l' interesse durante il tempo dell' usufrutto, o di far vendere una porzione de' beni soggetti all' usufrutto sino alla concorrente somma dovuta.

613. L' usufruttuario non è tenuto che per le spese delle liti concernenti l' usufrutto, e per le condanne alle quali le stesse liti potrebbero far luogo.

614. Se durante l' usufrutto, un terzo commettesse qualche usurpazione sul fondo, od altrimenti attentasse alle ragioni del proprietario, l' usufruttuario è tenuto a denunziargli tali fatti; e mancando a ciò, egli è responsabile di tutti i danni, che ne potrebbero risultare al proprietario, come lo sarebbe per li deterioramenti del fondo da lui medesimo cagionati.

615. Se l' usufrutto non è costituito che sopra un animale, il quale venga a perire senza colpa dell' usufruttuario, non è questi tenuto a restituirne un altro, nè a pagarne la stima.

616. Se il gregge, su cui si è stabilito l' usufrutto, perisce interamente per caso o per malattia e senza colpa dell' usufruttuario, questi non è obbligato che a render conto al proprietario delle pelli o del loro valore.

Se il gregge non perisce interamente, l' usufruttuario è tenuto a surrogare i capi degli animali che sono periti, sino alla concorrente quantità de' nati.

---

600. *L.* 65. §. 1. *ff. de usufr. et qaemad. l.* 12. *ff. de usu et usufructu et reditu legato*; l. 1. *in pr. et* §. 4. *ff. usufructuarius quemad. caveat.*; *l.* 13. *in pr. de usu et fruct. quemad.*; *l.* 4. §. 1. *cod. de usufructu et habitatione.*

601. *L.* 2. *l.* 7.; *l.* 9. §. 1. *ff. usufructuarius quemad. caveat.*; *l.* 1. *cod. de usufr. et habitatione*; *l.* 7. *cod. ut in possessionem legatorum vel fideicomm.*; *l.* 50. *ff. ad senatus consultum Trebell. l.* 8. §. 4. *in fin. cod. de bonis quae liberis.*

602. *L.* 5. §. 1. *ff. ut legatorum seu fideicom. servan.*

603. *L.* 5. §. 1. *ff. ut legatorum seu fideicom. servan.*

604. *Argum. ex l.* 13. *ff. de usufructu et quemadm.*; *l.* 4. §. 8. *ff. de damno infecto.*

605. *L.* 7. §. 2. *ff. de usufr. et quemadm. l.* 7. *cod. de servitutibus et aqua l.* 20. *ff. de damno infecto. l.* 31. §. 5. *ff. de usu, et usufr, legato.*

607 *L.* 6. §. 1. *l.* 8. 63. §. 1. *l.* 46. §. 1. *l.* 49. §. 1. *ff. de usufructu et quemadm.*; *l.* 20. *ff. de damno infecto.*

608. *L.* 7. §. 2.; *l.* 27. §. 4.; *l.* 52. *ff. de usufr. et quemadmod.*; *l.* 28. *ff. de usus et usufructu legato.*

610. *Argum. ex l.* 8. §. 4. *cod. de bonis quae lib.*

611. *Argum. ex leg.* 43. *ff. de usu, usufructu, et reditu legato.*

614. *L.* 15. §. 7. *ff. de usufructu, et quemad. l.* 1. §. 7.; *l.* 2. *ff. usufructuarius quæmad. caveat.*

615. *L.* 79. §. 3. *ff. de usufr. et quemad.*

616. *L.* 68. §. 2. *l.* 69. 70. §. 1. 2. 3. 4. *et* 5. *ff. de usufr. et quemad.* — *Instit. de rerum divisione* §. 88.

SEZIONE III.

Dei modi con cui finisce l' usufrutto.

617. L' usufrutto si estingue.

Colla morte naturale o civile dell' usufruttuario.

Collo spirare del tempo per cui fu costituito;

Colla consolidazione ossia riunione nella stessa persona delle due qualità di usufruttuario e di proprietario;

Col non usarne pel corso d'anni trenta;

Col totale deperimento della cosa sulla quale fu costituito l'usufrutto.

618. L'usufrutto può anche cessare per l'abuso che facesse l'usufruttuario del suo diritto, tanto col cagionare deterioramenti ai fondi, quanto col lasciarli deperire per mancanza di riparazioni.

I creditori dell'usufruttuario possono intervenire alle liti ad oggetto di conservare le loro ragioni; possono offrire la riparazione dei commessi deterioramenti, e garantirne per l'avvenire.

I giudici possono, secondo la gravezza delle circostanze, pronunziare l'estinzione assoluta dell'usufrutto, ovvero ordinare l'immissione del proprietario nel possesso della cosa sottoposta all'usufrutto, col peso però di pagare annualmente all'usufruttuario, od agli aventi causa dal medesimo, una somma determinata sino al momento in cui l'usufrutto avrebbe dovuto cessare.

619. L'usufrutto, che non è accordato a particolari, non dura oltre trent'anni.

620. L'usufrutto concesso sino a che una terza persona sia giunta ad una determina-

ta età, dura sino a tale epoca, ancorchè la detta persona sia morta prima dell'età fissata.

621. La vendita della cosa soggetta all' usufrutto non porta verun cangiamento al diritto dell'usufruttuario; egli continua nell' usufrutto se non vi ha formalmente rinunziato.

622. I creditori dell' usufruttuario possono far dichiarare nulla la rinunzia all' usufrutto che questi avesse fatta a loro pregiudizio.

623. Se una sola parte della cosa soggetta all' usufrutto perisce, l' usufrutto si conserva sopra ciò che rimane.

624. Se l' usufrutto non è costituito, che sopra un edificio, e questo venga distrutto da un incendio o da altro accidente, ovvero rovini per vetustà, l' usufruttuario non avrà diritto di godere nè l' area nè i materiali.

Se l' usufrutto era costituito sopra una possessione di cui l' edificio non era che una parte, in tal caso l' usufruttuario godrà del suolo e de' materiali.

---

617. *L.* 1. *et* 3. §. 3.; *l.* 23. *ff. quibus mo-*

dis usufructus vel usus amittitur. *l.* 24. §. 1. *ff. de legatis* 1. — *Institut. de usufructu*, §. 3. — *l.* 3. 12. 14. *et* 16. *cod. de usufructu et habitatione*; *l.* 8. *ff. de annuis legatis*. *l.* 10. *ff. de capite minuti*: *l.* 3. *ff. de usu, et usufructu et reditu legato*. — *l.* 17. *et* 27. *ff. quibus modis ususfructus vel usus amittitur*. Paul. *sentent. l.* 2. *tit.* 6. §. 33. *l.* 10. *ff. de vi et vi armata*. — *l.* 12. *cod. de servitutibus et aqua*. *l.* 2. *ff. si ususfructus petatur*. *l.* 2. *cod. de præscriptione* 60. *vel* 40. *annorum*. *leg.* §. 34. §. 2. *leg.* 36. *ff. de usufructu et quæmad.*; *l.* 5. §. 2. *l.* 10. §. 1. *et* 7. *ff. quibus modis ususfructus vel usus amittitur*.

618. *Instit. de usufr.* §. 2.; *l.* 38. *ff. de rei vindicat.*

619. *V. l.* 56. *de usufr.* et *quemad. l.* 8. *de usu et usufructu et reditu legato*. *leg.* 19 *cod. de sacrosanctis ecclesiis l.* 68. *ad l. falcidiam*.

620. *L.* 12. *cod. de usufr. et habitatione*.

621. *L.* 19. *ff. quibus modis usufr. vel usus amitt.*; *l.* 17. §. 2. *de usufructu et quemadm. Argum. ex leg.* 34. *ff. de regulis juris*.

622. *L.* 1. *et* 3. §. 1. *ff. quæ in fraudem creditorum*.

623. *L.* 34. *ff.* 2. *l.* 33. *ff. de usufr. et quemad.*

624. *L. 5. §, 2.; l. 9. ff. quibus modis ususfr. vel usus amittitur. — Inst. de usufr. §. 2. in fin.*

CAPO II.

Dell' Uso, e dell' Abitazione.

625. I diritti d' uso e di abitazione si acquistano e si perdono nella stessa maniera che l' usufrutto.

626. Non si può godere di tali diritti senza che si sia data previamente cauzione, o si formino gli stati e gl' inventarj, come nel caso dell' usufrutto.

627. L' usuario, e colui che ha diritto di abitazione, debbono godere da buon padre di famiglia.

628. I diritti di uso e di abitazione sono regolati dal titolo che li stabilisce, e ricevono maggiore o minore estensione giusta le disposizioni in esso contenute.

629. Se il titolo non determina l' estensione di questi diritti, saranno regolati come segue.

630. Colui che ha l' uso dei frutti di un fondo, non può percepire se non ciò che

gli è necessario per li suoi bisogni e per quelli della sua famiglia.

Può percepirli anche per li bisogni de' figli che gli sono sopravvenuti dopo la concessione dell' uso.

631. L' usuario non può cedere nè affittare il suo diritto ad un altro,

632. Quegli che ha il diritto d' abitazione in una casa, può abitarvi colla sua famiglia, ancorchè non fosse maritato all' epoca in cui acquistò questo diritto.

633. Il diritto di abitazione si limita a ciò che è necessario per l' abitazione di colui al quale venne accordato un tale diritto, e della sua famiglia.

634. Il diritto d' abitazione non può essere nè ceduto nè locato.

635. Se l' usuario consuma tutti i frutti del fondo, o se occupa tutta la casa, spettano ad esso le spese della coltura, le spese delle riparazioni ordinarie, ed il pagamento delle contribuzioni, nell' egual modo che appartengono all' usufruttuario.

Se non percepisce che una parte dei frutti, o se non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

636. L' uso dei boschi e delle foreste è regolato da leggi particolari.

625. *L.* 1. *ff.* *de usu et habitazione*. *l.* 3, §. 3. *ff.* *de usufructu et quemadmodum*; *l.* 10. *ff.* *de capite minutis*. *l.* 11. *ff.* *de alimentis vel cibariis legatis*. *l.* 3. *ff.* *de his quæ pro non scriptis habentur*.

626. *L.* 13. *in pr.*; *l.* 65. §. 1. *ff.* *de usufructu et quemadmod.* *l.* 12. *ff.* *de usufructu et reditu legato*; *l.* 1. *in pr.* §. 1. *et* 4. *ff.* *usufructuarius quemad. caveat.* *l.* 4. *cod.* *de usufructu et habitatione*.

627. *Argum. ex l.* 65. *ff.* *de usufructu et quemad. modum*.

630. *L.* 12. *et* 9. *ff.* *de usu et habitatione.*

631. *L.* 2. 8. *et* 11. *ff.* *de usu et habitatione*.

632. *L.* 2. 3. 4. 5. 6. 7. *et* 8. *ff.* *de usu et habitatione*.

633. *L.* 3. 4. 5. 6. 7. *et* 8. *ff.* *de usu et habitatione*.

634. *L.* 8. *ff.* *de usu et habitat.*; *Contrar. l.* 13. *cod.* *de usufructu et habitatione* — *Institut.* §. 5. *de usu et habitatione*.

635. *L.* 18. *ff.* *de usu et habitatione*.

TITOLO IV.

Delle Servitù prediali.

637. La servitù è un carico imposto sopra un fondo per l'uso e utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario.

638. La servitù non induce alcuna preminenza di un fondo sopra l'altro.

639. La medesima deriva dalla situazione naturale dei luoghi, o dalle obbligazioni imposte dalla legge, o dalle convenzioni fra i proprietarj.

---

639. *L. 2, in pr. ff. de aqua et acquae pluviae arcendae.*

CAPO I.

Delle Servitù che derivano dalla situazione de' luoghi.

640. I fondi inferiori sono soggetti riguardo a quelli che si trovano più elevati a ricevere le acque che da essi scolano natural-

mente senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo.

Il proprietario inferiore non può alzare alcun riparo che impedisca questo scolo.

Il proprietario superiore non può fare alcuna cosa che renda più grave la servitù del fondo inferiore.

641. Quegli, che ha una sorgente nel suo fondo, può usarne ad arbitrio, salvo il diritto che potesse averne acquistato il proprietario del fondo inferiore per qualunque titolo od in forza di prescrizione.

642. La prescrizione in questo caso non può acquistarsi che col possesso continuo d' anni trenta, da computarsi dal momento in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e terminato dei lavori visibili, e destinati a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo.

643. Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso, quando la medesima somministri agli abitanti di un comune villaggio, o borgata l' acqua che è loro necessaria; ma se gli abitanti non ne hanno acquistato o prescritto l' uso, il proprietario può pretendere una indennizzazione determinata dai periti.

644. Quegli il cui fondo bordeggia un' acqua corrente, tranne quella che è dichiara-

te di ragione del pubblico demanio coll'articolo 538. al titolo della *Distinzione de' beni*, può servirsene, mentre trascorre, per l'irrigazione de' suoi fondi.

Quegli il cui fondo viene attraversato da quest'acqua, può anche servirsene nell' intervallo, in cui essa vi trascorre, ma coll' obbligo di restituirla al suo corso ordinario nell' uscire dai suoi terreni.

645. Insorgendo qualche controversia fra i proprietarj cui tali acque possono essere utili, i tribunali decidendo, debbono conciliare l'interesse dell' agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà; ed in tutti i casi devono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque.

646. Ogni proprietario può obbligare il suo vicino a stabilire i termini di confine delle loro contigue proprietà. Lo stabilimento dei termini di confine si fa a spese comuni.

647. Ogni proprietario può chiudere il suo fondo, salva l'eccezione prescritta nell' articolo 682.

648. Il proprietario che vuol fare una cinta al suo fondo, perde il diritto di mandare a pascolare le sue bestie nell'altrui fondo dopo la raccolta delle messi, in pro-

porzione del terreno che ha sottratto all' uso comune.

---

640. *L.* 1, §. 13, 23 *l.* 2 *in pr. et* § 1; *l.* 1, § 1 *ff. de acqua et acquae pluviae arcendae l.* 2 § 13, *ff. eod. titulo . l.* 1, § 10 *eod. titulo*.

641. *L.* 1, § 12; *l.* 21 *et* 26, *ff. de aqua et aquae pluviae arcendae*.

642. *L.* 10, *ff. si servitus vindicetur. l.* 1, *cod. de servitutibus et aqua*.

644. *L.* 3, *in pr.*, *de aqua et aquae pluviae arcendae*.

646. *Argum. ex l.* 5, *cod. communi dividundo*. *l.* 12, *tabul. tabula* 7.

647. *Argum. ex leg.* 21, *cod. mandati*.

CAPO II.

Delle Servitù stabilite dalla legge.

649. Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto la pubblica o comunale utilità, o quella dei privati.

650. Le servitù stabilite per l' utilità pubblica o comunale, risguardano i marciapiedi lungo i fiumi navigabili od atti a trasporto, la costruzione, o riparazione delle strade od altre opere pubbliche o comunali.

Tutto ciò che concerne questa specie di servitù, viene determinato da leggi o da regolamenti particolari.

651. La legge assoggetta i proprietarj l' uno verso l' altro a differenti obbligazioni, indipendentemente da qualunque convenzione.

652. Una parte di queste obbligazioni è regolata dalle leggi sulla polizia rurale;

Le altre risguardano i muri e le fosse comuni, i casi in cui si faccia luogo alla ragione d' appoggio, il prospetto nella proprietà del vicino, lo stillicidio, ed il diritto di passaggio.

---

651. *L. 1, § 23; l. 2 in pr. ff. de aqua et aquae pluviae arcendae.*

SEZIONE I.

Del muro e delle fosse comuni.

653. Nelle città e nelle campagne ogni muro che sino alla sua sommità serve di divisione tra edifizj, corti, giardini, ed anche tra recinti ne' campi, si presume comune, se non vi è titolo o segno in contrario.

654. E' segno che il muro non è comune, quando la sommità di esso da una parte è diretta ed a piombo della sua fronte esteriore, e dall' altra presenta un piano inclinato;

Come pure quando non vi sono che da una parte sola o lo sporto del tetto o cornicioni e mensole di pietra oppostivi al tempo della costruzione del muro.

In questi casi si considera, che il muro appartenga esclusivamente al proprietario dalla cui parte sono lo stillicidio, cornicione, o le mensole di pietra.

655. Le riparazioni e le ricostruzioni del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto, ed in proporzione del diritto di ciascuno.

656. Ciò non ostante qualunque compa-

drone di un muro comune può esimersi dall' obbligo di concorrere alle spese delle riparazioni e ricostruzioni, rinunciando al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga un edifizio di sua spettanza.

657. Ogni compadrone può far fabbricare appoggiando ad un muro comune, ed immettervi travi e travicelli per tutta la grossezza del muro ad esclusione di cinquantaquattro millimetri di essa (due pollici), senza pregiudizio del diritto che ha il vicino di far accorciare la trave sino alla metà del muro, nel caso in cui egli volesse collocare una trave nello stesso sito, od appoggiarvi un cammino.

658. Ogni compadrone può fare innalzare il muro comune; ma sono a di lui carico le spese dell' innalzamento, le riparazioni pel mantenimento dell'alzata superiore alla cinta comune, ed inoltre l' indennità pel maggior peso in proporzione dell' alzamento e secondo il suo valore.

659. Se il muro comune non è atto a sostenere l' alzamento, quegli che vuol alzare è tenuto a farlo ricostruire per intiero a sue spese, e nel proprio suolo quanto alla maggior grossezza.

660. Il vicino che non ha contribuito all' alzamento, può acquistarne la comunione

pagando la metà della spesa, ed il valore della metà del suolo occupato per la maggior grossezza.

661. Ogni proprietario in contiguità di un muro, ha pure la facoltà di renderlo comune in tutto od in parte, rimborsando al padrone la metà del totale valore, o la metà del valore della parte che vuol rendere comune, e la metà del valore del suolo sopra cui il muro è costrutto.

662. Uno dei vicini non può fare alcun incavo nel corpo d'un muro comune, nè applicarvi od appoggiarvi alcuna nuova opera senza il consenso dell' altro, ovvero, in caso di rifiuto, senza avere fatto da periti determinare i mezzi necessarj onde l' opera non riesca di danno alle ragioni di quello.

663. Ciascuno può costringere il suo vicino a concorrere nelle spese di costruzioni o di riparazioni de' muri che dividono le loro case, corti e giardini situati nelle città e nei sobborghi: l' altezza di essi sarà determinata secondo i regolamenti particolari, o secondo gli usi costantemente ricevuti, e non essendovi usi, o regolamenti, ogni muro divisorio da costruirsi o riedificarsi in avvenire, dovrà essere nelle città di cinquanta mila anime o più, al-

meno di trentadue decimetri (dieci piedi) in altezza, compreso il cornicione; e nelle altre città, di ventisei decimetri (otto piedi).

664. Quando i differenti piani di una casa appartengono a più proprietarj, se i titoli di proprietà non determinano il modo delle riparazioni e ricostruzioni, devono queste farsi nel modo che segue:

I muri maestri ed i tetti sono a carico di tutti i proprietarj, ciascuno in proporzione del valore del rispettivo suo piano.

Il proprietario di ciascun piano fa il pavimento su cui cammina;

Il proprietario del primo piano forma la scala che vi conduce: quello del secondo, continua la scala dal primo al secondo piano; e così di seguito.

665. Ricostruendosi un muro comune ad una casa, si ritengono le servitù attive e passive anche riguardo al nuovo muro od alla nuova casa, senza che possano rendersi più gravose, e purchè la ricostruzione sieguа prima che sia acquistata la prescrizione.

666. Tutte le fosse tra due fondi si presumono comuni se non vi è titolo o segno in contrario.

667. E' un segno, che la fossa non è co-

mune, se si trovi lo spurgo od il getto della terra da una sola parte della medesima.

668. La fossa è considerata di spettanza esclusiva di colui, dalla cui parte esiste il getto della terra.

669. La fossa comune deve mantenersi a spese comuni.

670. Ogni siepe dividente fondi è riputata comune, eccettuato il caso in cui un solo fondo fosse in istato di essere cinto, o non vi si abbia titolo, o possesso sufficiente in contrario.

671. Non è permesso di piantar alberi di alto fusto se non alla distanza prescritta dai regolamenti particolari attualmente veglianti, o dalle usanze del paese costanti e notorie; ed in mancanza degli uni e delle altre, alla distanza di due metri dalla linea di separazione di due fondi per gli alberi e siepi vive.

672. Il vicino può esigere che gli alberi e le siepi piantate ad una distanza minore siano estirpate.

Quello sul cui fondo s' inoltrano i rami del vicino, può costringerlo a tagliarli.

Se poi le radici s' inoltrano nel di lui fondo, può esso stesso tagliarle.

673. Gli alberi situati nella siepe comu-

ne, sono di ragione comune come la siepe, e ciascuno de' due proprietarj può chiedere che siano abbattuti.

---

655. Paul. *Sentent.*, *lib.* 5.; *tit.* 10, § 2; *l.* 28., § 1; *l.* 9; *ff.* *de damno infecto*.

657. *L.* 21 *ff. Communi dividund.*

658. *L.* 1, *cod. de aedificiis privatis*

661. *Contr. argum. ex l.* 11. *cod. de contrahenda emptione*:

662. *L.* 11 *ff. si servitus vindicetur*. *l.* 28 *ff. comuni dividundo*.

663. *L.* 35, 35, 37, *et* 39, *ff. de damno infecto*.

665. *L.* 14, § 29, *ff.* 29, *de usurpationibus et usucapionibus*.

671. *L.* 13., *in fine ff. finium regundorum*

673. L. 12, *ff. finium regundorum l.* 2, *ff. de arboribus caesis*.

SEZIONE II.

Della Distanza e delle opere intermedie richieste in alcune costruzioni.

674. Quegli che fa scavare un pozzo od una latrina presso un muro, sia, o non sia comune;

Quegli che vuole costruirvi cammino, o focolare, fucina, forno o fornello,

O appoggiarvi una scoderia,

O formare al dorso di questo muro un magazzino di sale, od un ammasso di materie corrosive è obbligato di lasciare la distanza prescritta dai regolamenti ed usi particolari intorno a tali oggetti, e di fare le opere prescritte dai medesimi regolamenti ed usi, affine di non apportar danno al vicino.

---

674. *L.* 27, § 10, *ed legem Aquiliam; l.* 19, § 1, *ff. de servitutibus praediorum; l.* 17, § 2, *ff. si servitus viodicetur.*

SEZIONE III.

Del Prospetto nel Fondo del vicino.

675. Uno de' vicini non può, senza il consenso dell'altro, formare nel muro comune alcuna finestra od apertura, in qual si sia maniera, anche con invetriata fissa.

676, Il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui, può formare in questo muro delle luci o finestre con inferiate e invetriate fisse.

Queste finestre devono essere munite di cancelli di ferro, le cui maglie avranno un decimetro (tre pollici e otto linee) di apertura al più, ed un telajo a invetriata fissa.

677. Queste finestre o luci non si possono collocare, che all'altezza di 26 decimetri, o sia di otto piedi al di sopra del pavimento o suolo della camera, che si vuole illuminare, se questa è a pian terreno, e di diciannove decimetri, o sia sei piedi al di sopra del pavimento, se questa é nei piani superiori.

678. Non si possono avere vedute dirette o finestre a prospetto, nè logge o altri simili sporti verso il fondo chiuso o non chiuso del suo vicino, se tra il muro di

questo, e il muro in cui si formano le dette opere, non vi è la distanza di diciannove decimetri (sei piedi).

679. Non si possono aver vedute laterali od oblique sul medesimo fondo, che alla distanza di sei decimetri (due piedi).

680. La distanza di cui si parla nei due precedenti articoli, si computa dalla faccia esteriore del muro sino all'apertura che si fa, e se vi sono balconi od altri simili sporti, della linea esteriore sino alla linea di separazione delle due proprietà.

---

675. *L.* 40; *ff. de servitutibus praediorum urbanorum*; *l.* 28, *ff. comune dividundo*; *l.*8 *cod. de servitutibus et aqua*.

676. *L.* 2, *ff. de servitutibus praed. urbanorum*; *l.* 26, *ff. de damno infecto*; *l.* 12, § 1, *cod. de edificiis privat.*

SEZIONE IV.

Dello Stillicidio.

681. Qualunque proprietario deve far costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno o sulla via pubblica; egli non può farle cadere sul fondo del suo vicino.

SEZIONE V.

Del Diritto di passaggio.

682. Il proprietario i cui fondi sono circondati per ogni parte, e che non ha veruna uscita sulla via pubblica, può addomandare un passaggio su i fondi de' suoi vicini per la coltivazione del suo podere, assumendo il peso di una compensazione proporzionata al danno che tale passaggio può cagionare.

683. Il passaggio deve regolarmente prendersi in quella parte, in cui il transito è più breve dal podere circondato alla via pubblica.

684. Ciò nondimeno il passaggio deve essere stabilito in quella parte ove riesca di minor danno a colui sul cui fondo viene accordato.

685. L'azione per indennità nel caso preveduto dall'articolo 682., e soggetta a prescrizione; e sussiste il dritto di continuare il passaggio quantunque l'azione per indennità non sia più ammissibile.

---

682. *Argum. ex l.* 12, *ff. de religiosis et sumptibus funerum*, *l.* 1, § 2 *et* 3, *ff. si usufructus petatur l.* 5, 4; *ff. au exibendum l.* 8, *ff. de incendiis*; *l.* 9, *ff. de damno infecto*.

683. *Argum. ex l.* 9, *ff. de servitutibus*.

684. *Argum. ex lege* 7, *ff. de servitut.*

CAPO III.

Delle Servitù stabilite per fatto dell' Uomo.

SEZIONE I.

Delle diverse sorti di Servitù che Possono stabilirsi sui Beni.

686. E' permesso ai proprietarj di stabilire sopra i loro fondi od a beneficio di essi quelle servitù che sembrassero loro opportune, purchè le servitù stabilite non siano imposte nè alla persona, nè a beneficio della persona, ma solamente ad un fondo e ad uso di un fondo, e purchè tali servitù non siano in alcun modo contrarie all' ordine pubblico.

Il titolo che costituisce le dette servitù ne regola l' esercizio e l' estensione: mancando il titolo, hanno luogo le seguenti disposizioni.

687. Le servitù sono stabilite per l' uso o delle fabbriche e dei terreni.

Le prime si denominano *urbane*, tanto se le fabbriche cui spettano siano situate in città; quanto in campagna.

Le seconde si denominano *rustiche*.

668. Le servitù sono continue o discontinue.

Le servitù continue sono quelle il cui esercizio è o può essere continuato, senza che sia necessario un fatto attuale dell' uomo; tali sono gli acquedotti, gli stillicidj, i prospetti, ed altre di questa specie.

Le servitù discontinue sono quelle che richiedono un fatto attuale dell' uomo per essere esercitate: tali sono quelle di passare, di attinger acqua, di condurre le bestie al pascolo ed altre simili.

689. Le servitù sono apparenti o non apparenti.

Le servitù apparenti sono quelle che si manifestano con opere esteriori, come una porta, una finestra, un acquedotto.

Le servitù non apparenti sono quelle che non hanno segni visibili della loro esistenza, come, per esempio, la proibizione di di fabbricare sopra un determinato fondo, o di non fabbricare che ad un' altezza stabilita.

---

686. *L.* 1, § 1, *l.* 6 *et* 16, *ff. communia praediorum*; *l.* 5, *de ff. servitutibus*; *l.* 19 *ff. de usufructu et quemad.*

687. *L. 1 et 2, ff. de servitutibus praediorum rusticorum.*

688. *L. 14, ff. de servitutibus; l. 1, § loquitur, ff. de aqua quotidiana et aestiva.*

689. *L. 20, ff. de servitutibus; praediorum urbanorum.*

SEZIONE II.

In qual modo si costituiscono le Servitù.

690. Le servitù continue ed apparenti si acquistano in forza di un titolo, o mediante il possesso di trent'anni.

691. Le servitù continue, non apparenti, e le servitù discontinue, siano o non siano apparenti, non possono stabilirsi che mediante un titolo.

Il possesso benchè immemorabile non basta a stabilirle, senza che però si possano attualmente impugnare le servitù di questa natura acquistate di già col possesso in que' paesi ove potevano in tale modo acquistarsi.

692. La destinazione del padre di famiglia riguardo alle servitù continue ed apparenti tiene luogo di titolo.

693. Non vi è destinazione del padre di famiglia, se non quando sia provato che i due fondi attualmente divisi appartenevano allo stesso proprietario, e che siano da lui state poste le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

694. Se il proprietario di due fondi tra i quali esista un segno apparente di servitù, dispone di uno di essi senza che il contratto contenga veruna convenzione relativa alla servitù; questa continua ad esistere attivamente o passivamente in favore del fondo alienato o sul fondo alienato.

695.. Mancando il titolo costituente quelle servitù che non possono acquistarsi colla prescrizione, non vi si può supplire che col mezzo di un titolo, il quale contenga la ricognizione della servitù fattane dal proprietario del fondo serviente.

696. Costituendosi una servitù, si ritiene accordato tutto ciò che è necessario per usarne.

E per ciò la servitù di cavar acqua dalla fonte altrui, porta necessariamente seco il diritto del passaggio.

---

694. *L.* 30 *ff. de servitutibus praediorum*

urbanorum ; l. 7 , communia praediorum , tam urban. quam rustic.

696. *L. 10. ff. de servitutibus ; l. 3. § 3, l. 15 ff. de servitutibus praediorum rusticorum; l. 20 §. 1. ff. de servitut. praediorum urbanorum.*

SEZIONE III.

Dei Diritti del proprietario del fondo al quale è dovuta la Servitù.

697. Colui al quale è dovuta una servitù, può fare tutte le opere necessarie per usarne e conservarla.

698. Tali opere debbono farsi a sue spese, e non del proprietario del fondo serviente, purchè il titolo di costituzione della servitù non stabilisca il contrario.

699. Quando il proprietario del fondo serviente è tenuto in forza del titolo alle spese necessarie per l'uso e per la conservazione della servitù, può egli sempre liberarsene, abbandonando il fondo serviente al proprietario del fondo dominante.

700. Se il fondo dominante viene ad essere diviso, la servitù è dovuta a ciascuna

porzione, senza però che si renda più gravosa la condizione del fondo serviente.

Così se si tratti di un passaggio tutti i compadroni debbon usarne nello stesso sito.

701. Il proprietario del fondo serviente non può fare cosa alcuna che tenda a scemare l'uso della servitù, od a renderlo più incomodo.

Per conseguenza non può variare lo stato de' luoghi, nè trasferire l'esercizio della servitù in un sito diverso da quello dove fu originariamente stabilita;

Tuttavia se questa primitiva destinazione è divenuta più onerosa al proprietario del fondo serviente, o se lo impedisce dal fare le riparazioni vantaggiose, potrà offerire al proprietario dell'altro fondo un sito egualmente comodo per l'esercizio de' suoi diritti, e questi non potrà ricusarlo.

702. Colui che ha un diritto di servitù, non può dal canto suo usarne, se non secondo il suo titolo senza che, tanto nel fondo serviente, quanto nel dominante, possa innovare cosa alcuna la quale renda più onerosa la condizione del primo.

---

697. *L.* 11, § 1, *ff. communia praedio-*

tum; *l.* 15, *ff. de servitut. praediorum rusticorum*; *l.* 10, *ff. de servitutibus*; *l.* 4, § 5, *ff. si servitus vindicetur*; *l.* 3, § 11, 12, 13, 14, 15, 16, *l.* 4, § 1, *l.* 5, *ff. de itinere actuque privato*.

700. *L.* 17; *ff. de servitutibus*.

701. *L.* 9, *ff. si servitus vindicetur*, *leg.* 5 *et* 9; *cod. de servitutibus et aqua*, *l.* 20, § 3, *l.* 31, *ff. de servitut. praedior. urbanorum.*

702. *Argum. ex l.* 24, *et* 29, *ff. de servitut. praed. rusticorum*; *l.* 1, § 15 *et* 16 *ff. de aqua quotid. et aestiv.*

SEZIONE IV.

In qual maniera si estinguano le servitù.

703. Le servitù cessano quando le cose si trovano in un stato tale, per cui non se ne possa più far uso.

704. Tornano ad aver luogo, se le cose sono ristabilite in modo da poterne usare; eccetto che sia trascorso uno spazio di tempo bastante a fare presumere estinta la servitù, come all'articolo 707.

705. Qualunque servitù si estingue riu-

vendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo serviente.

706. La servitù è estinta col non uso pel corso di trent' anni.

797. I trent' anni cominciano a decorrere secondo le diverse specie di servitù, o dal giorno in cui si è cessato dall' usarne se si tratti di servitù discontinue, o dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù, se trattisi di servitù continue

708. Il modo della servitù può prescriversi come la servitù medesima, e nella stessa maniera.

709. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l' uso fattone da alcuna di esse, impedisce la prescrizione riguardo a tutte.

710. Se fra i comproprietarj v' è alcuno contro cui non abbia potuto decorrere la prescrizione, come un minore, conserverà questi il diritto di tutti gli altri.

---

704. *L.* 14, *ff. quemadmodum servitutes amittuntur; l.* 34, § 1 *et l.* 25, *ff. de servitut. praedior. rusticor.*

705. *L.* 1, *ff. quibus modis servit. amit.*;

l. 30; in pr. ff. de servit.praed. urb.

706. L. 6; ff. de servitut.praed.urban.; l. 13, cod. de servitut. et aqua; l. 3, §. 29, ff. de usurpationibus et usucapionibus; l. 12, in fin. cod. de praescript. longi temporis.

709. L. 5, l. 10, in pr. et l. 16, ff. quemad servitut.amitt.

710. L. 10, in pr. ff. quemadmodum servit. amit.

Fine del Volume Primo.